SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 settembre 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. **175**.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando

un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera *b)*;

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4.

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di

beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera *d)*, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 5.

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 6.

Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla com-

plessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7.

Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8.

Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

Art. 9.

Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 10.

Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11.

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati ne-

gativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in *house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Art. 12.

Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in *house*. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13.

Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.

2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14.

Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-*ter* del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Art. 15.

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 16.

Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17.

Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la

società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Art. 18.

Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19.

Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto comples-

sivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 21.

Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismet-

ta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera *b)*;

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Art. 22.

Trasparenza

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 23.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 24.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-*quater* del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto

di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 25.

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

Art. 26.

Altre disposizioni transitorie

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Art. 27.

Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera *n)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) l'articolo 3, commi 12, 12-*bis*, 14, 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 28, 28-*bis*, 29, 32-*bis*, 32-*ter* e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;

h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

m) l'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

n) l'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;

p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;

q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;

r) l'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;

s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-*ter* a 569-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *A*

Società
- Coni Servizi
- EXPO
- Arexpo
- Invimit
- IPZS
- Sogin
- Gruppo ANAS
- Gruppo GSE
- Gruppo Invitalia
- Gruppo Eur
- FIRA
- Sviluppo Basilicata
- Fincalabra
- Sviluppo Campania
- Gruppo Friulia
- Lazio Innova
- Filse
- Finlombarda
- Finlombarda Gestione SGR
- Finmolise
- Finpiemonte
- Puglia Sviluppo
- SFIRS
- IRFIS-FinSicilia
- Fidi-Toscana
- GEPAFIN
- Finaosta
- Veneto Sviluppo
- Trentino Sviluppo
- Ligurcapital
- Aosta Factor
- FVS SGR
- Friulia Veneto Sviluppo SGR
- Sviluppumbria
- Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 18 *(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'art. 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera *a)* e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 124 del 2015:

«Art. 16 *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'art. 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*)».

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 5 *(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)*. — 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera *a)*, qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il

presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 6, lettera *c)*, si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, lettera *a)*, 180 e 193 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

(*Omissis*)»

«Art. 180 *(Partenariato pubblico privato)*. — 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1, lettera *eee)*. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, lettere *aaa)*, *bbb)* e *ccc)*. Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'art. 3, comma 1, lettera *fff)*, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla, sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.»

«Art. 193 *(Società pubblica di progetto)*. — 1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.

3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.».

— Il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 347/320 del 20 dicembre 2013.

— Il regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante «Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 149/1 del 20 maggio 2014.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»:

«2. Soggetti ammissibili.

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché eventualmente da altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

2) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*;

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) università, enti di ricerca anche a carattere regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere *d)* ed *e)* e al comma 2, nonché per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, numero 2 e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obbiettivi di cui all'art. 1, comma 1;

f-*bis*) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale.

2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1, lettera *d)*, numero 2, anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.

3-*bis*. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'art. 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-*ter*. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il

soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-*quater*. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-*quinquies*. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.

3-*sexies*. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-*septies*. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-*octies*. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

3. Attività finanziabili

1. Sono ammissibili per:

a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:

1) le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale;

2-*bis*) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'àmbito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;

3) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:

1) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;

c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:

1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;

2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;

3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;

4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;

d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:

1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;

2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione del personale.

2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*. — (*Omissis*).

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

(Omissis)».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»:

«Art. 21-*bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)*. — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287:

«Art. 8 *(Imprese pubbliche e in monopolio legale)*. — 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-*bis*. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-*ter*. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-*quater*. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-*quinquies*. Nei casi di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, l'Autorità esercita i poteri di cui all'art. 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'art. 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 2328, 2332 e 2463 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2328. Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2463, 2498, 2504, 2699] e deve indicare [c.c. 2333, 2335, n. 2, 2336, 2342, 2487, 2521, 2725]:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione [c.c. 2414, n. 1] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale [c.c. 2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2];

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

5) il numero e l'eventuale valore nominale [c.c. 2446] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti [c.c. 2255] e beni conferiti in natura [c.c. 2342, 2343, 2643, n. 10];

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [c.c. 2433];

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori [c.c. 2333, 2335, n. 3, 2337, 2348] o ai soci fondatori [c.c. 2340, 2341];

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [c.c. 2380-bis];

10) il numero dei componenti il collegio sindacale [c.c. 2397, 2400];

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) la durata della società [c.c. 2484, n. 1] ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.»

«2332. Nullità della società

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico [c.c. 1418];

2) illiceità dell'oggetto sociale;

3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità [c.c. 2309] nomina i liquidatori [c.c. 2487].

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 1423, 2379].

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.».

«2463. Costituzione

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521, 2643, n. 10, 2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione [c.c. 2463], contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società [c.c. 2250] e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato [c.c. 2468];

5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura [c.c. 2464];

6) la quota di partecipazione di ciascun socio;

7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;

8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.»

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 2400 e 2449 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2400. Nomina e cessazione dall'ufficio

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [c.c. 2409]. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [c.c. 2194], nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.»

«2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.».

— Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»:

«Art. 12 *(Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali).* — 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (110), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo.»

— Si riporta il testo degli articoli 2125, 2409-*terdecies* e 2475 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2125. Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una du-

rata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [c.c. 2105, 2557, 2596].».

2409-*terdecies*. Competenza del consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo comma;

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art. 2409;

f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

f-*bis*) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.».

«2475. Amministrazione della società.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci [c.c. 2318, 2380-*bis*, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.».

— La legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2011, n. 174.

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)*. — 1.- 2. - 3. (abrogati)

3-*bis*. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414*, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi foniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-*ter*. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. *12, commi da 2 a 10*, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-*quater*. Per la realizzazione di quanto previsto dall'*art. 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'*art. 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'art. 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'*art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'*art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177*.

3-*quinquies*. - 3-*sexies*. (abrogati)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

5. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, gli enti di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, le organizzazioni non governative di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, le cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'*art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6-*bis*. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al *decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nel rispetto dell'*art. 2*, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'*art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383*, dell'*art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, dell'*art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e dell'*art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381*. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 383*, degli enti di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'*art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, delle organizzazioni non governative di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, e delle cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*.

8-*bis*. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'*art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381*.

9. - 10. - 11. (abrogati)

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli *articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.»

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, recante «Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex art. 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2014, n. 63.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, n. 114.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2409. Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [c.c. 2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [c.p.c. 119]. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [c.c. 2363, 2364, 2364-*bis*, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [c.c. 2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [c.c. 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-bis] e i sindaci [c.c. 2407]. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società [c.c. 2484] o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.».

Note all'art. 14:

— Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185.

— Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 298.

— Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile», si veda la nota all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»:

«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.»

— Si riporta il testo degli articoli 2447 e 2482-*ter* del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società [c.c. 2498, 2500, 2500-*ter*, 2500-*sexies*, 2500-*septies*, 2500-octies].»

«2482-*ter*. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.».

Note all'art. 15:

— Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2003, n. 276.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»:

«Art. 17 *(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)* — 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-*bis*. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-*ter*. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»:

«3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.»

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 2380-*bis*, 2409-*novies*, 2468 e 2341-*bis* del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2380-*bis*. Amministrazione della società

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [c.c. 2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2457, 2475, 2542].

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [c.c. 2388, 2405, 2421, n. 4].

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori [c.c. 2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis].»

«2409-*novies*. Consiglio di gestione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2381.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.»

«2468. Quote di partecipazione

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.»

«2341-*bis*. Patti parasociali

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.»

— Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile», si veda la nota all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 192 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 192 *(Regime speciale degli affidamenti in house)*. — 1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'art. 162.»

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 2380-*bis*, 2409-*nonies*, 2468 e 2341-*bis* del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, si vedano le note all'art. 16.

— Si riporta il testo degli articoli 2479 e 2350 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2479. Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-*bis* oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-*bis*.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione [c.c. 2351, 2463, 2468].

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.»

«2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione [c.c. 2262, 2354, n. 4, 2433], salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all'art. 2447-*bis*, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.»

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

— Si riporta il testo degli articoli 22, 46 e 47 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

«Art. 22 *(Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato)*. — 1. Fermo restando

quanto previsto dall'art. 9-*bis*, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-*bis*) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-*bis*, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da *a)* a *c)*.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.»

«Art. 46 *(Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico)*. — 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.»

«Art. 47 *(Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)*. — 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-*ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-*bis*, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.»

— Si riporta il testo dell'art. 2126 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2126. Prestazione di fatto con violazione di legge

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [c.c. 1343].

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [c.c. 2098].»

— Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-*bis*. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»

1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 568-*bis*, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«568-*bis* Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.»

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»:

«1-*ter*. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di

dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»:

«611. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-*bis* dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

616. All'art. 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

— Si riporta il testo dell'art. 2495 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2495. Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.»

Note all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 14.

— Si riporta il testo dell'art. 2425 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2425. Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - *B)*.

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-*bis*) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 *bis)*.

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.»

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 23:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15.

— Per il testo dell'art. 1, commi 611 e 612, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note all'art. 20.

— Si riporta il testo degli articoli 2437-*ter* e 2437-*quater* del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2437-*ter*. Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.>>

«2437-*quater*. Procedimento di liquidazione

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.»

— Per il testo dell'art. 1, commi 613 e 614, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano le note all'art. 20.

— Si riporta il testo dell'art. 2112 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»:

«2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al

trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile», si veda la nota all'art. 13.

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»:

«9-*bis*. Sperimentazioni gestionali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.»

— La delibera CIPE 21 marzo 1997 recante «Disciplina della programmazione negoziata», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105.

— La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O..

— Si riporta il testo degli articoli 11-*quater* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come modificati dal presente decreto:

«Art. 11-*quater (Società controllate)*. — 1. *Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce* controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.»

«Art. 11-*quinquies (Società partecipate)*. — 1. *Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata* da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.»

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come modificato dal presente decreto:

«Art. 18. Reclutamento del personale delle *aziende e istituzioni* pubbliche

1. (*abrogato*)

2. (*abrogato*)

2-*bis*. *Le aziende speciali e le istituzioni* si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. *Le aziende speciali e le istituzioni* adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. (*abrogato*).»

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 550, 554 e 555, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal presente decreto:

«550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano *alle aziende speciali e alle istituzioni* partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, *le aziende speciali e le istituzioni* a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.»

Note all'art. 28:

— Gli articoli 116 e 122 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 116 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali»

«Art. 122 Lavori socialmente utili»

— Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Servizi pubblici locali)*. — 1. (*abrogato*)

2. All'*art. 113*-bis *del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, introdotto dal *comma 15 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";

b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";

c) al comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

d) il comma 4 è abrogato.

3. All'*art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo *art. 35* le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".»

— Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", come modificato dal presente decreto:

«1. 1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi *dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione*, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da *c)* a *l)*;

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) (*abrogata*).

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle

sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. *12* del *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi *dell'art. 118 della Costituzione*, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera *c)*;

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera *c)* dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e del *decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190*, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. *8* del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico ;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordi-

nato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

8-*bis*. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-*quinquies* del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e nei casi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato art. 52-*quinquies* del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'art. *2, comma 21*, della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *i)*, della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere *c)* ed *i)* del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. *2, commi 7 e 8*, della *legge 14 novembre 1995, n. 481*.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli *33*, *34* e *35* del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, come sostituiti dall'art. *7* della *legge 21 luglio 2000, n. 205*.

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria è accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve

essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è stata concessa.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della *direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998* del Parlamento europeo e del Consiglio.

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'art. *13* della *Del.Aut.en. el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All'art. 1-*ter* del *decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi» ;

b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».

25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. *1-sexies* del *decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. *1-sexies* del *decreto-legge n. 239 del 2003* sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-*bis*. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi *dell'art. 120 della Costituzione*, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-*quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente».

27. Al citato art. *1-sexies* del *decreto-legge n. 239 del 2003*, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso art. 1-*sexies*, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.

28. Nell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, le parole: «decreto di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'art. 4, comma 4».

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta

giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

30. All'art. *14* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'art. *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-*quinquies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-*sexies*. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa».

31. Il comma 3 dell'art. 4 del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è abrogato.

32. I consorzi previsti dall'art. *1* della *legge 27 dicembre 1953, n. 959*, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. *14, comma 1*, del *decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-*bis*. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'art. *8* della *legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'art. *3* della *legge 22 dicembre 1980, n. 925*. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'art. *5, comma 1*, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. *6* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6.

39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'art. *5, comma 1*, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, le rettifiche previste dall'art. *26* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. *3* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. *3* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. *3* del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'art. *2, comma 17*, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'art. 4, numero 8), della *legge 6 dicembre 1962, n. 1643*, e successive modificazioni, e di cui all'art. 7 della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnicoeconomiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera *r)*, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera *a)* per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

45. Il comma 7 dell'art. *9* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all'art. *17, comma 5*, del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'art. 28, comma 4, e all'art. *36* del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, sono differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ee)*, del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. *6* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo art. 6.

51. Il comma 5 dell'art. *16* del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'art. *1, comma 2*, del *decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1997, n. 403*, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».

54. I contributi di cui all'art. *1, comma 2*, del *decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1997, n. 403*, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera *a)*, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere *c)* e *d)*, nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo .

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'art. *1* del *decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'art. *1, comma 3*, del *decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, e all'art. *8* della *legge 24 novembre 2000, n. 340*. Le disposizioni di cui all'art. *8* della *legge 24 novembre 2000, n. 340*, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'art. *11* della *legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'art. *11* della *legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'art. *1, commi 1, 2 e 4*, della *legge 30 novembre 1998, n. 416*, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'art. 8-*quinquies* del *decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-*bis* dell'art. *15* del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

69. La disposizione di cui all'art. *15, comma 5*, del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'art. *14* del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*. Il periodo transitorio di cui al citato art. 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'art. *15, comma 9*, del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'art. 15 dello stesso *decreto legislativo n. 164 del 2000*.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. [Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. *11* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

72. L'art. 23, comma 8, terzo periodo, del *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. *9, comma 1*, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e dell'art. *16, comma 4*, del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. *15* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

75. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. *6* della *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità,è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. *6* della *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

81. [Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. *20* del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni].

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. *8, comma 1*, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

82-*bis*. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-*ter*. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. *9* della *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera *n)*, del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

82-*quater*. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-*quinquies*. Qualora le opere di cui al comma 82-*quater* comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-*quater* ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-*ter*, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

82-*sexies*. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

85. È definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

85-*bis*. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purchè certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

90. Il comma 4 dell'art. *2* del *decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22*, è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».

91. Dopo il comma 1 dell'art. *3* del *decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22*, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'art. 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».

92. L'art. *8* del *decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22*, è abrogato.

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'art. *19* del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE,

quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en. el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc =(uguale) 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».

94. Dopo il comma 6 dell'art. *19* del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

96. Dopo il comma 2 dell'art. *40* del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, è inserito il seguente:

«2-*bis*. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'art. *26* della *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

97. I commi 3, 4 e 5 dell'art. *40* del *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, sono abrogati.

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al *decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 dicembre 2003, n. 368*, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

99. - 101. (abrogati)

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al *decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2003, n. 83*, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'art. *21, comma 15*, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

106. (abrogato)

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del *D.M. 11 novembre 1999* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del *decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2001, n. 49*, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del predetto *D.M. 11 novembre 1999* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

113. All'art. *22, comma 2*, della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».

114. All'art. 3, *comma 15*, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è soppresso il secondo periodo.

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'art. *22, comma 2*, della *legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e dalle relative disposizioni attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la

spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. *1, comma 43*, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla *legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

118. All'art. *2* della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *d)*, gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'art. *20* della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.»

— L'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», abrogato dal presente decreto, recava:

«13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.»

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

— L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., reca:

«Art. 3 Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.»

— Si riporta il comma 44 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007 come modificato dal presente decreto:

«3. 44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle

previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.»

— Per il testo dell'art. 18, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note all'art. 27.

— L'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", abrogato dal presente decreto, recava:

«Art. 71. Società pubbliche»

— Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui *all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui *all'art. 163, comma 3, lettera* a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'*art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'*art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella *tabella C della legge finanziaria* ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 *dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'*art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'*art. 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 7*, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'*art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'*art. 7*, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui *all'art. 2389, primo comma, del codice civile*, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a

decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. (soppresso)

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivià di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'*art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con *legge 4 agosto 2006, n. 248*, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli *articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417* e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al *D.Lgs. n. 165 del 2001* e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'*art. 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con *decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301*, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e *legge 28 ottobre 1980, n. 687*, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei

processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70%(percento) è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%(percento) è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'*art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e *497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

19. (*abrogato*)

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'*art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito con *legge 26 marzo 2010, n. 42* e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli *articoli 5*, *8* e *15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'art. 9 del presente decreto.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'*art. 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

21-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

21-*ter*. - 21-*quater*. (abrogati)

21-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'*art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato *art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-*sexies*. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla *legge 23 dicembre 2009, n. 192*, le Agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'*art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, all'art. 2, comma 589, e all'*art. 3, commi 18, 54 e 59*, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, all'*art. 27*, comma 2, e all'*art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'*art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'*art. 19, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-*septies*. All'*art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, la parola: «immediatamente» è soppressa.»

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», come modificato dal presente decreto:

«Art. 3-*bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)*. — 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di

dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'*art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-*bis*. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'art. *1, comma 90*, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'art. *13* del *decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'art. *34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della *legge 23 novembre 1939, n. 1966*. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-*bis*. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'*art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi *dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione* relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-*bis*. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

5. (abrogato)

6. (*abrogato*)

6-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.»

— Si riporta il testo dell'art. 23-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», come modificato dal presente decreto:

«Art. 23-*bis (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'*art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi *dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile*, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi *dell'art. 2364, secondo comma, del codice civile*, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione.

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi *dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile*, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-*bis* e devono in ogni caso attenersi ai medesimi princìpi di oggettività e trasparenza.

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

5-*bis*. - 5-*ter*. - 5-*quater*. - 5-*quinquies*. - 5-*sexies*. (*abrogati*)»

— Per il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dal presente decreto, si vedano i riferimenti normativi all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001* in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'*art. 2, comma 11, lettera* d)*, terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*.

2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (soppressi)

7-*bis*. (*abrogato*)

7-*ter*. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-*bis*, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 562, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato dal presente decreto:

«551. Comma 551

Nel caso in cui i soggetti di cui al *comma 550* presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi *dell'art. 2425 del codice civile*. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.»

«562. Comma 562

Al *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'*art. 4* e i commi da 1 a 7 dell'*art. 9* sono abrogati;

b) (*abrogata*)».

— L'art. 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», abrogato dal presente decreto recava:

«Art. 23 Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali».

— Per i riferimenti della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano i riferimenti normativi all'art. 26.

16G00188

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 2016.

Scioglimento del comune di Corleone e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Corleone (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Corleone, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente della Regione Siciliana;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corleone (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Corleone (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giovanna Termini, viceprefetto;

dott.ssa Rosanna Mallemi viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Cacciola, funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa reg.ne prev. n. 1583

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Corleone (Palermo) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Le risultanze di alcune indagini della magistratura, unitamente ad un'attenta attività informativa svolta dalle forze dell'ordine, hanno fatto emergere i vincoli familiari e i rapporti che legano amministratori ed esponenti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa nostra, nonché alcuni significativi elementi, anche relativi a procedimenti amministrativi, che rendono plausibili tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno dell'ente.

La descritta situazione ha indotto il prefetto di Palermo a disporre, con decreto del 15 gennaio 2016, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva il prefetto, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - D.D.A. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, ha redatto l'allegata relazione in data 23 maggio 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del TUOEL.

I lavori della commissione hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il contesto mafioso del mandamento di Corleone — che si è connotato per il clima di omertà, di connivenze e per la forte contiguità delle diverse consorterie locali — ha espresso, negli anni, un'organizzazione criminale particolarmente efferata ed autorevole, i cosiddetti corleonesi, che annovera personaggi la cui portata criminale ha travalicato i confini locali, mantenendo integra, nel tempo, l'organizzazione economica e sociale dei clan, nonostante le diverse vicende che hanno interessato i sodali.

La cattura di esponenti storici e di personaggi di spicco del sodalizio e le successive condanne a lunghe pene detentive hanno fatto sì che la conduzione degli interessi di cosa nostra venisse affidata a fiduciari,

legati agli esponenti criminali da stretti vincoli familiari. In tal modo, il figlio di uno stretto congiunto di un capomafia corleonese assumerà la carica di capo mandamento di Corleone in assenza del vertice mafioso, gestendo, insieme ad un altro congiunto, importanti interessi economici legati ad affari illeciti. Analogamente, nel periodo di latitanza, un diverso vertice di cosa nostra, affiderà al figlio di un vicino parente, di cui è stato comprovato il ruolo apicale all'interno dell'organigramma corleonese, la cura degli affari dell'organizzazione criminale e la gestione dell'aspetto logistico della latitanza del boss mafioso. Lo stesso reggente del sodalizio costituirà anche il fondamentale tramite per dare esecuzione agli ordini impartiti dal latitante e per la riscossione delle tangenti sul territorio.

Dopo l'arresto dei due fiduciari di cui si è fatto cenno, secondo quanto risulta dalle indagini condotte dalla magistratura inquirente, il mandamento è stato affidato ad altro sodale, che ha mantenuto stretti rapporti con le citate famiglie mafiose, essendo ad esse legato per vincoli familiari. Nel novembre 2015, il predetto sodale reggente del mandamento è stato arrestato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, all'esito di attività investigative svolte a seguito della denuncia di un funzionario di altro ente, destinatario di un episodio estorsivo.

Le indagini hanno evidenziato la presenza sul territorio di un'organizzazione criminale prevalentemente dedita alla commissione di reati estorsívi col tipico metodo mafioso ed hanno definito ruoli e funzioni degli appartenenti al sodalizio, permettendo così anche la ricostruzione dell'assetto della famiglia mafiosa di un comune contermine. A tal riguardo, infatti, le investigazioni hanno messo in luce il ruolo di riferimento e di collegamento tra la famiglia mafiosa del predetto comune è il mandamento corleonese, svolto da un dipendente del comune di Corleone, che si è dimostrato in grado di risolvere i conflitti tra i due gruppi criminali, con determinazione ed esercitando un potere carismatico, pur mantenendo un atteggiamento di basso profilo per non insospettire le forze dell'ordine.

Il predetto dipendente comunale è stato tratto in arresto nel settembre 2014 in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di estorsione ed associazione per delinquere di stampo mafioso e lo scorso 22 febbraio 2016 è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 12 di reclusione. Fonti tecniche di prova hanno consentito di appurare il ruolo centrale svolto dallo stesso all'interno dell'organizzazione criminale, in occasione degli incontri tra soggetti affiliati mafiosi, per programmare attività delittuose.

Quanto all'amministrazione comunale, è innanzitutto significativo che gran parte degli amministratori eletti nel corso delle consultazioni amministrative del 2012 avesse già fatto parte degli organi di governo dell'ente nella precedente consiliatura e, talora, anche in quella eletta nel 2002. Nella consiliatura 2007-2012, infatti, oltre la meta dei consiglieri dell'ente erano già stati componenti del consiglio comunale e, in particolare, il sindaco in carica aveva svolto le funzioni consiliari ed il vicesindaco quelle di presidente del consiglio comunale.

Dalle risultanze dell'accesso emerge anche una contiguità tra esponenti della criminalità organizzata corleonese o tra persone ad essi vicine e gli amministratori comunali, favorita da un fitto intreccio di legami parentali, da rapporti di frequentazione o da una comunanza di interessi economici.

Gli accertamenti ispettivi hanno, inoltre, messo in luce alcune circostanze indicative dei rapporti tra i componenti del governo locale e cosa nostra.

I legami tra la famiglia del sindaco e la locale famiglia mafiosa sono suggellati anche da particolari vincoli che assumono, in quel territorio, un alto valore simbolico all'interno delle consorterie: si tratta della scelta del "padrino" o della "madrina" in occasione della celebrazione di sacramenti religiosi. Emblematica è la circostanza che i "padrini" sia del primo cittadino che di un suo stretto parente siano esponenti o persone strettamente imparentate con personaggi della mafia locale.

Tra gli amministratori, assume rilievo l'incontro tra un assessore ed un soggetto condannato per associazione di stampo mafioso avvenuto all'interno di un esercizio commerciale, nel febbraio 2015, nel corso del quale i due si sono salutati scambiandosi il rituale "doppio bacio" mafioso.

Quanto ai consiglieri comunali, rileva ai fini della presente relazione il danneggiamento ad un escavatore subito da un amministratore, eletto tra le fila della maggioranza ma passato all'opposizione per contrasti con il sindaco.

L'evento — secondo le successive indagini — è da ritenere una forma di ritorsione nei confronti del consigliere, considerato troppo vicino ad un imprenditore — titolare di una ditta individuale e di altra società — con il quale aveva costituito una società imprenditoriale di fatto, non legalmente formalizzata. Infatti, l'escavatore, di proprietà dell'imprenditore era in realtà in uso esclusivo dell'amministratore che, nella circostanza, dichiarava agli inquirenti di aver acquistato il mezzo, ma di non aver ancora provveduto al relativo passaggio di proprietà. Dell'imprenditore, il cui nominativo risulta nell'albo delle ditte di fiducia dell'ente, relativo agli anni 2012/2015, il prefetto di Palermo segnala i rapporti con la consorteria mafiosa.

Nel corso di indagini finalizzate ad individuare gli autori di un reato di tentata estorsione ai danni di un imprenditore — titolare di una ditta che è risultata affidataria nel 2013 di lavori presso il campo sportivo comunale — è emerso che un soggetto, poi divenuto consigliere comunale a Corleone, si era interessato affinché il predetto imprenditore facesse lavorare, all'interno del cantiere, una ditta vicina a cosa nostra, nonché il congiunto di un sodale e un mafioso appena scarcerato, parente e fiancheggiatore del locale capomafia, di cui si è detto in precedenza.

Nella vicenda è coinvolto anche il predetto dipendente comunale — allora custode del campo sportivo, nei cui uffici si svolgevano incontri tra associati ed affiliati mafiosi per programmare attività delittuose — che ha esercitato pressioni finalizzate all'assunzione dell'esponente malavitoso.

Emblematica è la circostanza che il comune non si sia costituito parte civile nel procedimento penale instaurato dopo l'arresto del proprio dipendente.

Gli accertamenti ispettivi della commissione d'accesso tratteggiano una struttura amministrativo-burocratica formata da soggetti legati tra loro da rapporti parentali o adusi a frequentazioni controindicate.

L'apparato burocratico ha subito, nel tempo, diversi interventi di riorganizzazione, con frequenti cambi ai vertici dei settori e con la costituzione di due ulteriori uffici tecnici posti alle dipendenze di persone assunte con contratto a tempo determinato e part-time, cui sono state attribuite mansioni sottratte alle strutture già esistenti. L'iniziativa di nominare i due nuovi capi-settore, secondo quanto riferito da due amministratori dell'ente, sarebbe stata assunta direttamente dal sindaco, senza consultazioni con la maggioranza consiliare e con la giunta, ed avrebbe inciso sulle competenze di due dirigenti tecnici di molo del comune, preposti ai servizi le cui attribuzioni sono state ridotte.

La rete familiare e la comunanza di interessi con la criminalità organizzata ha costituito il substrato nel quale si è esplicato il condizionamento dell'amministrazione, comprovato da una serie di fatti gravi e concreti, che hanno determinato una situazione di vantaggio per soggetti facenti parte di cosa nostra o vicini alla consorteria, la cui responsabilità deve essere ricondotta all'ente.

Le attività connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti sono quelle che suscitano maggiore interesse da parte della criminalità organizzata, sia per gli enormi proventi che ne derivano, sia per la possibilità di esercitare un capillare controllo del territorio.

Il comune di Corleone — che insieme ad altri comuni faceva parte dell'Area Territoriale Ottimale Palermo 2 (ATO PA 2), oggi in fallimento — sfruttando le difficoltà incontrate dalla società incaricata della raccolta, ha garantito a società private, collegate a consorterie mafiose locali, lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.

Secondo quanto emerge anche dagli atti della commissione d'accesso, il comune ha perseguito gli interessi delle locali famiglie mafiose, fin dai primi momenti di crisi dell'ATO, ostacolando le procedure comunali relative all'istituzione dell'Area di raccolta ottimale (ARO), prevista da specifiche disposizioni regionali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Grave è, infatti, la circostanza che nonostante, nel 2014, l'Ufficio tecnico comunale avesse preparato tutta la documentazione costitutiva dell'ARO, nonché il Piano di intervento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Corleone, dopo l'approvazione da parte della giunta, la relativa delibera consiliare non sia mai stata adottata, per espressa volontà del sindaco.

Per contro, il sindaco, dal mese di febbraio 2015, ha dato avvio ad una gestione straordinaria del servizio disponendo, con proprie ordinanze contingibili ed urgenti, interventi sussidiari attraverso noli affidati a due imprese, di cui una riconducibile ad un soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa, che ne è di fatto l'amministratore, e l'altra amministrata da un componente del consiglio di amministrazione della prima.

Neí confronti delle predette ditte, il prefetto di Palermo, lo scorso 15 luglio 2016, ha emanato distinti provvedimenti interdittivi, disponendo anche, per una delle imprese, la cancellazione e, per l'altra, il diniego dell'iscrizione nella cosiddetta white list, istituita presso la prefettura di Palermo.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso hanno reso evidente che i noli contratti dall'amministrazione comunale celano un vero e proprio affidamento di appalto del servizio.

Il prefetto osserva che, solo nel novembre 2015 e nel febbraio 2016, i rapporti con la seconda ditta saranno disciplinati con due contratti stipulati in forma pubblica, ma privi dei più elementari requisiti dell'atto pubblico e, cioè, dell'indicazione circa l'esatta durata del contratto e della specificazione del costo del servizio in un arco temporale preciso. Infatti, la durata dell'appalto viene collegata "all'esaurimento delle risorse impegnate".

Singolare è anche la circostanza che i due contratti siano stati sottoscritti in vigenza di un atto di indirizzo della giunta che — esercitando una competenza impropria — dichiara cessato lo stato di emergenza ed incarica il responsabile del servizio di espletare una regolare procedura dì gara.

Il comune di Corleone ha esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, scegliendo un concessionario tra le società selezionate da un'associazione costituita per l'espletamento di alcuni servizi, alla quale l'ente ha aderito con delibera di giunta del dicembre 2013. L'iniziativa dell'amministrazione aveva lo scopo di abbattere i tempi necessari per l'indizione di una eventuale gara da gestire in proprio, perseguendo, nel contempo, obiettivi di economicità, convenienza e contenimento dei costi.

La scelta del comune ha trovato, tuttavia, la ferma opposizione del collegio dei revisori che aveva contestato la convenienza economica dell'iniziativa, evidenziando anche un non proficuo utilizzo del personale del competente ufficio comunale. Peraltro, anche l'Autorità nazionale anticorruzione aveva obiettato che la ditta prescelta non rispondeva ai modelli organizzativi previsti dalla vigente normativa e che le gare espletate dalla società risultavano prive del presupposto di legittimazione.

Nonostante i rilievi, il servizio risulta ancora esternalizzato ed è svolto da una ditta subentrata alla prima società assegnataria, la quale detiene il 45% delle quote azionarie dell'attuale gestore. Dall'esame della situazione economica del comune, a far data dall'affidamento del servizio al concessionario, si registra un calo di oltre 40 punti percentuali nella riscossione ordinaria dei tributi, che passa dal 73% al 25%.

Tra gli utenti morosi vi sono esponenti della locale consorteria e familiari di amministratori ed è inoltre significativo che il referente della società sia stato consigliere della prima assegnataria e sia affine del capo di un mandamento contiguo a quello di Corleone, come è stato accertato nel corso di indagini condotte dalle forze di polizia.

Come rileva il prefetto di Palermo, i titolari di molte delle imprese iscritte all'albo si trovano in rapporti di forte contiguità o addirittura di appartenenza alle locali consorterie mafiose. Dette ditte sono risultate destinatarie di affidamenti diretti o a trattativa privata per l'esecuzione di lavori o per l'espletamento di servizi di competenza comunale. Si fa, in particolare, riferimento ai lavori eseguiti negli anni 2012-2015 da una ditta il cui titolare è aduso a frequentazioni controindicate ed è stato coinvolto nella vicenda relativa alla tentata estorsione di cui si è già parlato ed a quelli affidati in via diretta ad altra ditta, i cui soci sono stati reiteratamente notati dalle forze di polizia in compagnia di esponenti, anche di spicco, del clan locale.

Quanto ai servizi, viene segnalato quello relativo alla mensa scolastica, assegnato ad una ditta vicina alla criminalità organizzata, con procedura anomala caratterizzata dal frazionamento dell'appalto, che è quindi rimasto sempre sotto-soglia.

Anche in occasione dell'affidamento di incarichi legali, l'azione dell'ente è stata condizionata dagli interessi della criminalità organizzata: nonostante il comune si sia dotato di un albo di legali di fiducia e la relativa attività sia disciplinata da disposizioni regolamentari, la difesa dell'amministrazione in tutti i contenziosi stragiudiziali è stata affidata ad un avvocato legato da vincoli parentali con la famiglia mafiosa corleonese.

Nonostante la precaria situazione finanziaria e le raccomandazioni del collegio dei revisori, l'amministrazione ha erogato un generoso contributo ad una associazione, consentendole anche di realizzare una manifestazione per le vie cittadine, senza versare il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico. Anche in questo caso, rilevano i vincoli familiari degli amministratori dell'associazione — di cui è vicepresidente un amministratore comunale — con un esponente malavitoso locale.

Dalle risultanze dell'accesso emergono, inoltre, i rapporti tra l'amministratore protagonista del citato fatto avvenuto all'interno dell'esercizio commerciale e un'associazione sportiva, reiteratamente destinataria di contributi negli anni 2012, 2013 e 2015, nonostante i pareri contrari espressi dal responsabile del servizio — che aveva osservato la mancata produzione della documentazione prevista dal regolamento dell'ente — e dal Segretario generale che, in qualità di responsabile dell'anticorruzione, rilevava l'assoluta inopportunità ed incoerenza dell'elargizione rispetto al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il prefetto di Palermo segnala anche una serie di vicende che meritano, in questa sede, una particolare attenzione.

La prima riguarda la partecipazione ad una manifestazione internazionale di una ditta riconducibile alla criminalità organizzata, il cui titolare ha attivamente sostenuto la candidatura dell'attuale sindaco. Nell'occasione, la selezione dei partecipanti — che in adesione alle previsioni di un progetto europeo avrebbe dovuto riguardare un massimo di venti operatori agro-alimentari della provincia — è stata gestita dall'amministrazione comunale in modo da assicurare la partecipazione all'evento esclusivamente alla predetta ditta e, per di più, con oneri a carico del comune. Sulla vicenda è stato avviato un procedimento penale, in fase di indagini preliminari.

Un'altra vicenda riguarda l'assunzione, nel mese di aprile 2015, di uno stretto congiunto del locale capomafia, presso una scuola statale, in relazione ad una sentenza del Tribunale amministrativo regionale Sicilia che sanciva l'obbligo per l'ente di assegnare una assistenza igienica in favore di un minore. La procedura di reclutamento è connotata da lacune ed anomalie, tanto evidenti da indurre al deferimento all'autorità giudiziaria del funzionario responsabile.

Viene, infine, segnalato il comportamento del sindaco in relazione ad un progetto commerciale per la raccolta del latte proveniente dall'Alto Belice, da convogliare presso un impianto di proprietà comunale per essere poi trasferito fuori regione ed immesso nella grande distribuzione. Fonti tecniche di prova attestano l'interesse di cosa nostra a monopolizzare l'intera raccolta del latte nell'area corleonese, attraverso un accordo sul prezzo di detto bene primario che avrebbe consentito all'organizzazione criminale di essere più competitiva sul mercato.

È un dato fattuale la circostanza che al sopralluogo presso l'impianto comunale — organizzato da un esponente malavitoso locale sfruttando i solidi rapporti con un congiunto del sindaco — abbia partecipato il primo cittadino, che ha accolto i partecipanti all'incontro. Secondo quanto risulta dalle predette prove tecniche, al termine della visita all'impianto il boss ha riferito ad un proprio parente la disponibilità del congiunto del sindaco ad intercedere presso l'amministrazione comunale per ottenere un canone d'affitto conveniente.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Corleone, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Corleone (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.924/2016/R 23 maggio 2016

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO : Comune di Corleone (PA) – Relazione ai sensi dell'art. 143 3° comma del T.U.E.L. ad esito dell'accesso ispettivo.

Premessa

Con decreto del 15 gennaio 2016, su delega del Ministro dell'Interno, giusta D.M. n. 17102/128/56(21) del 14 gennaio 2016, la scrivente ha disposto l'accesso presso il Comune di Corleone, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 d.lgs. 267/2000.

Il citato procedimento trae origine dalle risultanze di precedenti operazioni di Polizia giudiziaria denominate Grande Passo 1, Grande Passo 2 e Grande Passo 3 e di un' attenta attività informativa condotta dal Commissariato di P.S. di Corleone, sviluppata e coordinata dall'Ufficio DIGOS della Questura di Palermo, i cui esiti sono stati trasfusi in un dettagliato rapporto datato 7 ottobre 2015, che ha evidenziato una fitta rete di parentele, amicizie e frequentazioni che legano alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Corleone con soggetti altamente rappresentativi dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*, tra i quali i noti mafiosi Rosario LO BUE e Francesco GRIZZAFFI, quest'ultimo nipote di Salvatore RIINA segnalando, del pari, taluni procedimenti amministrativi.

In data 24 novembre 2015, anche il locale Comando Provinciale dei Carabinieri ha trasmesso un rapporto informativo, redatto dal Gruppo Carabinieri di Monreale, con il quale sono stati segnalati ulteriori, significativi elementi da cui trarre il timore di tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno dell'Amministrazione Comunale di Corleone.

In data 18 gennaio 2016, la Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata presso il Comune di Corleone, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori della gestione dei rifiuti, dell'accertamento e della riscossione dei tributi nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione a partire dal maggio 2012, data di insediamento degli attuali Organi elettivi.

La Commissione, a conclusione del lavoro d'indagine, ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Corleone in un corposo documento, che si allega in copia, e che la scrivente assume a fondamento della presente relazione che, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rimette superiormente per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

^^^^^^^^

Gli organi di governo del Comune

L'attuale Amministrazione comunale di Corleone risulta eletta nelle consultazioni del 6 e 7 maggio 2012. La competizione elettorale si è conclusa con la proclamazione a Sindaco di Leoluchina SAVONA, eletta con quasi il 40% delle preferenze, prevalendo sul candidato CIPRIANI per soli 19 voti.

La Giunta, nella composizione originaria, era la seguente:

- *Angelo MARINO* con delega a: cultura, pubblica istruzione, turismo, attività produttive, politiche comunitarie;
- *Carlo VINTALORO* con delega a: sicurezze sociali, politiche sportive, spettacolo e tempo libero, urbanistica, centro storico, edilizia privata;
- *Giuseppe GIANDALONE* con delega a: ambiente, arredo urbano, verde pubblico, manutenzione, viabilità, autoparco, servizi pubblici, edilizia pubblica, cimitero;
- *Ciro SCHIRÒ* con delega a: lavori pubblici, polizia municipale, personale.

A seguito delle numerose sostituzioni avvenute nel tempo, al momento dell'insediamento della Commissione ispettiva, risultavano in carica:

- *Mario LANZA* –Vice Sindaco con delega a: Ambiente, arredo e decoro urbano, verde pubblico, manutenzione, autoparco, servizi pubblici, edilizia pubblica, cimitero, urbanistica, centro storico, edilizia privata e attività produttive;
- *Giovanni RIGOGLIUSO* con delega a: Sicurezze Sociali – Semplificazione Ammnistrativa - Politiche Comunitarie;

- *Vincenzo MACALUSO* con delega a: Lavori Pubblici, Viabilità Urbana ed Extraurbana, Demanio, Polizia Municipale;
- *Carlo VINTALORO* con delega a: Politiche Sportive, Turismo, Spettacolo e Tempo Libero

Il Consiglio comunale è composto da 20 membri. Oggi, a seguito dei diversi passaggi tra maggioranza e minoranza, l'Organo consiliare comprende 11 consiglieri di maggioranza e 9 di minoranza:

Presidente del Consiglio:

- *Stefano GAMBINO* - eletto nelle file della maggioranza è, attualmente, all'opposizione;

Consiglieri Comunali di maggioranza:

- *Maurizio BRUNO*
- *Vincenzo LABRUZZO*
- *Cristoforo DI MICELI*
- *Gaetano LUPO*
- *Giuseppe NICOSIA*
- *Salvatore SORISI*
- *Paolo PROVENZANO*
- *Roberto SCIANNI*
- *Carlo VINTALORO*
- *Vincenzo MACALUSO*

Consiglieri Comunali di minoranza:

- *Angelo CANCEMI*
- Giuseppe *CARDELLA*
- Benedetto *GAMBINO*
- *Mario GIARRATANA*
- *Placido PATERNOSTRO*
- *Francesco PIAZZA*
- *Salvatore SCHILLACI*
- *Pio SIRAGUSA*

Il contesto mafioso nel mandamento di Corleone

Fin dai primi anni 60, nell'entroterra palermitano ha preso forma un nuovo tipo di criminalità organizzata, poi divenuta tristemente celebre a causa dell'efferatezza dei crimini commessi dai suoi sodali. Michele NAVARRA, Luciano LIGGIO, Calogero e Leoluca BAGARELLA, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO sono stati tra gli esponenti più sanguinari ed autorevoli che la stessa organizzazione criminale *cosa nostra* abbia mai annoverato, protagonisti indiscussi di una fazione conosciuta con l'appellativo di *corleonesi* che, già dalla fine degli anni 60 in occasione del primo e celebre maxiprocesso di Bari, ha dato dimostrazione della sua autorevole potenza delinquenziale.

L'organizzazione stessa della mafia non avrebbe mai previsto un'*escalation* rapida e violenta come quella che ha permesso ai *corleonesi* di scatenare e vincere quelle che, poi, sono state ribattezzate le due *guerre di mafia*.

I *corleonesi* hanno effettivamente modificato il *modus operandi* di *cosa nostra*, ma l'aspetto maggiormente significativo è rappresentato dal camaleontico cambiamento messo in atto proprio dopo la cosiddetta *stagione delle stragi*.

La riorganizzazione di *cosa nostra*, intrapresa da Bernardo PROVENZANO a seguito degli arresti eccellenti di Salvatore RIINA, Giovanni BRUSCA e Leoluca BAGARELLA ha permesso di mantenere integra l'organizzazione sociale ed economica dei clan, sopravvivendo anche all'ondata di emotiva avversità derivata, appunto, dagli scempi ordinati da Salvatore RIINA.

Se Corleone e i *corleonesi* sono sopravvissuti, nel tempo, alle guerre di mafia, alla strategia terroristica di Salvatore Riina, all'arresto di Bernardo Provenzano, fine stratega rimasto latitante per oltre quarant'anni, ciò si deve di certo, anche alla circostanza che, tra i mandamenti mafiosi in cui è suddivisa la provincia, quello di Corleone rimane l'unico in cui non sono presenti collaboratori di giustizia.

Dopo l'arresto di Riina avvenuto nel 1993, in Corleone stabilivano la propria dimora la moglie Antonina BAGARELLA ed i figli Maria Concetta, Lucia, Giovanni e Giuseppe Salvatore.

Il figlio Giuseppe Salvatore, tratto in arresto per il reato di associazione mafiosa ed estorsione, dopo avere scontato la pena, ha stabilito inizialmente la sua dimora in Corleone e, successivamente, a Padova, dove si trova attualmente, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Lo stesso, nei periodi festivi, è autorizzato a recarsi a Corleone presso l'abitazione della madre o della sorella Lucia. Il fratello maggiore, Giovanni, risulta attualmente detenuto e condannato alla pena dell'ergastolo per aver commesso quattro omicidi nell'anno 1995, mentre si trovava a Corleone.

Dopo la cattura di Salvatore Riina, la conduzione degli interessi della *famiglia* veniva affidata ai nipoti Giovanni e Francesco GRIZZAFFI, figli della sorella Caterina, indicati, già nel 1995 in un provvedimento del Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione, quali appartenenti all'organizzazione *cosa nostra* e, specificatamente, alla cosca dei *corleonesi*. In particolare, Giovanni GRIZZAFFI ha assunto la carica di *capo mandamento* di Corleone in assenza dello zio, gestendo, per conto di quest'ultimo, importanti interessi economici legati ad affari illeciti.

Attualmente, Giovanni Grizzaffi è detenuto, mentre il fratello Francesco si trova a Corleone, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora. Il terzo dei fratelli Grizzaffi, Mario, a seguito dell'Operazione *GOTHA*, nel 2006 è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di estorsione e, successivamente, condannato ad anni 8 di reclusione con sentenza del GUP di Palermo del 14.12.2007. Terminato di scontare la pena, lo stesso, trascorso un periodo in Piemonte unitamente alla moglie ...omissis ..., è successivamente tornato a Corleone.

Per completezza di informazione, si rappresenta che ...omissis ... è la sorella dell'avvocato ...omissis ..., cui l'Amministrazione del Sindaco Savona affiderà, nel tempo, diversi contenziosi stragiudiziali, dei quali si dirà in seguito.

Durante la latitanza di Bernardo Provenzano, gli interessi dell'*organizzazione* e di quest'ultimo, venivano curati dal nipote Carmelo GARIFFO, figlio della sorella Maria.

Il nome del Gariffo compariva, fin dal 1984, quale fiduciario e prestanome di Provenzano, già allora latitante. Il suo ruolo apicale, all'interno dell'organigramma mafioso corleonese, veniva accertato più volte, nel corso di differenti attività investigative svolte durante gli anni dalle Forze di Polizia. Numerosi collaboratori di giustizia come Giovanni BRUSCA, Giuseppe LA ROSA, Giuseppe MANISCALCO ed Angelo SIINO lo avevano, a più riprese, riconosciuto quale appartenente a *cosa nostra* e, già nel 1996, alcune indagini espletate per la cattura di Bernardo Provenzano, avevano messo in luce come Carmelo Gariffo, detto *il biondo,* fosse stato nominato "Reggente" della famiglia di Corleone. Lo stesso fu, pertanto, tratto in arresto nell'ottobre 1997 e scarcerato nel maggio 2002.

Tornato in libertà, chiese ed ottenne un posto da ragioniere all'interno della Cooperativa *Millennium* che, in quel periodo, si occupava della raccolta dei rifiuti nel comune di Corleone. Proprio a seguito dell'ingresso del Gariffo in qualità di socio nella cooperativa, il Prefetto pro-tempore di Palermo dispose la cancellazione della citata cooperativa dal Registro Prefettizio, con espresso riferimento alla sussistenza, in capo al Gariffo, delle *cause di decadenza e divieto di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.*

Vedremo poi come l'interesse di *cosa nostra* verso questo servizio proseguirà, sotto altra forma e attraverso il sistema degli affidamenti diretti, prima alla ditta ...omissis ... e successivamente alla società ...omissis ... legate tra di loro al punto che si potrebbe affermare che l'una è esternazione dell'altra.

Nel 2006, l'attività investigativa che portò alla cattura di Bernardo Provenzano, come noto avvenuta all'interno di una masseria sita in Corleone, mise in luce come Carmelo Gariffo fosse stato nominato *reggente* della locale famiglia mafiosa. Le indagini permisero, infatti, di definire gli esatti termini della posizione e del ruolo ricoperto dal Gariffo, che risultò essere incaricato della gestione dell'aspetto logistico della latitanza dello zio, ma anche tramite essenziale per la esecuzione degli ordini impartiti dallo stesso per il controllo delle attività economiche e la veicolazione delle somme di denaro riscosse a titolo di *messa a posto* dalle attività imprenditoriali operanti sul territorio.

Recentemente, la figura del Gariffo è stata ben stigmatizzata anche dai Giudici del Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Milano che, nel corpo dell'ordinanza (2013) di applicazione della misura di sicurezza della *casa lavoro*, hanno evidenziato come lo stesso sia da considerarsi socialmente pericoloso: *...condannato reiteratamente per il reato a delinquere di stampo mafioso...* omissis... *appartenente alla famiglia mafiosa di Corleone, ha curato ed assicurato la latitanza di Bernardo Provenzano* ...omissis ... *Il condannato è tuttora aderente alla consorteria criminale di stampo mafioso e non ha in alcun modo preso parte al trattamento penitenziario, dimostrandosi refrattario a qualunque forma di rieducazione.* Con queste motivazioni, lo stesso Organo lo ha, quindi, condannato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.

Nel tempo, le attività d'indagine condotte dalle Forze di Polizia, ed in particolare la recente Operazione *Grande Passo 3,* hanno consentito di accertare che, dopo l'arresto del sopra citato Giovanni Grizzaffi e la detenzione del Gariffo, il ruolo di *capo del mandamento* di Corleone è stato assunto da Rosario LO BUE, detto *chiummino*. Lo stesso ha stretti rapporti con le famiglie Riina e Provenzano, in quanto cognato di Francesco Grizzaffi (per avere, i due, sposato rispettivamente le sorelle ...omissis ...) e zio di ...omissis ... (a sua volta, genero di Carmelo Gariffo per averne sposato la figlia ...omissis ...). A loro volta, come già detto, Francesco Grizzaffi è nipote di Salvatore Riina e Carmelo Gariffo è nipote di Bernardo Provenzano.

Il Lo Bue, condannato nell'anno 1997 ad anni sei di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nel 2008 veniva nuovamente tratto in arresto per il medesimo reato nel corso dell'operazione *Perseo*. Lo stesso fu successivamente assolto in via definitiva in virtù dell'inutilizzabilità delle intercettazioni. Da ultimo, il Lo Bue è stato nuovamente arrestato, nel Novembre del 2015, sempre per il medesimo reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini, che hanno portato all'ultimo arresto del Lo Bue, sono iniziate nell'anno 2012 e, con tre filoni di attività investigative, sono sfociate nelle operazioni di Polizia Giudiziaria *Grande Passo 1,2* e *3*.

L'indagine *Grande Passo 1* ha preso le mosse dalla denuncia di un funzionario del comune di Chiusa Sclafani, vittima di un episodio estorsivo da parte della consorteria mafiosa.

L'approfondimento investigativo sulla vicenda ha permesso di evidenziare l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, dedita prevalentemente alla commissione di reati estorsivi con il tipico metodo mafioso, individuando nel contempo con esattezza ruoli e funzioni dei suoi appartenenti e permettendo, così, di ricostruire anche l'assetto della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano ed il suo completo inserimento all'interno del mandamento mafioso di Corleone.

Anche presso il comune di Palazzo Adriano è stato, infatti, disposto accesso ispettivo, tutt'ora in corso.

Supervisore della famiglia di Palazzo Adriano è risultato essere ...omissis ..., originario di Corleone, dipendente del comune di Corleone. Gli esiti investigativi hanno permesso di evidenziare nella figura del Di Marco, non soltanto la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Corleone, ma

anche il suo ruolo direttivo e di controllo sulla *famiglia* di Palazzo Adriano. Dalle indagini è emerso, infatti, che lo stesso rappresentava un punto di riferimento e di collegamento tra questa ed il mandamento mafioso di Corleone.

In tale ruolo, il ...omissis ... ha dimostrato capacità di intervenire personalmente per risolvere contrasti tra le diverse famiglie mafiose contermini. Privo di qualsivoglia precedente penale, lo stesso si presentava quale anonimo dipendente comunale. Rare sono state le sue frequentazioni con personaggi d'interesse operativo in pubblico, avendo lo stesso adottato ogni accorgimento per mantenere un atteggiamento di basso profilo che non insospettisse in alcun modo le Forze dell'ordine. Invero, Antonino Di Marco si è dimostrato essere capo assolutamente carismatico e molto determinato, con una vasta conoscenza, per sua stessa ammissione durante le conversazioni intercettate, delle dinamiche di *cosa nostra* e dei suoi personaggi più influenti, tra cui i noti Bernardo Provenzano e Giovanni Brusca, ne conosce e rispetta le regole, pretendendo che altrettanto facciano gli associati suoi sottoposti.

Del resto anche l'appartenenza familiare dello stesso non è da sottovalutare, ove si consideri che il fratello, Vincenzo Di Marco, fu tratto in arresto nel 1993 per favoreggiamento personale del boss Salvatore Riina, durante la sua latitanza. Fu condannato con sentenza passata in giudicato e, nel 1998, sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale. Era l'autista della moglie di RIINA, Antonina Bagarella e, quindi, un fedelissimo del capo storico di *cosa nostra.* Il giorno prima dell'arresto di Salvatore Riina, ...omissis ... fu filmato mentre usciva dal covo di via Bernini a Palermo, ...omissis .... In conclusione, quella che è emersa dalle indagini è la fotografia di una mafia che, sebbene ancora legata alle vecchie regole di *cosa nostra*, ha come principale mezzo di sostentamento i proventi delle estorsioni ed aggredisce prevalentemente i flussi pubblici di denaro, limitando l'intervento sulle attività economiche di privati.

Con il prosieguo delle indagini, poi scaturite nell'Operazione *Grande Passo 2*, le acquisizioni investigative, grazie anche alla collaborazione di alcune vittime di estorsioni, hanno permesso di ricostruire e delineare, tra l'altro, l'intero assetto delle famiglie mafiose di Palazzo Adriano e Villafrati ed i loro rapporti con il mandamento di Corleone.

In ultimo, con l'Operazione *Grande Passo 3*, eseguita nel novembre 2015, le acquisizioni investigative hanno permesso, come già detto, di individuare in Rosario Lo Bue (fratello di Calogero, già condannato per il favoreggiamento di Bernardo Provenzano) il *capo mandamento* di Corleone e di ricostruirne l'intero assetto. Nel corso delle indagini, Rosario Lo Bue si è dimostrato capo indiscusso, fautore di un'azione prudente, continuando così la linea di comando lasciatagli da Bernardo Provenzano. Proprio questo suo modo di condurre le attività del mandamento ha creato, negli anni, non poche fibrillazioni in seno alla famiglia mafiosa di Corleone. In particolare Antonino Di Marco, da sempre ritenuto vicino alle posizioni dell'altro storico boss corleonese Salvatore Riina, in più occasioni aveva contestato il modo con il quale il Lo Bue gestiva gli affari dell'organizzazione.

Queste divergenze tra soggetti riconducibili alle due storiche *famiglie* RIINA e PROVENZANO si manifestarono chiaramente allorquando i Lo Bue tentarono, invano, di estromettere la famiglia Di Marco dalla gestione di alcuni terreni al confine tra Monreale e Corleone. Per dirimere questa

controversia e per ristabilire l'ordine, fu necessario richiedere l'intervento, in prima persona, di Antonina Bagarella, moglie di Salvatore Riina, la quale, con ferma autorevolezza, richiamò all'ordine il capo mandamento.

La circostanza confermò, ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il perdurare, all'interno dell'organizzazione criminale, delle due anime contrapposte storicamente patrocinate da Bernardo Provenzano e Salvatore Riina. Emerse, inoltre, la costante e rigida applicazione di una fondamentale ed inderogabile regola di *cosa nostra,* ovvero quella di garantire il sostentamento economico agli affiliati detenuti, a maggior ragione se tale sostentamento è destinato ai familiari del capo indiscusso dell'associazione mafiosa, Salvatore Riina.

Nel corso delle indagini, condotte da ultimo dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo (*Grande Passo 3*), che, nel mese di novembre 2015 hanno condotto all'arresto di sei personaggi di spicco della mafia rurale del mandamento di Corleone (Vincenzo e Salvatore Pellitteri, Roberto e Salvatore Pellitteri, Pietro Pollichino e Rosario Lo Bue), sono emerse anche delle intercettazioni in cui i nuovi *padrini* parlavano di un progetto preparato per *far fuori* il Ministro dell'Interno, On. Angelino ALFANO. In particolare veniva ricostruito un incontro, avvenuto in data 06.09.2014 presso una masseria sita in agro di Contessa Entellina (PA), fra tre referenti territoriali dell'organizzazione criminale *cosa nostra*, rispettivamente di Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani e Contessa Entellina, tutti comuni facenti parte dell'area dell'Alto Belice, al confine con la provincia agrigentina. Tali soggetti, che vivevano nel mito di Salvatore Riina, ritenuto capo indiscusso di *cosa nostra,* progettavano piani di morte.

...omissis ...

Risultanze dell'accesso ispettivo

Dalle risultanze ispettive, compendiate nella relazione della Commissione di accesso è emersa la vicinanza e/o contiguità, vuoi per legami parentali, di amicizia, di frequentazione e/o di interessi economici, tra il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale e diversi esponenti della criminalità organizzata corleonese o di persone ad essa molto vicine, vuoi per una serie di procedimenti amministrativi, provvedimenti sindacali, di Giunta, scelte dell'Amministrazione non rispondenti a canoni di doverosa legalità e trasparenza, che hanno favorito soggetti vicini alla locale consorteria mafiosa, dei quali di seguito si riferisce compiutamente.

Rapporti parentali e di affinità e frequentazioni degli Amministratori e dei dipendenti del comune con soggetti controindicati, appartenenti o contigui alla famiglia mafiosa di Corleone

- *Il Sindaco*

...omissis ... la madre del Sindaco, ...omissis ..., sorella di ...omissis ..., cognato (per averne sposato la sorella) di ...omissis ..., pregiudicato per associazione mafiosa. Il nipote, ...omissis ..., è pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio. In particolare, tra i suoi precedenti emerge che, nel 2003, si è reso responsabile dell'omicidio volontario della convivente ...omissis ... e condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

Uno dei fratelli del Sindaco, ...omissis ..., già denunciato per il reato di ricettazione, furto di acqua, nonché per esercizio di caccia in area protetta è stato recentemente destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni adottato da questa Prefettura nella considerazione di accertati, consolidati rapporti con ambienti assolutamente controindicati, con riferimento, in particolare, alle famiglie GRIZZAFFI, PROVENZANO, Lo Bue e specificatamente con Leoluca LO BUE, figlio di Rosario Lo Bue oggi ritenuto capo del mandamento mafioso di Corleone e con Angelo PROVENZANO, figlio di Bernardo Provenzano.

Nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2012, presso un ristorante di Corleone, si è svolta una cena in sostegno dell'allora candidato sindaco ...omissis ..., poi risultata eletta, alla quale erano presenti tra gli altri, Leoluca LO BUE figlio del capo mafia Rosario LO BUE, nonché ...omissis ....

La vicinanza della famiglia Savona con i Lo Bue è, altresì, confermata dalla circostanza che il Sindaco di Corleone è stata cresimata da ...omissis ..., cognata di Rosario Lo Bue. Nel sottolineare l'alto valore simbolico che assume in Sicilia il vincolo di tali legami pseudo parentali, valore che interpreta connotazioni ancor più marcate all'interno delle consorterie mafiose, appare necessario dedicare spazio alla famiglia cui appartiene la citata ...omissis ....

La madrina del Sindaco appartiene ad una famiglia strettamente imparentata con esponenti di spicco o fortemente contigui con la mafia locale. La sorella di ...omissis ..., è infatti coniugata con il capomafia Rosario Lo Bue, mentre la sorella ...omissis ... è coniugata con il già citato Francesco Grizzaffi, nipote del boss di *cosa nostra* Salvatore Riina. Il duraturo e stretto rapporto tra la famiglia del Sindaco Savona e la famiglia Lo Bue è comprovato anche dalla circostanza che il fratello minore del Sindaco, ...omissis ..., è stato battezzato dallo stesso Rosario Lo Bue e dalla moglie di quest'ultimo, ...omissis ... (sorella della madrina di cresima del Sindaco).

Si soggiunge, infine, che la ...omissis ..., unitamente ai genitori, vive presso un immobile che i genitori stessi, circa dieci anni fa, hanno acquistato dai familiari di Bernardo Provenzano.

- La Giunta

Come già detto, la Giunta del comune di Corleone ha registrato, nel tempo, frequenti cambi di Assessori e di deleghe. Tra i suoi componenti, appare utile evidenziare le figure di:

- *...omissis* ..., Assessore con delega *a:* ...omissis ... *è* nipote (perché figlio della sorella) di *...omissis* ..., nel 1997, tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., unitamente a ...omissis

..., con la motivazione di *avere fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" ed essere inserito nella cosca capeggiata dal noto PROVENZANO Bernardo* e condannato alla pena di anni otto di reclusione..
Alcuni collaboratori di giustizia hanno accusato ...omissis ..., di essere *uomo d'onore* della famiglia di Marineo e di aver partecipato a riunioni con i latitanti mafiosi dell'epoca di più alta caratura, quali Bernardo Provenzano e Giovanni Brusca. A questi ultimi, avrebbe inoltre fornito assistenza e nascondigli sicuri.
Gli Organi di Polizia riferiscono che *lo* ...omissis ..., già da alcuni anni, si occupa della conduzione di una azienda agricola che comprende anche terreni di proprietà dello zio ...omissis .... Come si dirà successivamente, dalle indagini è emerso che l'ex assessore ...omissis ... unitamente al consigliere di maggioranza, tuttora in carica, ...omissis ... perorava, con l'impiegato comunale ...omissis ..., tratto in arresto per associazione mafiosa ed altro nel 2014 e successivamente condannato alla pena di anni 12 di reclusione, la causa di Carmelo Gariffo, nipote di Bernardo Provenzano, al fine di farlo assumere presso la ditta ...omissis ..., che stava eseguendo lavori per la realizzazione del Campo Polivalente "Giuseppe Letizia" nel Comune di Corleone.
Sul conto della ditta ...omissis ... si riferisce più diffusamente nel prosieguo della presente relazione.

- *...omissis* ..., Assessore con delega a: ...omissis ... risulta segnalato più volte in compagnia di *...omissis* ..., il quale è solito accompagnarsi a personaggi di particolare rilievo nel mondo della criminalità. Quest'ultimo è stato, infatti, più volte controllato in compagnia di Giuseppe Salvatore Riina e di Antonino CIAVARELLO, rispettivamente figlio e genero di Salvatore Riina, ...omissis .... Il giorno 24 febbraio 2015, in particolare, *il* ...omissis ... venivano segnalati mentre si accingevano ad entrare nel ...omissis ... di Corleone, all'interno del quale si trovava il mafioso Bernardo RIINA. Quest'ultimo si salutava affettuosamente con i due e, in particolare, con il ...omissis ... con il quale si scambiava il classico *doppio bacio*.

- *...omissis* ..., Assessore con delega ...omissis ....

A carico del predetto *...omissis* ..., emergono diverse frequentazioni con esponenti della locale criminalità. In particolare lo stesso, in diverse occasioni, veniva notato in compagnia di Francesco Grizzaffi e di Antonino Gariffo, cugino del noto Carmelo Gariffo. *...omissis* ... è, inoltre, fratello di *...omissis* ..., tratto in arresto, nell'agosto del 2009 unitamente ad altre quattro persone, poiché ritenuto responsabile dei reati di associazione a delinquere, di truffa, appropriazione indebita, calunnia, falsità ideologica in atto pubblico, insolvenza fraudolenta e rapina. Lo stesso, già titolare di una concessionaria di auto sita in ...omissis ..., ha più volte fornito veicoli di grossa cilindrata ad Angelo Provenzano, figlio di Bernardo. *...omissis* ... è, altresì, solito accompagnarsi anche con ...omissis ..., che ha favorito la famiglia mafiosa di Marineo, risultando l'intestatario di tre *trust*, contenenti i beni e le aziende riconducibili alla famiglia ...omissis ..., alla quale, nel mese di luglio 2015, il Tribunale di PALERMO – Sezione Misure di Prevenzione ha sequestrato un patrimonio stimato in un miliardo e 600 milioni di euro circa.

- *...omissis ...* figlio di *...omissis ...*, già tratto in arresto negli anni sessanta per associazione a delinquere durante una retata contro gli esponenti della mafia locale, nonché cognato di *...omissis ...*, dipendente comunale a tempo determinato part time, sottoposto dai Carabinieri di Corleone, nel 2010, agli arresti domiciliari per peculato e falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale. *...omissis ...*
- *...omissis ...*, risulta appartenere ad un contesto socio-familiare in cui si annovera la presenza di noti e pericolosissimi esponenti di spicco della criminalità mafiosa corleonese. Il padre dell'assessore, ...omissis ..., è cugino di Bernardo Provenzano (in quanto figlio di ...omissis ..., fratello di Giovanna, madre di Bernardo Provenzano), nonché cugino di Bernardo Riina, principale fiancheggiatore della latitanza di Bernardo Provenzano (la madre dell'assessore, ...omissis ..., è sorella di ...omissis ..., padre di Bernardo Riina). Il fratello dell'assessore, *...omissis ...*, è risultato, anni addietro, destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di guardia particolare giurata adottato dal Prefetto di Palermo, nonché del divieto di detenzione armi e munizioni. Il provvedimento, ritenuto legittimo dalla giustizia amministrativa, è stato adottato in relazione alle segnalate parentele del padre dell'assessore con Bernardo Provenzano e con Bernardo Riina, quest'ultimo principale fiancheggiatore della latitanza del predetto capo mafia. Il fratello dell'assessore, ...omissis ..., grazie alle segnalazioni di Giovanni Mercadante, arrestato nel luglio del 2006 e condannato, in via definitiva, per il reato associativo di stampo mafioso. ...omissis ... è coniugato con ...omissis ..., sorella del pregiudicato detenuto ...omissis ..., già sottoposto ad avviso orale e sorveglianza speciale della PS e tratto in arresto nel 2007 nell'ambito dell'operazione "Sancta Sanctorum" per spaccio di sostanze stupefacenti.

...omissis ... annovera numerosi precedenti penali, tra i quali il reato di danneggiamento in concorso, commesso con altre cinque persone, tutte ritenuti responsabili dell'asportazione e della distruzione di una targa toponomastica intestata ai giudici Falcone e Borsellino. Liborio Corato, ha intrattenuto rapporti di frequentazione con i fratelli ...omissis ... GARIFFO nonché con ...omissis ..., rispettivamente, nipoti e figlio di Bernardo Provenzano. La moglie *...omissis ...*, è cugina del Sindaco *...omissis ...*.

...omissis .... Il fratello *...omissis ...*, dipendente del comune di Corleone *...omissis ...*, è stato destinatario di un decreto di divieto detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Palermo in quanto il di lui figlio, ...omissis ..., risulta avere rapporti di frequentazione con soggetti di spicco della criminalità mafiosa ed, in particolare, con Giuseppe Salvatore Riina, figlio di Salvatore Riina.

- *Il Consiglio comunale*

In relazione ai consiglieri comunali, si riferisce quanto segue:

- ...*omissis* ... Il predetto, in data 21.10.2014, subiva il danneggiamento, seguito da incendio, di un escavatore. Nell'immediatezza delle indagini, il ...omissis ... riferiva di ricondurre l'atto delittuoso alla sua attività politica posta in essere in seno al consiglio comunale. Tale episodio suscitò enorme clamore nell'opinione pubblica, tanto che anche personaggi di spicco della locale consorteria mafiosa commentarono l'accaduto.

Da una conversazione intercettata nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria *Grande Passo 1*, risulta che Antonino Di Marco, appartenente alla locale famiglia mafiosa e del quale si dirà dettagliatamente in seguito, conversando con un imprenditore corleonese, affermava che il danneggiamento patito dal ...omissis ... era da ritenere una forma di ritorsione nei confronti dello stesso, poiché responsabile di una eccessiva vicinanza all'imprenditore ...omissis ..., con il quale aveva costituito una società di fatto, benché non legalmente formalizzata.

Quanto affermato dal Di Marco trovava riscontro, anche, nell'attività d'indagine svolta dal locale Commissariato, dalla quale emergeva che l'escavatore danneggiato, benché fosse nella disponibilità del ...*omissis* ..., in realtà risultava di proprietà di ...omissis .... Il ...*omissis* ..., dichiarava agli investigatori di aver acquistato il mezzo dall'imprenditore ...*omissis* ..., ma di non aver ancora provveduto al relativo passaggio di proprietà.

La circostanza apparirà più significativa quando si andrà ad illustrare dettagliatamente il personaggio dello ...*omissis* ..., i suoi rapporti con la locale consorteria mafiosa ed i numerosi lavori nei quali lo stesso risulterà presente.

- ...*omissis* ... è cognato di ...omissis ..., figlia di ...omissis ... anch'essi arrestati perché fiancheggiatori e vivandieri di Bernardo Provenzano durante il periodo trascorso in latitanza. ...omissis ... è anche nipote del più volte citato Rosario Lo Bue, capo mandamento di Corleone.

Il Consigliere ...omissis ... è coniugato con ...omissis ..., la cui madre, ...*omissis* ..., è sorella di Liborio SPATAFORA, già arrestato per associazione mafiosa e riciclaggio e sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ritenuto vicino alla famiglia RIINA-BAGARELLA. Tra Liborio Spatafora e la famiglia RIINA-BAGARELLA, pur non essendovi vincoli di parentela, esistono comunque legami importanti, in quanto Liborio Spatafora è figlioccio di cresima di Calogero Bagarella, quest'ultimo a sua volta padrino di ...omissis ..., e quindi *legato a doppia maglia* con Salvatore Riina.

...*omissis* ... si era interessato affinché l'imprenditore aggiudicatario dei lavori assumesse nella sua ditta il mafioso, appena scarcerato, Carmelo GARIFFO, nipote e fiancheggiatore del capomafia Bernardo Provenzano. Della vicenda si dirà successivamente in maniera esaustiva.

- ...*omissis* ... vicino ai fratelli ...omissis ... Grizzaffi, nipoti di Salvatore Riina, nonché in strettissimi rapporti con ...*omissis* ... cognato, dei fratelli Giacomo, Giovanni e Giuseppe TAORMINA, appartenenti alla *cosca di San Lorenzo* di Palermo. ...omissis ..., nel 1987, è stato condannato per omissione di atti d'ufficio, epoca in cui rivestiva la carica di Assessore ai LL.PP. del

Comune di Corleone, nonché...omissis ... lo stesso è uso frequentare Giovanni MARINO, nipote del capo mafia Luciano LEGGIO. Il Marino, già detenuto per associazione mafiosa e omicidio, è attualmente sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

- ...*omissis* ..., risulta essere nipote di Giovanni Grizzaffi nonché di ...omissis ... Riina. Il Grizzaffi è, infatti, coniugato con ...omissis ..., sorella di ...omissis ..., padre del consigliere comunale. Il consigliere ...omissis ..., nel 2015, è stato destinatario di un decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente adottato da questo Ufficio. Nello stesso anno gli è stato, altresì, notificato il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia con espresso richiamo al contesto familiare.

- *I dipendenti comunali*

Presso il Comune di Corleone prestano servizio attualmente 233 dipendenti, di cui 66 con contratto a tempo pieno e indeterminato, 102 ex articolisti, con contratto a tempo determinato e part time e 65 lavoratori ASU (ex LSU).

Come già evidenziato per gli Organi elettivi del comune, anche la struttura amministrativa dell'ente è stata oggetto di diversi provvedimenti che, non soltanto ne hanno modificato l'organigramma iniziale, ma hanno determinato frequenti cambi dei Responsabili dei settori stessi. L'apparato amministrativo era sempre stato articolato in sei settori, fintanto che, con provvedimento sindacale del maggio 2015, sono stati creati due ulteriori settori tecnici posti alle dipendenze di personale con contratto a tempo determinato e part time, cui sono state attribuite mansioni sottratte a quelli già esistenti. Con tali provvedimenti, i settori del Comune sono quindi passati da sei ad otto, con conseguente riduzione delle competenze attribuite in precedenza agli unici due dirigenti tecnici di ruolo del Comune, vincitori di concorso pubblico, ...omissis ....

Secondo quanto riferito dai consiglieri ...omissis ... nel corso della seduta consiliare dell'11 maggio 2015, cui era presente personale del locale Commissariato, l'iniziativa di nominare i due nuovi capi settore sarebbe stata assunta personalmente dal Sindaco, senza consultazioni con la maggioranza consiliare e con la Giunta.

Come vedremo più avanti nella parte dedicata al servizio "gestione rifiuti", la trattazione della predetta materia sarà sottratta al dirigente dell'Ufficio tecnico, che da alcune intercettazioni era risultato *soggetto inavvicinabile* dalla consorteria, e affidata ad un dipendente, con contratto a tempo determinato e part time, preposto ad un settore creato ad hoc, costituendo quindi il presupposto per l'adozione di provvedimenti sindacali di affidamento del servizio, senza gara ad evidenza pubblica.

Tra i dipendenti comunali, si segnalano i seguenti nominativi di interesse:

- DI MARCO Antonino, custode del campo sportivo di Corleone. In data 23 settembre 2014, i Carabinieri lo traevano in arresto in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, dei reati di estorsione ed associazione per delinquere di stampo mafioso. In data 22.02.2016, lo stesso è stato condannato in primo grado alla pena di anni dodici di reclusione.

Come si dirà dettagliatamente nel capitolo dedicato alla vicenda ...omissis ..., a seguito di attività di intercettazione all'interno degli uffici del suddetto campo sportivo comunale, si apprendeva che in tale luogo venivano svolti incontri tra soggetti affiliati mafiosi, per programmare attività delittuose e veniva in luce il ruolo centrale dallo stesso ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale.

Il fratello, Vincenzo Di Marco, è considerato uomo di fiducia di Salvatore Riina, in quanto è stato autista della moglie di Riina, Ninetta Bagarella e dei figli, con i quali è stato visto uscire dalla residenza del boss, alla guida di un'autovettura, il giorno dell'arresto dello stesso Riina;

- ...omissis ... Risulta più volte segnalato in compagnia del pregiudicato ...omissis ..., nonché di ...omissis .... Quest'ultimo usa accompagnarsi con noti mafiosi locali, quali il citato ...omissis ..., figlio di Rosario.

In data 10.09.2013, il predetto ...omissis ... è stato, altresì, notato a Corleone, in compagnia del mafioso sopra indicato, nonché di Rosario Lo Bue e del di lui figlio ...omissis ....

Ed ancora, in data 22.04.2015, è stato visto salutare affettuosamente il mafioso Bernardo RIINA di Corleone, fiancheggiatore del boss Bernardo Provenzano, con il quale faceva accesso all'interno del "...omissis ...;

- ...omissis ..., impiegato a tempo determinato e part time presso l'U.T.C. comunale. Responsabile, al momento dell'accesso ispettivo, del Servizio di Igiene ambientale.

Il predetto è fratello di ...omissis ..., con precedenti penali per bancarotta fraudolenta ed estorsione. Entrambi sono cugini, in quanto figli di fratelli, del mafioso Carmelo Gariffo. Antonino GARIFFO è stato anche fiancheggiatore del cugino Carmelo;

- ...omissis ... è stato controllato in diverse occasioni mentre si accompagnava con persone vicine alla criminalità, tra cui Antonino BRUNO, attualmente detenuto per reati di mafia, Rosario LO PICCOLO, pluripregiudicato ed ex detenuto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale della PS, personaggio vicino alla famiglia mafiosa di Salvatore Riina, nonché con Salvatore MAIORANA, pregiudicato, già sottoposto alla Sorveglianza Speciale della P.S. e con Giuseppe Salvatore Riina, attualmente residente a Padova, figlio del boss Salvatore;
- ...omissis ..., è sorella convivente del detenuto ...omissis ..., tratto in arresto dai Carabinieri di Corleone nel 2015 per estorsione aggravata, nell'ambito delle indagini susseguenti all'arresto del dipendente comunale ...omissis ...;
- ...omissis ... è cugino di ...omissis ... e del detenuto ...omissis ...;

...omissis ...;

- ...omissis ... sottoposto, nel 2010, agli arresti domiciliari perché accusato di peculato e falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale. ...omissis ...;
- ...omissis ...;

- ...omissis ... *è stato* segnalato nel novembre 2013, in compagnia del mafioso Bernardo Riina. ...omissis ...;
- ...omissis ...;
- ...omissis ...;
- ...omissis ... ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Marineo;
- ...omissis .... *è* solito accompagnarsi con personaggi di spicco della mafia di Corleone e, in particolare, con Carmelo Gariffo e con ...omissis ...;
- ...omissis ... fratello dell'assessore ...omissis .... Nel 2012, il Prefetto di Palermo ha emesso nei suoi confronti decreto di divieto detenzione armi e munizioni in quanto il figlio convivente ...omissis ..., risulta avere rapporti di frequentazione con soggetti di spicco della criminalità mafiosa e, in particolare, con Giuseppe Salvatore Riina;
- ...omissis ... *è* cugino (in quanto figli di fratelli) ...omissis ..., coniugato con ...omissis ..., figlia di Rosario Lo Bue.

Procedimenti, atti e circostanze da cui è possibile trarre un giudizio di permeabilità della Amministrazione comunale.

Si riportano di seguito con circostanziati riferimenti le risultanze di attività infoinvestigative e degli accertamenti ispettivi esperiti dalla Commissione di accesso sugli atti del Comune, che mettono in evidenza illegittimità del procedere amministrativo e scelte che hanno favorito soggetti e/o ditte vicine alla locale famiglia mafiosa.

A. ***Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani***

Il comune di Corleone, unitamente ad altri 16 comuni della zona, faceva parte dell'ATO PA 2, dichiarato fallito nel dicembre del 2014.

Ai fini della raccolta, l'ATO si era avvalso della società, oggi anch'essa in fallimento, ...omissis ... a capitale pubblico. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il servizio stesso, veniva creata una nuova società di scopo ...omissis ... anch'essa a capitale pubblico, cui aderivano tutti i comuni dell'ATO PA 2. Anche questa non è stata, però, in grado di gestire il servizio.

Con legge regionale n. 9/2010, integrata dalla legge regionale n. 3/2013, è stata prevista per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'istituzione da parte dei comuni, in forma singola o associata, delle Aree di Raccolta Ottimale (ARO). Nel 2014 il comune di Corleone era

pronto alla costituzione dell'ARO, in quanto il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale aveva predisposto tutti gli atti necessari per l'approvazione definitiva del Consiglio comunale in data 30 aprile 2014. L'atto non sarà deliberato . Nel frattempo il Sindaco Savona ha disposto, dapprima numerosi interventi sussidiari nei confronti dell'ATO, incaricando del noleggio dei mezzi la società ...omissis ... riconducibile a ...omissis ..., soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa dei Lo Bue del quale si dirà ampiamente in seguito. Si tratta di dichiarati interventi sussidiari nei confronti dell'ATO disposti dal Sindaco per il nolo a caldo di mezzi da adibire alla raccolta ed al conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, insistenti presso le mini isole ecologiche site in zone periferiche e nel centro abitato del comune. Per detti interventi erano state liquidate fatture per un totale € 52.748,11.

In data 3 febbraio 2015, con propria Ordinanza n. 5 - il Sindaco ha affidato, ancora una volta, alla ...*omissis* ..., il medesimo servizio.

Tuttavia, il 5 febbraio 2015 con Ordinanza Sindacale n. 6, preso atto di quanto rilevato dall'ufficiale sanitario, il Sindaco dichiara lo stato di emergenza igienico-sanitaria ed affida il suddetto nolo a caldo alla ...*omissis* ...., senza una revoca espressa del precedente affidamento in favore della ...*omissis* ..., avvenuto solo due giorni prima. A partire dal 5 febbraio 2015, a seguito del fallimento dell'ATO, nell'asserito presupposto di una emergenza igienico sanitaria segnalata dall'Ufficiale sanitario, il sindaco adotta reiterate ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, affidando, di fatto, ad una società privata, con carattere di continuità, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e assegnando alla predetta il nolo di mezzi con autisti fino al mese di settembre. Il predetto contratto alla ...*omissis* .... sarà stipulato nel mese di ottobre 2015.

Prima dell'affidamento dell'incarico, l'Amministrazione comunale ha richiesto il preventivo a sei imprese, da far pervenire entro 24 ore, in assenza di regolamentazione del servizio richiesto. Hanno presentato il preventivo soltanto la ...*omissis* ... e la ...*omissis* .... L'offerta prescelta è stata quella della ...*omissis* ... di Bolognetta, che dagli accertamenti informativi è risultata avere forti cointeressenze con la predetta *omissis*.., delle quali si dirà più avanti.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione di accesso hanno rilevato che i noli contratti dall'Amministrazione celano un vero e proprio affidamento di appalto del servizio, atteso che presso i competenti uffici comunali non esiste alcuna struttura interna deputata a tale gestione. Il settore Igiene ambientale del comune si limita, infatti, a curare soltanto l'aspetto contrattuale e la liquidazione delle relative fatture.

Soltanto con un atto del VII settore datato maggio 2015 (registrato in un Repertorio interno di settore e non nella raccolta ufficiale dell'ente) viene redatta una scrittura privata a firma del

Responsabile ...omissis ... in cui non si parla più di *nolo a caldo* (come indicato nell'O.S. n. 6 del 05.02.2015), ma si regolamenta, per la verità in maniera assai approssimativa, un vero e proprio *appalto di servizio*, con l'indicazione di un costo giornaliero, ma senza precisazione della durata del servizio stesso.

Soltanto dalla lettura della delibera consiliare n. 90 dell'agosto 2015 è possibile rilevare gli importi corrisposti, dall'inizio dell'anno 2015 e fino a quel momento, alle due società ...*omissis* ... e ...*omissis* .... L'atto deliberativo contiene, infatti, una tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati, dalla quale emerge che la *omissis* incaricata della raccolta e del conferimento in discarica dei R.S.U. (per il periodo 1 Gennaio – 4 Febbraio 2015) ha avuto liquidato fatture per un totale di € 47.770,51. La ...omissis ... - per il periodo Febbraio/Giugno 2015- si è vista liquidare fatture per un totale di € 591.860,68.

Nel successivo mese di settembre 2015, rilevato il perdurare dell'emergenza e senza alcun cenno alla immotivatamente sospesa procedura relativa alla istituzione dell'ARO prevista dal Legislatore, con O.S. n. 57 adottata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, il nolo è stato nuovamente affidato alla ...omissis .... a decorrere dall'01.10.2015 *e fino al ripristino delle condizioni ordinarie di gestione rifiuti.*

Anche questa volta, l'affidamento alla ...omissis .... è avvenuto a seguito di procedura urgente e ristretta.

In particolare, nel mese di settembre, con lettera recante un protocollo di settore e, quindi, non registrata al protocollo generale informatico, ...omissis ... ha richiesto, sempre alle medesime precedenti imprese (non iscritte all'albo delle ditte di fiducia del comune) un preventivo giornaliero per il nolo a caldo da affidare. Sono pervenuti al comune tre preventivi e, nell'ordinanza sindacale, si dà atto che quello più *vantaggioso* per l'ente è quello prodotto dalla ...omissis ...., alla quale è stato, pertanto, affidato il nolo. In nessun atto, sono stati indicati i criteri che hanno determinato la valutazione dell'*offerta più vantaggiosa*, secondo i principi fissati dal Codice degli Appalti. Appare verosimile che sia stata scelta, molto più semplicemente, l'offerta più bassa.

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, questa volta il comune ha sottoscritto, con la società sopra indicata, due contratti, stipulati in forma pubblica ma privi dei più elementari requisiti dell'atto pubblico (Rep. n. 3699 del 5 novembre 2015 e Rep. n. 3705 del 15 febbraio 2016, questa volta registrati al Repertorio ufficiale dell'ente), e cioè l'esatta durata del contratto e la specificazione del costo del servizio in un arco temporale preciso.

Entrambi gli atti indicano il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'impresa, ma fissano il termine contrattuale dell'appalto all'*esaurimento delle risorse impegnate*. Così che il primo contratto, a fronte di una somma impegnata pari ad € 176.000, coprirà, di fatto, i mesi di ottobre e novembre 2015. Il secondo, a fronte di una somma impegnata pari ad € 100.000, coprirà un periodo che ha inizio l'01.12.2015 ma la cui fine non era ancora nota agli uffici comunali competenti, fintanto che ha avuto luogo l'accesso ispettivo.

Appare utile rilevare, inoltre, che i suddetti contratti sono stati sottoscritti quando era già in vigore un nuovo atto di indirizzo con il quale la Giunta, nel mese di novembre 2015, assegnando a se una competenza assai impropria, aveva dichiarato cessato lo stato di emergenza igienico-sanitaria già proclamato con Ordinanza sindacale ed aveva dato incarico al predetto Responsabile del VII settore *(...omissis ...)* di ripristinare il servizio di raccolta differenziata, con regolare procedura di gara.

E' evidente che, anche con l'Ordinanza sindacale del settembre 2015 (della quale si è detto sopra), come già avvenuto con la precedente Ordinanza del mese di febbraio dello stesso anno, il comune ha preferito fare ricorso ad una procedura, negoziata, tra imprese pre-individuate, piuttosto che indire una gara ad evidenza pubblica, come avrebbe dovuto in relazione al considerevole importo complessivo dell'appalto di cui trattasi.

Per completezza di informazione occorre rappresentare che, nel maggio del 2015 e per la durata di un solo mese, il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stato affidato alla Società *...omissis ...* seguendo le indicazioni fornite dalla SRR Palermo Ovest (subentrante all'ATO e della quale il comune di Corleone fa parte), non ancora operativa.

Tale affidamento è avvenuto, secondo precise direttive del Sindaco, al medesimo costo sostenuto dall'ente per la gestione straordinaria già affidata a ditta privata che, per la prima volta, viene ufficialmente quantificato in € 80.905,00 mensili. Allo scadere dell'affidamento di cui sopra, senza alcun altro atto formale, la gestione del servizio è tornata alla società *...omissis ...*

Si è detto innanzi che il Legislatore regionale ha previsto con legge regionale 9/2010 la costituzione delle A.R.O. cosiddette *...omissis ...*, organismi che avrebbero dovuto sostituirsi agli ATO, oggi in liquidazione o dichiarati falliti, e che possono redigere piani di intervento ed effettuare bandi di gara per la gestione del Servizio rifiuti con il compito di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nel comune di riferimento o nei comuni aderenti in convenzione

L'Amministrazione Comunale di Corleone, già nell'aprile del 2014, era in grado di far approvare dal Consiglio Comunale sia la costituzione dell'A.R.O. sia il Piano di Intervento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul proprio territorio.

Infatti, *...omissis ...* (Responsabile fino a maggio 2015 del V settore del comune cui faceva capo, tra gli altri, anche il servizio di igiene ambientale) nell'anno 2014, aveva sottoposto alla Giunta una proposta di deliberazione che prevedeva l'istituzione dell'ARO in forma singola, coincidente con la delimitazione territoriale del comune, e l'adozione del relativo Piano di intervento, nel quale era stata svolta un'attenta analisi dei costi che, riepilogata, aveva portato ad un prezzo da porre a base d'asta di € 10.323.253,79 - IVA compresa, per la durata di 7 anni.

Il progetto, che prevedeva l'intensificazione della raccolta differenziata già in corso, era stato approvato dalla Giunta municipale che, con deliberazione del gennaio 2014, ne aveva disposto l'inoltro al Consiglio comunale.

Poco dopo l'avvenuta approvazione, lo stesso *...omissis ...* era stato invitato, nel corso dei lavori della I Commissione consiliare, a rimodulare il suddetto Piano, allo scopo di introdurre alcune

modifiche che ne avrebbero contenuto i costi. Il progetto era stato, pertanto, rielaborato secondo le indicazioni fornite al Dirigente, addivenendo ad una riduzione del prezzo a base d'asta che veniva quantificato in € 8.833.605,15.

Lo stesso era stato, quindi, nuovamente approvato con deliberazione dell'aprile 2014 dalla Giunta che, ancora una volta, ne aveva disposto l'inoltro al Consiglio.

Il nuovo progetto veniva, quindi, portato all'esame del Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile 2014 ma, inaspettatamente nel corso della seduta stessa, il Sindaco dichiarava di ritirare il progetto, facendo riferimento all'Ordinanza con la quale, soltanto il giorno precedente, il Presidente della Regione aveva prorogato al 30 settembre dello stesso anno il termine ultimo per l'approvazione, da parte dei comuni, dei relativi Piani di intervento.

Si tratta in realtà di una decisione di cui non si comprende la ragione, tenuto conto che la proroga presidenziale è stata disposta nell'ottica di dare un ulteriore termine ai Comuni che, a quella data, non erano ancora riusciti ad istituire gli ARO in forma singola o associata, non si comprende cosa abbia indotto l'Amministrazione comunale di Corleone a rinviare, sine die, l'approvazione di un Piano già definito ed anche rivisto alla luce delle osservazioni formulate dalla competente Commissione consiliare.

Da quel momento in poi, l'argomento non verrà più riproposto in Consiglio, mentre, nel mese di febbraio 2015, verrà dichiarato lo stato di emergenza e prenderà avvio la gestione straordinaria del servizio di cui si è già detto.

Il Sindaco, inoltre, con propria nota del 27 aprile 2015, dava disposizione di predisporre gli atti amministrativi relativi alla modifica del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con l'istituzione, in particolare, di due nuovi settori tecnici: Settore VII "Igiene ambientale" e Settore VIII "Cultura e sviluppo economico". L'istituzione dei due nuovi Settori è stata richiesta dal Sindaco con la nota di cui sopra, che non indica alcuna motivazione al riguardo. Le modifiche richieste sono state introdotte, quindi, con delibera di Giunta municipale n.65 dell'8 maggio 2015. Con successivo provvedimento sindacale n.44 dell'11 maggio 2015, ...*omissis* ..., dipendente con contratto a tempo determinato e part time, è stato nominato, dal Sindaco, Responsabile del VII Settore "Igiene Ambientale". Quest'ultimo, con propria determina del 22 maggio, e quindi a pochi giorni dal suo incarico, ha nominato quale Responsabile del Servizio "Igiene ambientale", proprio ...omissis ..., fratello di ...omissis ..., entrambi cugini del mafioso Carmelo Gariffo.

Da quella data, quindi, la materia dei rifiuti, già di competenza dell'ing. ...omissis ..., capo dell'ufficio tecnico del Comune di Corleone, in quanto vincitore di concorso pubblico, è transitata, senza alcuna motivazione oggettiva, nel settore di nuova costituzione diretto *omissis*.

Appare verosimile immaginare che, non potendo revocare l'incarico ...*omissis* ..., dirigente di ruolo, il Sindaco Savona abbia provveduto ad istituire un settore ad hoc cui assegnare la materia dei rifiuti.

La creazione del nuovo settore di Igiene ambientale coincide temporalmente anche con un avvicendamento tra gli Assessori con delega all'ambiente. Nel maggio 2015, infatti, l'Assessore

...omissis ... ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito dal nuovo Assessore ...omissis ..., delle cui vicende familiari si è già detto nel paragrafo relativo alla Giunta municipale.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, appare verosimile che la scelta dell'Amministrazione di bloccare le procedure relative alla istituzione dell'ARO, possa essere stata dettata dalla volontà di proseguire negli affidamenti diretti, attraverso il richiamo all'art. 191 del D.Lgs n.152/06, atteso che la gara ad evidenza pubblica per la scelta del contraente alla quale avrebbe dovuto far ricorso l'ARO per l'affidamento del servizio in argomento per il periodo temporale di sette anni, (come previsto dal legislatore regionale), sarebbe stata di competenza ...omissis ... in ossequio alla Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12.

Il permanere dell'asserito stato di emergenza igienico – sanitario è stato prodromico all'affidamento della gestione dei rifiuti sempre alla medesima impresa, individuata con reiterate ordinanze sindacali.

Nel corso dell'accesso, proprio quando la Commissione ha concentrato la propria attenzione sul servizio rifiuti, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune un "Avviso di Procedura Negoziata", a firma di ...omissis ..., Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale, e controfirmato *...omissis* ... nella qualità di Responsabile del VII settore, relativo ad una gara, da svolgersi con procedura negoziata, ex art. 57, commi 2 e 6 D.lgs. 163/2006, per la gestione del *...omissis* ....

La durata dell'affidamento è stata indicata in tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, *prorogabile se necessario.* L'importo complessivo dell'appalto è stato fissato in € 219.000, di cui a base d'asta € 195.000.

La durata limitata del servizio da affidare e l'importo posto a base d'asta (assai più basso del costo attuale del servizio, svolto senza raccolta differenziata) hanno consentito di mantenere l'appalto all'interno del comune, assicurando, nel contempo, che alla gara partecipassero un numero molto ristretto di imprese.

Un'attenzione particolare meritano alcune delle imprese invitate alla gara dal comune: la *...omissis* ... che è l'attuale gestore del servizio, la *...omissis* ..., in cui è parte la *...omissis* ... e del cui consiglio di Amministrazione fa parte *...omissis* ..., coniugato con *...omissis* ..., nipote di *...omissis* ... e, quindi, cugina di ...omissis ... e la società cooperativa *...omissis* ..., il cui amministratore unico è stata, nell'anno2014, *...omissis* ....

Nella lettera di invito sono stati richiesti requisiti di carattere tecnico-organizzativo che sono apparsi strumentali a ridurre il numero dei partecipanti, tra cui un *...omissis* ... – si legge sempre nella lettera di invito – *...omissis* ... .

Inoltre, la previsione dell'importo posto a base d'asta (€ 195.000 per la durata di tre mesi), di molto inferiore rispetto a quello sostenuto in regime emergenziale quando anche la raccolta differenziata era stata sospesa, è stata determinante a far registrare uno scarso interesse all'appalto da parte delle imprese di settore: alla procedura hanno, infatti, partecipato soltanto quattro imprese. L'appalto non è stato affidato, poiché tutti i partecipanti, compresa la ...omissis ...., sono risultati

carenti dei requisiti richiesti. Attualmente il servizio è ancora svolto dalla ...omissis .... in virtù dei citati provvedimenti sindacali.

- *Le società T.E.S. e NO.VE.MA e la loro vicinanza ai corleonesi.*

La ...*omissis* .... è una società a responsabilità limitata iscritta in Anagrafe tributaria dall'agosto 2013, il cui Legale rappresentante è ...*omissis* ....

Le sedi legali della ...*omissis* ... e della ...*omissis* ... (affidataria, come già detto, di diversi interventi sussidiari nell'anno 2014) sono ubicate entrambe sulla ...omissis ... con ingressi uno di fronte all'altro.

L'amministratore unico della ...*omissis* ..., che dal giugno 2011 al febbraio 2012 è stato membro del consiglio di Amministrazione della ...*omissis* ..., è figlio di ...*omissis* ..., già dipendente della medesima ...*omissis* ... dal 2005 al 2012, periodo in cui la società è stata amministrata dal già citato ...omissis ....

La maggior parte dei dipendenti della ...*omissis* ... proviene dalla ...*omissis* ...

La ...*omissis* ... appare a tutti gli effetti una *costola* della ...*omissis* ...

La ...*omissis* ... è oggi amministrata da ...*omissis* ..., socio al 99%. Lo stesso risulta segnalato, dalla Polizia Provinciale di Palermo, per attività di rifiuti non autorizzata. La restante quota dell'1% appartiene a tale ...*omissis* ..., già condannato per omicidio colposo nell'anno 2001.

...*omissis* ... è figlio di ...omissis ..., ...*omissis* ... dell'impresa in parola, il quale è stato, anche, detentore di quote capitali della ...*omissis* ..., tra i cui soci figurava anche ...*omissis* ... , figlioccio di battesimo di Tommaso CANNELLA. Quest'ultimo ritenuto capo della famiglia mafiosa di Prizzi (PA), più volte tratto in arresto, è stato, da ultimo, condannato in via definitiva nel novembre del 2011, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e sottoposto al regime carcerario del 41 bis.

Dagli atti d'archivio delle Forze di Polizia è emerso che ...*omissis* ... è stato indicato in un *pizzino* rinvenuto nel 2001 all'interno del covo utilizzato dal noto Benedetto SPERA, già capo famiglia di Belmonte Mezzagno (PA) e capo mandamento, riconducibile a Bernardo Provenzano.

In una successiva circostanza, è stato rinvenuto un altro *pizzino* scritto da Angelo PROVENZANO, figlio di Bernardo, dalla cui analisi gli inquirenti hanno dedotto che lo stesso informava il padre di voler acquistare dei terreni, tramite alcune persone, tra cui proprio...omissis ....

All'interno del covo ove è stato catturato Provenzano, è stato, inoltre, rinvenuto un calendario pubblicitario della rivendita auto ...*omissis* ..., con sede a ...omissis ..., di proprietà proprio di ...*omissis* ..., della moglie ...*omissis* ... e del loro figlio ...*omissis* ....

Già nel 2005, il ...*omissis* ... veniva notato a Bolognetta, unitamente al figlio ...omissis ..., in compagnia di ...*omissis* ..., condannato per associazione di tipo mafioso ed in vita ritenuto capo della *famiglia* di Bolognetta.

L'altra società di interesse, la ...*omissis* ..., è amministrata da ...*omissis* ..., socio unico. La società, costituita nell'agosto del 2013 ed attiva dal successivo mese di settembre, nasceva come impresa di ...*omissis* .... Soltanto nel marzo 2014, la stessa ha ampliato la propria ragione sociale con l'inserimento dell'attività di ...*omissis* ....

Padre di ...*omissis* ... è ...*omissis* ..., controllato, nel 2013 in provincia di Messina, unitamente a ...omissis ...' nipote acquisito di Antonino CHINNICI, ucciso in un agguato di mafia nel maggio del 2009, e nipote di Salvatore COSTANTINO, vittima di tentato omicidio nel 1994.

...omissis ... (oggi Amministratore unico della ...omissis ...) ha già ricoperto la carica di consigliere in seno alla ...*omissis* ... alle cui dipendenze ha anche prestato attività lavorativa il padre ...omissis ....omissis ..., sorella convivente di ...omissis ..., ha ricoperto, nel 2014, la carica di amministratore unico in seno alla società cooperativa ...omissis ... con sede a Palermo, all'interno della quale aveva ricoperto la medesima carica (negli anni 2002-2006) ...omissis ..., di cui sopra.

...omissis ... ha, invece, ricoperto la carica di socio amministratore e liquidatore della società ...*omissis* ..., in seno alla quale ricopriva la carica di socio amministratore anche ...omissis ....

Quest'ultimo, già sottoposto al divieto di detenzione armi e munizioni, è cognato di Tommaso Cannella, capomafia storico di Prizzi, già in società, come detto, con ...omissis ....

...omissis ..., assieme al fratello ...omissis ..., fino alla metà degli anni '90, era anche socio di Pietro CIRECO, attuale esponente della famiglia mafiosa di Bolognetta.

La società costituita dai predetti era la ...*omissis* ... con sede in Villafrati. A seguito della cessione delle quote dei fratelli ...omissis ... agli altri soci, l'impresa assunse la denominazione di ...omissis ..., successivamente sottoposta ad amministrazione giudiziaria nell'ambito del procedimento penale instaurato per il reato di associazione mafiosa nei confronti di Pietro Cireco.

Dagli atti in possesso degli organi investigativi è emerso chiaramente che i rapporti commerciali tra ...omissis ... sono duraturi negli anni.

In particolare, nell'anno 2004 i Comuni di Prizzi e Corleone, a seguito di convenzione stipulata tra le due Amministrazioni Comunali, appaltavano all'impresa ...*omissis* .... di Alcamo, i lavori pubblici relativi alla realizzazione di una centrale eolica nelle campagne tra i predetti territori.

Nel corso dei lavori, protrattisi fino all'anno 2008, la locale Arma dei Carabinieri, a seguito di una denuncia sporta da tale ...*omissis* ..., svolse delle indagini al fine di verificare l'eventuale ingerenza da parte della locale organizzazione mafiosa.

Le risultanze di detta attività investigativa confluirono nel procedimento penale N.R.G. 13030/03 curato dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

...*omissis* ... nella sua denuncia, tra le altre cose, aveva riferito di essersi incontrato, qualche tempo prima, con ...*omissis* ..., titolare di un'impresa di fornitura di mezzi d'opera e socio di

...omissis ..., venendo a conoscenza, in quella circostanza per bocca del suo interlocutore, che l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della centrale eolica era subordinata alle determinazioni di Rosario LO BUE, al quale lo stesso *...omissis* ..., per il tramite del *...omissis* ..., aveva dovuto rivolgersi per fornire i propri mezzi d'opera all'impresa individuale *...omissis* ... di Prizzi, esecutrice in subappalto dei lavori.

...omissis ... aveva, altresì, informato il *...omissis* ... che, se avesse avuto intenzione di fornire il calcestruzzo nei medesimi lavori, avrebbe dovuto ottenere il preventivo avallo del Lo Bue.

Per meglio delineare la figura di *...omissis* ..., si rappresenta che lo stesso, nel 2002, è stato tratto in arresto unitamente a Giuseppe Salvatore RIINA, figlio di Salvatore Riina, nell'operazione antimafia, *...omissis* .... Lo stesso è figlio di *...omissis* ... e fratello di *...omissis* ..., entrambi tratti in arresto, nell'operazione *...omissis* ..., unitamente al Sindaco pro tempore di ...omissis ..., ...omissis ... ed al suocero di *...omissis* ..., Bartolomeo CASCIO, ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Roccamena.

Quanto denunciato dal *...omissis* ... veniva riscontrato dalle successive attività di indagine, dalle quali emergeva, tra l'altro, che *...omissis* ... intratteneva fitti rapporti commerciali con ...omissis ..., cui è riconducibile la *...omissis* ....

Questi ultimi, tramite la suddetta società, acquistavano, vendevano e noleggiavano mezzi d'opera, dividendo spese e proventi. *...omissis* ..., pur non rivestendo alcuna carica nella società, si occupava della compravendita dei mezzi in assoluta autonomia, chiedendo solo successivamente l'approvazione da parte del *...omissis* ..., così mostrando che, di fatto, il settore relativo ai mezzi d'opera era di suo esclusivo appannaggio.

Dalla denuncia sporta dal ...omissis ..., emergeva il nolo a freddo di due escavatori che la *...omissis* ..., nelle persone di *...omissis* ... e del suo socio occulto *...omissis* ..., aveva affidato alla *...omissis* ... (esecutrice in subappalto dei lavori) con l'avallo del LO BUE, così confermando la vicinanza che c'era, e che ancora oggi c'è, tra il capo del mandamento mafioso di Corleone, Rosario Lo Bue e gli imprenditori ...omissis ....

Più di recente l'operazione *Grande Passo* conferma i rapporti che intercorrono tra *...omissis* ... e la famiglia corleonese.

In particolare, nel corso delle indagini svolte negli anni 2012/2013 a seguito di una denuncia sporta dal Capo Ufficio Tecnico del Comune di ...omissis ..., che hanno visto coinvolto, tra gli altri, anche il già più volte citato *...omissis* ..., sono emersi ulteriori elementi di interesse a proposito dei risalenti rapporti tra *...omissis* ... (cui fa capo la *...omissis* ...) e il capo del mandamento di Corleone, Rosario LO BUE.

Nel contesto investigativo, la figura di *...omissis* ... è emersa a seguito di una controversia sorta tra lo stesso e la famiglia dei ...omissis ... - storici esponenti mafiosi del comune di Palazzo Adriano, a seguito dell'acquisto di un terreno effettuato dal ...omissis ... nel predetto comune.

Nello specifico, nel giugno del 2012, all'interno dell'ufficio comunale in uso al custode del campo sportivo di Corleone (il più volte citato ...omissis ...), veniva intercettata una conversazione

tra i sodali ...*omissis* ... nel corso della quale, tra le altre cose, parlando dell'allora reggente della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano, Pietro Paolo MASARACCHIA, i due interlocutori convenivano che questi aveva temuto di veder minacciata la propria forza mafiosa poiché ...*omissis* ..., appoggiato dai LO BUE di Corleone, aveva chiesto di far desistere i ...omissis ... dal vantare un credito di 80.000 euro nei suoi confronti.

Nel prosieguo della conversazione, il ...*omissis* ... raccontava a ...*omissis* ... di due incontri avuti il giorno precedente col ...*omissis* ... e col Masaracchia per la risoluzione della controversia, dicendo di aver capito che Masaracchia in quel momento si sentiva un perdente per come era andata la vicenda ...*omissis* ..., ribadendo ancora una volta come il ...*omissis* ....

Che il ...*omissis* ... fosse tutelato dai vertici del mandamento di Corleone emergeva, in maniera ancora più evidente, pochi giorni dopo, quando veniva intercettato l'incontro tra il ...*omissis* ... e il Masaracchia, nel corso del quale il ...*omissis* ... riprendeva apertamente l'interlocutore per l'atteggiamento assunto nella vicenda ...*omissis* ..., che a suo dire sarebbe stato poco prudente in considerazione del fatto che il ...*omissis* ... era appoggiato dai LO BUE di Corleone e, quindi, era preferibile che loro si tirassero indietro, lasciando ad altri l'incombenza di dirimere la vicenda. Anche Masaracchia, allora, si disse pronto a fare un passo indietro.

Nel provvedimento giudiziario di cui trattasi, è emerso, poi, un altro episodio di interesse.

In particolare, dalla metà di novembre 2012, le indagini in corso sulla *famiglia* di Palazzo Adriano hanno permesso di scoprire un ulteriore episodio estorsivo, ai danni di un imprenditore di quel comune che aveva deciso di avviare un esercizio di rivendita di autovetture usate in territorio di ...omissis ....

Nel corso delle intercettazioni, è emerso che questi, prima dell'apertura della nuova attività, si era presentato spontaneamente al ...*omissis* ... per chiedergli di interessarsi presso la famiglia di Bolognetta, al fine di definire quanto dovesse versare per *mettersi a posto*.

Senza alcuna esitazione, il ...*omissis* ... aveva confermato all'imprenditore che, dal momento in cui avesse aperto l'attività, avrebbe dovuto iniziare a pagare, per la *messa a posto,* 500 euro al mese.

Alla richiesta di quest'ultimo di poter avere uno sconto, il ...*omissis* ... era rimasto fermo sulla sua pretesa, argomentando anzi la propria richiesta con l'elencazione di ...*omissis* ... Tra questi citava specificatamente ...*omissis* ... che pagava ...*omissis* ... direttamente a ...omissis ... e ...*omissis* ... che ne versava ...*omissis* ....

Nel 2010 ...omissis ..., convocato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, ha confermato di aver subìto un tentativo di estorsione a Bolognetta presso la propria ditta ...*omissis* ... da parte di ...*omissis* ..., appartenente alla famiglia mafiosa di Bolognetta/Marineo, facente capo al mandamento di Misilmeri.

Tale circostanza non ha, comunque, inciso sui suoi rapporti con i Lo Bue di Corleone, tant'è che, alla luce di alcune indagini ancora in corso, la locale Arma dei Carabinieri ha prova del perdurare dei rapporti di amicizia e commerciali tra ...omissis ... (figlio di Rosario) e ...*omissis* ..., attuale Amministratore della ...*omissis* ....

Infatti, gli organi di polizia giudiziaria hanno più volte annotato la presenza di ...omissis ... a bordo di autovetture intestate alla società ... *omissis* ...

Pochi giorni dopo la seduta consiliare del 30 aprile 2014, nel corso della quale era stato ritirato il progetto relativo alla costituzione dell'ARO, personale del Commissariato di Corleone annotava un incontro avvenuto tra ...omissis ... e ...omissis ..., a bordo di una autovettura intestata proprio alla ...*omissis* ... L'incontro si è protratto per circa due ore ed ai predetti, nella circostanza, si è avvicinato anche ...*omissis* ... (zio di ...omissis ... e cognato di ...omissis ..., quest'ultimo nipote di Salvatore Riina). Ancora nel luglio 2014, personale del Commissariato notava ...omissis ..., figlio del capo mandamento di Corleone, Rosario Lo Bue, salire e transitare, insieme ad altra persona rimasta non identificata, a bordo di una Fiat Panda, sempre intestata alla ...*omissis* ...

Per completezza di informazione va comunque detto che nell'ambito delle indagini espletate dal Nucleo Investigativo di Palermo nel mandamento di Bagheria, che hanno portato nel dicembre 2015 al fermo di 38 soggetti (operazione di polizia ...omissis ...*)*, è emerso che la società ...*omissis* ..., è stata oggetto, in quel territorio, di attività estorsiva dallo ...omissis ... confermata all'Autorità Giudiziaria.

Con tale operazione è stato accertato che la famiglia mafiosa di Bagheria aveva intenzione di individuare una ditta da utilizzare in qualità di prestanome, per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti che quel comune avrebbe dovuto affidare a seguito di apposita gara di appalto. In tale circostanza, il predetto imprenditore ha confermato la patita estorsione contribuendo a far luce sugli interessi mafiosi nel settore dei rifiuti a Bagheria.

Tuttavia, ai fini che qui interessa appare irrilevante che lo ...*omissis* ..., abbia offerto il citato contributo collaborativo, atteso che la sua dichiarazione non ha compromesso interessi del mandamento mafioso corleonese, diverso da quello preso in esame dalla citata indagine giudiziaria, tenuto conto peraltro che molteplici azioni giudiziarie hanno ormai evidenziato che anche la denuncia di un estortore è, talune volte, utilizzata allo scopo di accreditarsi nei confronti delle stesse istituzioni.

Del resto anche ...*omissis* ..., nel 2010, aveva confermato alla polizia giudiziaria una patita estorsione in territorio di Bolognetta, non mancando successivamente di mantenere propri rapporti con soggetti mafiosi del mandamento corleonese.

Va infine soggiunto per un compiuto quadro informativo che in passato *cosa nostra* aveva manifestato un diretto interesse alla gestione del servizio rifiuti in Corleone, allorquando Carmelo GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO, era entrato a far parte, in qualità di socio, della cooperativa ...omissis ..., all'epoca affidataria del medesimo servizio "gestione rifiuti". Proprio per tale circostanza la predetta cooperativa, nel 2002, è stata destinataria di un provvedimento interdittivo, da parte della Prefettura di Palermo, con conseguente cancellazione dall'albo prefettizio delle cooperative allora vigente.

B. *Affidamento del servizio Accertamento e riscossione tributi alle società INFOTIRRENA e CONSORTILE ESPERIA il cui referente nei rapporti con il comune di Corleone è il cognato del capo mandamento di Belmonte Mezzagno/Misilmeri – omessa esecuzione dei servizi aggiuntivi affidati e mancata riscossione dei tributi.*

Dall'esame della documentazione fornita alla Commissione di accesso dal Settore finanziario del Comune, è emerso che l'Ente utilizza costantemente l'anticipazione di cassa ed ha una notevole massa di residui attivi, determinata soprattutto dalla mancata riscossione dei tributi.

Tale situazione, già più volte rilevata dal Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alla diminuzione degli incassi derivanti dai ruoli, è stata ulteriormente stigmatizzata nelle Deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, in merito ai Rendiconti di gestione relativi agli anni 2012 e 2013.

In tali circostanze, l'Organo di Controllo ha richiamato l'Ente, in particolare, sulla mancata adozione delle misure correttive già richieste in sede di verifica dei documenti contabili relativi alle annualità precedenti, laddove era stata rilevata la persistenza di una notevole massa di residui attivi di competenza, accompagnata da una bassa capacità di riscossione dei residui vetusti (inferiore al 10%).

Al riguardo, appare utile un breve riepilogo delle procedure poste in essere dal comune di Corleone in materia di accertamento e riscossione tributi.

Con delibera di Giunta Municipale del dicembre 2013, il predetto Comune ha aderito all'Associazione ...omissis ... per l'espletamento di alcuni servizi, sottoscrivendo ed approvando lo Statuto societario nella qualità di Socio ordinario. In pari data, il medesimo ente ha, altresì, aderito alla procedura di selezione indetta da ...*omissis* ..., ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 163/2006, per l'affidamento diretto in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ICI/IMU e TARSU/TARES, nonché di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali.

Detta procedura prevedeva la possibilità, da parte dei Comuni aderenti, di scegliere il concessionario tra le società selezionate da ...omissis ..., quale stazione appaltante e centrale di committenza, a seguito di procedura negoziata e che, con la stessa, avessero sottoscritto apposita convenzione.

Tra le società proposte, il comune di Corleone ha prescelto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ...omissis ... con sede in ...omissis ..., cui ha affidato i servizi di accertamento e riscossione sino al 31 dicembre 2018, con ordinativo contrattuale e per un importo presumibile di € 412.500 annui. Così facendo, il comune ha affermato di abbattere i tempi necessari per l'indizione di una eventuale gara da gestire in proprio, perseguendo, nel contempo, *obiettivi di economicità, convenienza e contenimento dei costi di gestione,* difficilmente raggiungibili attraverso l'indizione di una procedura di gara autonoma.

Tale scelta non è stata valutata positivamente dal Collegio dei Revisori che, già nel mese di giugno 2014, aveva ritenuto ...*omissis* ....

Il citato Collegio ha chiesto, pertanto, l'immediata revoca delle delibere di affidamento del servizio ed ha trasmesso copia di tutti gli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Nel successivo mese di settembre 2014, la Giunta Municipale ha ritenuto di superare i rilievi mossi dall'Organo di Revisione, alla luce dei chiarimenti forniti dal responsabile del Settore Economico Finanziario e con espresso riferimento ai ...omissis ....

Peraltro, le procedure di gara svolte da ...*omissis* ..., in favore dei propri soci pubblici, sono state oggetto di attenzione anche da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, con delibera n. 32/2015, ha affermato che:
- ...omissis ....

A seguito di tale determinazione, il Collegio dei Revisori ha invitato nuovamente l'Amministrazione a *procedere all'immediata revoca della delibera di Giunta e del relativo ordinativo contrattuale,* con il quale era stato affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, nonché di riscossione ordinaria e coattiva di tutte le entrate. Ancora una volta, però, l'Amministrazione comunale non ha ottemperato all'invito.

Nel corso dell'accesso ispettivo è emerso che, presso il comune di Corleone, il servizio di accertamento e riscossione continua ad essere esternalizzato, ed oggi è svolto non più da ...*omissis* ... (prima società assegnataria), bensì da altro soggetto economico (la ...omissis ... con sede legale a ...omissis ..., le cui quote azionarie sono detenute per il 45% dalla ...omissis ...*).* Del subentro della nuova società, il Comune è stato informato direttamente dalla Consortile Esperia con nota inviata a mezzo pec nel dicembre 2014, senza una preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante ...*omissis* ..., titolare del contratto.

Inoltre, sebbene il capitolato d'oneri approvato dalla Giunta Municipale preveda una molteplicità di servizi e prestazioni che la società affidataria dovrebbe fornire al comune, in realtà, non risulta che gli stessi siano stati mai attivati.

Il citato capitolato prevede, inoltre, che i nominativi del personale impiegato dal Concessionario siano comunicati tempestivamente al Comune e, periodicamente, aggiornati. Impegni - questi - mai rispettati, se è vero, come riferito dal più volte citato Responsabile del Settore finanziario alla Commissione di accesso, che il comune non dispone dei nominativi relativi al personale impiegato nel servizio svolto dalla ...*omissis* ... e dalla ...*omissis* ....

L'unico dato certo, di cui dispone il predetto Responsabile di settore, è quello del Referente della ...omissis ..., attuale assegnataria del servizio, ...omissis .... Lo stesso, già consigliere della ...*omissis* ..., è oggi dipendente della predetta ...*omissis* ....

Il ...omissis ..., secondo quanto riferito dal già citato Responsabile del settore Finanziario, era stato precedentemente Referente anche della ...omissis ....

Da accertamenti svolti sul suo conto, è emerso che il medesimo è cognato dell'attuale capo mandamento di Belmonte Mezzagno e Misilmeri. Infatti, è coniugato con ...omissis ... (anch'ella dipendente della *...omissis ...)*, sorella di *...omissis ...*, a sua volta coniugata con Antonino Spera, attuale capo del mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, subentrato in tale ruolo allo zio Benedetto Spera (come innanzi detto, nel covo di Benedetto Spera luogo della sua latitanza fu trovato un *pizzino* in cui era nominato *...omissis ...*, gestore di fatto della *...omissis ....).* Antonino Spera in atto è detenuto per il delitto associativo mafioso.

La contiguità tra il mandamento di Belmonte/Misilmeri e quello di Corleone trova conferma anche nell'operazione *...omissis ...*, condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Palermo e conclusasi con il fermo di numerosi indiziati di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – D.D.A. Palermo e convalidato in ordinanza di custodia cautelare dal Tribunale di Termini Imerese.

L'operazione ha documentato, in particolare, il progressivo realizzarsi di un piano, ideato dai massimi vertici di *cosa nostra* agli inizi del 2008 e teso al ripristino, a distanza di circa 15 anni dall'arresto di Salvatore RIINA, del tradizionale modello organizzativo che vedeva la cosiddetta *commissione,* quale unico organo deputato ad assumere le più gravi ed importanti decisioni.

A conclusione dell'operazione vennero catturati 99 mafiosi appartenenti ai vertici di *cosa nostra* palermitana che, unitamente a decine di gregari, tentavano di ricostituire la *commissione* provinciale di Palermo, così attuando il progetto sostenuto dal boss latitante Matteo MESSINA DENARO di riportare in vita la cupola mafiosa di *cosa nostra.*

Tra gli arrestati di rilievo vi furono proprio Antonino Spera di Belmonte Mezzagno, successivamente condannato, e Rosario Lo Bue di Corleone.

Nel provvedimento di fermo di cui sopra si dà atto di una intercettazione ambientale che registra una conversazione avvenuta nel novembre 2008, all'indomani di una importantissima riunione tra i principali mandamenti mafiosi palermitani.

Tale conversazione fu ritenuta, dagli inquirenti, particolarmente importante soprattutto perché consentì di ricostruire l'articolazione dei mandamenti dell'intera provincia di Palermo, con l'indicazione dei rispettivi *capi* e *sottocapi.*

Dalla stessa emerse, anzitutto, il ruolo di assoluto rilievo assunto da Antonino Spera- capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, il quale, come si legge in ordinanza, nell'ambito del processo di riorganizzazione di cosa nostra, si pone nella veste di rappresentante di altri due importanti mandamenti per espressa volontà dei rispettivi capi e, precisamente: Rosario Lo Bue per il mandamento di Corleone e Gregorio Agrigento per quello di San Giuseppe Jato.

Interessante, e quanto mai esplicito, il passaggio dell'ordinanza in cui lo Spera, nell'affermare il ruolo di capo del mandamento di Corleone ricoperto da Rosario Lo Bue (all'epoca sottoposto a libertà vigilata), riporta quanto detto da quest'ultimo nel fornirgli delega piena ad agire per suo conto:

.......omissis ...

^^^^^^

Tornando ad esaminare lo stato della riscossione tributi presso il comune di Corleone, la Commissione di accesso ha avuto modo di verificare che, con l'esternalizzazione del servizio, come più volte fatto notare dallo stesso Collegio dei Revisori, la situazione di riscossione dell'ente è notevolmente peggiorata.

In particolare, dalla data di affidamento al concessionario, la riscossione ordinaria dei tributi ha registrato un calo di oltre 40 punti percentuali, passando dal 73% al 25%.

Significativo è anche il fatto che, tra gli utenti morosi nel pagamento dei tributi, sono comparsi diversi familiari di amministratori, nonché appartenenti alle locali consorterie mafiose.

Peraltro, già in sede di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), avvenuta nel mese di settembre 2014, il Consigliere ...omissis ..., nell'illustrare un proprio emendamento, aveva fatto rilevare che all'art. 65 del predetto Regolamento, erano state previste due fattispecie di esenzione dal pagamento del Tributo per il servizio rifiuti (indicate alle lettere a e c), che sembravano ...omissis ....

Di estremo interesse appare quanto dichiarato dal predetto consigliere allorquando quest'ultimo indica, tra i beneficiari dell'esenzione: il ...omissis ..., i cui familiari gestiscono un allevamento di bestiame; il consigliere comunale ...omissis ..., in relazione all'esenzione prevista per le strutture sanitarie private, in quanto questi ha interesse nel centro ...omissis ... (centro radiologia sito a Corleone); l'assessore e consigliere *...omissis* ..., interessato alla gestione della casa famiglia ...omissis ... di Corleone; *...omissis* ..., gestore di un centro di riabilitazione sito a Corleone, il quale aveva svolto campagna elettorale in favore di ... omissis ..., consigliere comunale.

Infine, per completezza di informazione, si rappresenta che, da quanto rilevato nella nota del dicembre 2014 inviata dalla società *...omissis* ... al Sindaco di Corleone e di cui si è detto sopra, *...omissis ....*

C. ***Arresto del dipendente comunale Antonino DI MARCO, poi condannato per delitto associativo mafioso e tentata estorsione in danno della società ...omissis ..., aggiundicataria di appalto pubblico – interessamento dell'assessore ai LL.PP. per l'assunzione di Carmelo GARIFFO nipote di Bernardo PROVENZANO.***

Nell'anno 2012, il Comune di Corleone bandiva una gara d'appalto per la realizzazione del Progetto ...*omissis* ... - Campo polivalente coperto Giuseppe LETIZIA - P.O.N. FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo convergenza 2007-2013 - Iniziativa ...*omissis* .... Affidataria di tale appalto risultava, nel 2013, la ...*omissis* ... s.r.l. di ...omissis ..., il cui Legale rappresentante è ...omissis ..., per un importo complessivo di euro 401.995,50.

Pur essendo ...*omissis* ... amministratore unico della società, gestore effettivo dell'impresa è in realtà ...omissis ... di ...omissis ..., in grado di controllare l'intero soggetto economico in quanto la sua famiglia possiede il 100% delle quote societarie (il 52% delle quote sono di proprietà della moglie, il restante 48% di proprietà dei figli). Responsabile dei lavori è stato, invece, ...*omissis* ....

Dalle attività di intercettazione svolte dalla locale Compagnia dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione denominata *Grande Passo,* sfociata poi in cinque arresti, e dalle indagini delle successive operazioni di polizia *Grande Passo 2 e 3*, è emerso un forte interesse, su detto lavoro, da parte della famiglia mafiosa di Corleone che cercava di imporre alla ditta aggiudicataria l'assunzione di un certo ...*omissis* ..., nipote di un non meglio indicato sodale, e di Carmelo GARIFFO nipote di Provenzano, nonché la possibilità di far lavorare all'interno del cantiere altra ditta vicina alla stessa *famiglia mafiosa.*

Al fine di ottenere l'assunzione, da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, dei due soggetti sopra citati, l'organizzazione mafiosa si avvaleva, oltre che dell'allora custode del campo sportivo comunale Antonino DI MARCO, anche della intercessione di due amministratori comunali: ...*omissis* ..., Assessore ai Lavori Pubblici all'epoca dei fatti e ...omissis ..., Consigliere comunale.

L'attività di intercettazione compiuta all'interno degli uffici comunali del campo sportivo di Corleone, del quale il Di Marco era custode, disvelava, infatti, come nei predetti uffici si svolgessero incontri tra associati ed affiliati mafiosi per programmare attività delittuose.

Già nel mese di marzo 2014, il Di Marco spiegava al Gariffo che, nel corso della settimana precedente (quindi, ben prima dell'inizio dei lavori), l'allora Assessore ai lavori pubblici del Comune (...*omissis* ...) ed il responsabile dell'ufficio tecnico (...*omissis* ...) gli avevano presentato il titolare della società di ...omissis ..., il quale, nella circostanza, gli aveva dato il suo biglietto da visita, specificando che gli era stato detto di farlo da un terzo soggetto, nel caso DI MARCO avesse avuto bisogno di contattarlo.

A seguito di quest'azione, Di Marco aveva ipotizzato che il titolare della ...omissis ... fosse stato precedentemente avvicinato da qualcuno, verosimilmente da ...omissis ..., in virtù del fatto che Di Marco si sarebbe dovuto occupare della materiale estorsione all'imprenditore. A quel punto Gariffo, verosimilmente convinto anch'egli della teoria del suo interlocutore, forniva a quest'ultimo precise disposizioni su come avrebbe dovuto comportarsi. In particolare, specificava che avrebbero cercato di inquadrare meglio la vicenda, parlando con Rosario Lo Bue e spiegandogli che i soldi, provento di quell'estorsione, sarebbero dovuti andare a loro, piuttosto che agli stessi Lo Bue. Gariffo, inoltre, aggiungeva, in maniera critica, di non conoscere molto bene il più giovane figlio di Rosario Lo Bue, ...omissis ..., ma di aver appreso che lo stesso si stesse muovendo per conto dell'organizzazione, pensando di aver assunto un ruolo importante all'interno della stessa. Tale

affermazione evidenziava l'intenzione del Gariffo di far valere la propria posizione in seno all'organizzazione, anche nei confronti del giovane Lo Bue.

Convinto, quindi, di essere stato *autorizzato* da Gariffo ad occuparsi personalmente della richiesta estorsiva da avanzare, Antonino Di Marco prendeva (attraverso ...*omissis* ... - direttore dei lavori) i primi contatti con il titolare della ...*omissis* ..., allo scopo di imporre la *messa a posto* per conto della locale *famiglia mafiosa*.

Incontratosi con ...*omissis* ... , Di Marco spiegava, quindi, al suo interlocutore che gli affiliati alla locale consorteria mafiosa erano passati a trovarlo, chiedendogli di riferire all'impresario, o a chi per lui, che la *famiglia* stessa rivendicava il pagamento della *messa a posto*.

In tale circostanza, ...*omissis* ... affermava di essere a conoscenza del fatto che il titolare della ...*omissis* ..., per la *messa a posto* avesse già preso accordi con Di Marco (del quale si è già detto), affidandosi verosimilmente a lui in quanto corleonese.

In realtà, ...*omissis* ... aveva già lavorato in sub appalto per la ...*omissis* ... per la realizzazione dell'eliporto e, pertanto, apparve verosimile che ci fosse stato un precedente accordo, anche per quei lavori, con la locale famiglia mafiosa attraverso ...*omissis* ....

Nelle sue conversazioni con Di Marco Gariffo aveva messo in evidenza, poi, un ulteriore ma altrettanto significativo aspetto dell'episodio estorsivo da realizzare in danno della ...omissis ..., ovvero quello legato all'intenzione, da parte sua, di essere assunto formalmente dalla società, nella materiale realizzazione del cantiere in opera. Di Marco tentava, pertanto, di sondare la disponibilità dell'impresa appaltatrice ad assumere personale per la realizzazione dei lavori, portando ad esempio un suo nipote disoccupato. ...omissis ... si diceva dubbioso in proposito, lamentando la presenza di *situazioni particolari*, riferendosi ovviamente all'impossibilità da parte del titolare di assumere ulteriore personale.

Parlando con ...*omissis* ... , Di Marco gli riferiva dell'intendimento di Gariffo di essere assunto presso la ...*omissis* ..., anche utilizzando il ruolo dell'Assistente sociale del comune, Dott.ssa ...omissis ..., che avrebbe dovuto inquadrare la questione nell'ambito delle iniziative volte al reintegro nella società degli ex detenuti.

Da quel momento, quindi, Di Marco tentava una mediazione, contemporaneamente, con l'Amministrazione Comunale per sostenere l'assunzione di Carmelo Gariffo e con la società appaltatrice, per ottenere l'inserimento, nei lavori concernenti la parte degli impianti elettrici, di una impresa (evidentemente anch'essa vicina alla consorteria mafiosa) che gli Organi investigativi hanno ritenuto di individuare nella ditta ...omissis ... di ...omissis ..., la cui titolare risulta essere ...*omissis* ....

Sempre nell'ambito delle intercettazioni di cui sopra, è emerso che anche ...*omissis* ..., Assessore ai lavori pubblici all'epoca dei fatti, si era interessato alla questione relativa all'assunzione del Gariffo. Lo stesso aveva informato, infatti, Di Marco di aver già parlato con ...*omissis* ..., figlia di Gariffo, e di averla rassicurata sul fatto che avrebbe contattato direttamente i responsabili dell'impresa al fine di caldeggiare l'assunzione del padre, precisando inoltre che, dal punto di vista amministrativo, la pratica era già stata opportunamente trattata e consegnata al Sindaco, che gli aveva

riferito di aver sottoposto la questione all'Assistente sociale, dalla quale attendeva una risposta. Nell'occasione, lo ...*omissis* ... riferiva a Di Marco che sarebbe stato molto difficile far assumere nello stesso cantiere troppe persone ma, considerando che dopo poco tempo sarebbero iniziati nuovi lavori pubblici, non vi sarebbe stato alcun problema successivamente per altri soggetti proposti dalla locale consorteria mafiosa: ....*omissis* ... .

Alla fine del mese di maggio 2014, la ...*omissis* ... denunciava, presso il Locale Commissariato della Polizia di Stato, un furto avvenuto all'interno del proprio cantiere. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ipotizzando un possibile atto intimidatorio nei confronti della ditta alcamese, si premuravano di mettere in guardia la vittima da eventuali richieste estorsive.

Nel frattempo, l'Assessore ...omissis ..., avendo visto fallire il proprio tentativo di far assumere Gariffo, si dimetteva dalla carica.

Nel successivo mese di luglio, Gariffo e Di Marco, non ricevendo risposte da parte dell'Amministrazione Comunale, decidevano di dare nuovo impulso alla richiesta di lavoro, imponendola direttamente al titolare della ditta o a ...*omissis* ... che, a detta del Direttore dei lavori, sarebbe intervenuto nei lavori stessi con un probabile sub appalto, come già avvenuto in passato (completamento campo elisoccorso).

Qualche giorno dopo, Gariffo confermava a Di Marco di aver convinto personalmente il titolare della ...*omissis* ... ad assumerlo presso il cantiere in esecuzione, riuscendo dove anche l'Amministrazione Comunale aveva fallito.

Stando al racconto di Gariffo, il titolare dell'impresa gli aveva assicurato l'assunzione, specificandogli però che, prima di attuare quanto promesso, si sarebbe dovuto rivolgere alle Forze dell'Ordine per darne comunicazione, considerata la particolare posizione del Gariffo stesso. Trascorso quasi un mese, senza che nulla fosse accaduto, Di Marco riferiva a Gariffo la decisione di ...*omissis* ..., titolare della società di ...*omissis* ..., di non procedere alla sua assunzione, pur confermando quanto già precedentemente affermato dall'Assessore ...omissis ... circa la possibilità di assicurare altre assunzioni nei cantieri che di lì a poco avrebbero preso l'avvio, sempre per lavori appaltati dal comune. Anche il consigliere ...omissis ... confermava di aver parlato con ...omissis ... il quale, pur essendosi immediatamente messo a disposizione di Carmelo Gariffo, gli aveva riferito di non poter procedere alla sua assunzione.

D. *L'omessa costituzione in giudizio del Comune di Corleone nel procedimento penale instaurato a seguito dell'arresto del dipendente comunale Antonino DI MARCO.*

Il 24 Settembre 2014, Antonino DI MARCO viene tratto in arresto nell'ambito dell'operazione *Grande Passo* e condannato in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione per i reati di estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso.

A seguito di tale arresto, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del comune ha disposto, in data 29.09.2014 la sospensione *ex lege* del custode del campo sportivo.

Lo stesso Ufficio, nella seduta del giorno 22.10.2014, rilevava che nella circostanza, *anche in considerazione del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione*, ricorrevano i presupposti per un *licenziamento senza preavviso*.

Pur essendo noto lo stato di detenzione del dipendente DI MARCO , l'UPD lo ha, comunque, invitato a presentarsi presso i locali del comune per ascoltarlo.

Preso atto della ovvia assenza dell'interessato (detenuto), nella seduta del 17 novembre non facendo più alcun riferimento all'ipotesi del *licenziamento senza preavviso,* l'UPD ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione del procedimento penale in corso, ai sensi del D.lgs. 165/2000.

Nonostante il rilievo mosso in ordine al *danno all'immagine* derivante dalla condotta illecita di Antonino Di Marco, l'Amministrazione non si costituirà parte civile nel procedimento penale avviato a carico dello stesso. Il Sindaco Savona, interpellata al riguardo, dichiarerà a diversi Organi di informazione che l'Ente non si è costituito perché " *noi siamo stati considerati persona non offesa, pertanto non abbiamo ricevuto l'avviso" Non ci siamo potuti costituire. Tecnicamente è ineccepibile l'operato di questa amministrazione*" (video intervista del 21.11.2015). Non precisa invece il sindaco perché l'Ente medesimo non si sia comunque costituito parte civile nel procedimento penale, analogamente a quanto viceversa fatto da associazioni antiracket della provincia ammesse nel giudizio.

La circostanza è stata oggetto di interesse e di meraviglia da parte dell'opinione pubblica, di molti cittadini e della stessa stampa, in quanto, per l'ente locale, la costituzione di parte civile in un primo processo contro esponenti della consorteria mafiosa avrebbe potuto rappresentare un atto di significativa valenza simbolica come per le costituzioni di parte civile delle Associazioni Antiracket.

Se pur di non particolare rilievo, appare, comunque, interessante aggiungere che DI MARCO, già designato dal comune di Corleone quale componente del C.d.A. del locale Centro Sociale e dallo stesso C.d.A. eletto Presidente, per *mera dimenticanza* dell'Amministrazione comunale ha mantenuto tale carica fino al mese di dicembre 2014.

E. *Frazionamento degli appalti; affidamenti diretti, affidamenti a seguito di trattativa privata - incarichi conferiti a soggetti vicini alla famiglia mafiosa corleonese*

In relazione alla dimensione dell'Ente, gran parte dei lavori pubblici vengono appaltati dal comune di Corleone con l' utilizzo di procedure negoziali ristrette, facendo ricorso prevalentemente al *cottimo fiduciario* o, nel caso di importi inferiori a 30.000 euro, all'*affidamento diretto*, come espressamente previsto dal vigente Regolamento comunale dei contratti.

La normativa in materia di appalti pubblici prevede che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di ...omissis ..., individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Esaminando diversi servizi e/o lavori affidati con procedure negoziali ristrette, o ancor più con affidamento diretto, la Commissione di accesso ha avuto modo di rilevare che i suddetti principi non sono garantiti dal comune di Corleone, il quale ricorre sempre alle medesime società, spesso neppure iscritte all'albo dei fornitori di fiducia. L'iscrizione all'Albo avviene, inoltre, sulla scorta di semplici

autocertificazioni prodotte dalle imprese e senza alcun tipo di istruttoria preventiva, tesa ad accertare gli elementi essenziali per l'instaurazione del necessario rapporto fiduciario tra Amministrazione e ditte, voluto dal Legislatore.

- *Affidamenti diretti*

Tra le ditte iscritte all'*albo* del comune, destinatarie negli anni 2012/2015 di numerosi affidamenti in via diretta di lavori e/o servizi, risultano, tra le altre, alcune imprese, per le quali è stato possibile rilevare legami, diretti o indiretti, con personaggi di particolare interesse.

Si tratta, in particolare, delle imprese facenti capo a ...*omissis* ....
...*omissis* ..., in particolare, è titolare della ditta individuale ...*omissis* ...e della ...*omissis* ...Dette imprese, negli anni 2012/2015, sono risultate destinatarie di affidamenti diretti di lavori per un totale di 40.000 euro.

Per meglio delineare la figura dello ...omissis ..., giova precisare che, agli atti della Polizia Giudiziaria, diverse relazioni di servizio ne attestano la frequentazione e vicinanza con soggetti storicamente appartenenti alla locale famiglia mafiosa. Fra i soggetti con i quali lo ...omissis ...è stato più volte notato vi sono, infatti, i cugini ...*omissis* ...che, pur non avendo mai riportato condanne per reati associativi, sono venuti in evidenza in numerose indagini di mafia, vicini alle famiglie RIINA - GRIZZAFFI.

Appare utile rammentare, inoltre, che lo ...*omissis* ...emerge anche nella vicenda relativa alla tentata estorsione perpetrata in danno della ...*omissis* ..., laddove (nel corso di una conversazione intercettata tra il ...omissis ...e il ...omissis ...) si dice che, con buona probabilità, il titolare della ...*omissis* ...aveva già provveduto a prendere i dovuti contatti con la locale famiglia mafiosa per il tramite di ...*omissis* ..., come già fatto in precedenza in occasione dei lavori di completamento dell'eliporto.

Per completezza, si richiama anche quanto già detto in merito ai rapporti intercorrenti tra ...*omissis* ... ed il Presidente del consiglio comunale, ...*omissis* ....

Altra società di interesse, regolarmente iscritta all'albo delle imprese fiduciarie del comune, è risultata la ...omissis ..., cui l'Amministrazione ha assegnato con affidamento diretto, nel periodo in riferimento, lavori per un totale di circa 70.000 euro.

Tale società, avente sede legale in ...*omissis* ..., opera nel ramo delle costruzioni edili e del noleggio di mezzi industriali. Le quote societarie sono detenute, in egual misura, da ...omissis ...,.

...*omissis* ..., che in seno alla società riveste la carica di Amministratore unico, è suocero dell'attuale consigliere comunale di maggioranza ...*omissis* .... Lo stesso è stato, nel passato, soggetto attivo nella vita politica locale. Eletto consigliere comunale una prima volta nel 1982 nella lista della Democrazia Cristiana, nel 1984 veniva rieletto nella medesima lista ed assumeva anche l'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici.

I soci ...*omissis* ...sono soliti accompagnarsi a soggetti contigui alla locale famiglia mafiosa. Gli stessi, in particolare, sono stati più volte notati dalla Forze di Polizia in compagnia dei fratelli Mario, Francesco e Giovanni Grizzaffi (quest'ultimo ritenuto, dai suoi sodali, il futuro reggente del mandamento mafioso di Corleone, dal momento in cui avverrà la sua scarcerazione), di ...omissis ..., figlioccio di cresima di Calogero Bagarella cognato di Riina, di Carmelo Gariffo, nipote di Bernardo Provenzano, di Giovanni Riina e Antonino Ciaravello, figlio e genero di Salvatore Riina, di Leoluca e Calogero Giuseppe Lo Bue, rispettivamente figlio e fratello di Rosario, di Giovanni e Francesco Paolo Marino, nipoti di Luciano Leggio, entrambi inseriti nella locale famiglia mafiosa ed infine di ...omissis ..., indiziato di appartenere alla locale famiglia mafiosa ed indicato, da più collaboratori di giustizia, come il *ministro dei lavori pubblici* di Riina sul corleonese. ...omissis ...è cugino di ...*omissis* ...in quanto figli di fratelli. Per completezza di informazioni, appare utile evidenziare che ...*omissis* ...è coniugato con ...*omissis* ..., sorella di ...*omissis* ... esponenti di spicco della mafia palermitana, facenti capo alla famiglia di San Lorenzo.

- *Trattative private*

Nonostante gli impegni assunti con l'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione ed il Piano per la Trasparenza e l'integrità, come già avuto modo di accennare, il comune di Corleone ha fatto un uso alquanto anomalo dell'elenco delle Ditte fiduciarie.

E', ad esempio, il caso dei servizi relativi alla illuminazione pubblica ed alla mensa scolastica.

Sebbene sia indubbio che l'illuminazione pubblica costituisca un servizio essenziale per il quale non può essere ammessa alcuna soluzione di continuità, a Corleone, lo stesso è stato appaltato anno per anno, cosi garantendo il mantenimento di soglie minime che hanno consentito il ricorso a procedure ristrette, piuttosto che a gare ad evidenza pubblica.

In ciascun anno solare, infatti, per garantire tali servizi il comune ha stipulato contratti per periodi sempre inferiori ai dodici mesi, a causa del ritardo con il quale sono state avviate le relative procedure ed in relazione alle risorse sempre parziali che l'Amministrazione ha, di volta in volta, assegnato agli uffici.

I diversi contratti hanno, quindi, coperto complessivamente, in ogni anno solare, periodi di nove/dieci mesi. Per i mesi rimanenti, il servizio è stato riaffidato alla medesima società sotto forma di proroga tecnica con un'alternanza sistemica delle due imprese aggiudicatarie "...omissis ...

Analoghe anomalie sono state riscontrate nella gestione del servizio di mensa che, fin dall'anno scolastico 2010/2011, è stato gestito ininterrottamente dalla ditta individuale ...omissis ...attraverso una serie di micro affidamenti (anche 6/7 per ogni anno scolastico).

Si tratta o di affidamenti derivanti da una trattativa privata cui vengono invitate sempre le medesime cinque ditte (quattro delle quali non partecipano mai) o di affidamenti diretti, camuffati da proroghe tecniche. L'importo dei singoli affidamenti viene, così, mantenuto ben al di sotto della

soglia dei 30.000,00 euro, indicata nel Regolamento comunale dei contratti come limite entro il quale è consentito fare ricorso alle procedure negoziali ristrette.

In realtà, la somma dei singoli affidamenti raggiunge, nel corso dell'anno, cifre decisamente superiori alla suddetta soglia, configurando, pertanto, un evidente artificioso frazionamento della spesa pubblica, che consente di procedere a ripetuti affidamenti diretti in favore sempre della medesima ditta, per importi che, in alcuni anni, superano anche i 100.000 euro. A dette anomalie il comune ha deciso di porre fine proprio nelle settimane successive all'insediamento della Commissione di accesso, quando è avvenuto un imprevisto cambio del Responsabile del Settore.

L'incarico è stato, infatti, assegnato all'Assistente sociale del comune, sebbene si tratti di una figura professionale con competenze specifiche destinate ad altro tipo di servizi. Pochissimi giorni dopo l'insediamento, il nuovo Responsabile di settore – ha emanato un bando per procedere all'assegnazione del servizio, per la prima volta con procedura di gara ad evidenza pubblica.

Peraltro, l'affidamento dei due servizi esaminati (illuminazione pubblica e mensa scolastica) è avvenuto, negli anni passati, con ribassi, praticati dalle ditte affidatarie alquanto anomali. Per il servizio di illuminazione pubblica si arriva addirittura, nel 2015, ad un ribasso dell'81,122% a fronte del quale l'Amministrazione non ha ritenuto di effettuare alcuna verifica di sostenibilità da parte della impresa aggiudicataria.

Per il servizio della mensa scolastica, all'opposto, l'unica ditta partecipante tra le cinque invitate si è aggiudicata l'appalto con un ribasso dello 0,0001%.

In realtà, esaminando gli atti relativi al servizio di Illuminazione pubblica, la Commissione di accesso ha avuto modo di riscontrare che, nel corso di ciascun anno, l'impresa aggiudicataria ha ricevuto numerosi altri piccoli affidamenti, camuffati da manutenzioni straordinarie che, di fatto, hanno incrementato il corrispettivo irrisorio del contratto madre ed i conseguenti margini di guadagno.

A conferma, poi, dell'ipotesi formulata circa l'intendimento di favorire, attraverso le anomalie segnalate, gli interessi di ditte particolarmente vicine alla criminalità organizzata, risulta utile delineare la figura di ...omissis ..., affidatario da anni del servizio di mensa scolastica.

Lo stesso annovera numerose parentele con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa. Nello specifico, è imparentato con Carmelo Gariffo (*...omissis ...)*, con Liborio Spatafora (*...omissis ...*) che, come si è detto, è ritenuto vicino alla famiglia RIINA – BAGARELLA e con i fratelli Grizzaffi (*...omissis ...*).

- <u>*Incarichi*</u>

Altri affidamenti a personaggi vicini alle locali *famiglie mafiose* sono emersi anche nell'ambito dell'attività legale dell'ente.

Presso il comune di Corleone, esiste un Albo di Legali di fiducia in cui risultano iscritti n. 57 legali. Esiste anche un Regolamento che prevede l'assegnazione degli incarichi a rotazione e soltanto dopo l'acquisizione di almeno tre preventivi.

Ciò stante, non appare legittimo che, con delibera di Giunta del novembre 2014, sia stata assegnata all'Avvocato ...omissis ...la difesa dell'Amministrazione in tutti i contenziosi stragiudiziali che, al momento delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso, ammontavano a n. 45 richieste di risarcimento danni. Materia, tra l'altro, precedentemente trattata direttamente da un dipendente comunale, senza l'ausilio di alcun Legale.

Appare utile al riguardo delineare la figura dell'Avvocato ...*omissis* .... La stessa è cognata di Mario Grizzaffi, nipote di Salvatore Riina e del fratello Gaetano Riina, sposato con ...omissis ....

Risulta ai locali Organi di Polizia che, prima di essere arrestato e recluso, Gaetano Riina, fratello di Salvatore Riina, quando si trovava a Corleone, si recava spesso presso l'abitazione della famiglia ...*omissis* .... Il padre dell'avvocato ...*omissis* ..., è suocero del mafioso Mario Grizzaffi. Lo stesso è stato forte sostenitore dell'elezione a sindaco di Corleone ...omissis ...ed ha, anche, partecipato alla riunione politica tenutasi presso il ristorante "La Schera" di Corleone nel maggio 2012, di cui si è già detto.

F. ***<u>Assegnazione alloggi popolari con ordinanza sindacale a soggetti occupanti abusivi gravati da pregiudizi penali.</u>***

In assenza di idonee procedure per la individuazione degli aventi diritto e quindi senza far riferimento ad una specifica graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il Sindaco ...*omissis* ..., non appena eletto, ha proceduto ad assegnare un numero significativo di alloggi (ventisei), con propria ordinanza ed in maniera a dir poco discutibile, oltre che assolutamente illegittima.

Tali assegnazioni sono avvenute senza alcuna verifica sui soggetti richiedenti, salvo una generica relazione dei servizi sociali del comune stesso. Assegnatari sono risultati, nella stragrande maggioranza, soggetti già occupanti abusivi degli alloggi stessi.

Si tratta di provvedimenti che non rientrano nelle prerogative di cui all'art. 50 del D.lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica, tanto più che la maggior parte delle assegnazioni sono state realizzate in favore di soggetti gravati da numerosi precedenti penali, oltre ad essere occupanti abusivi degli alloggi stessi.

Va altresì soggiunto che i suddetti provvedimenti sono stati adottati nel periodo immediatamente successivo alla elezione del sindaco.

Avuto poi riguardo alla situazione dell'edilizia popolare, secondo le risultanze del censimento degli immobili di edilizia economica e popolare effettuato con cadenza biennale dal locale Comando della Polizia municipale, l'ente dispone complessivamente di n. 176 alloggi di proprietà comunale - distribuiti su 10 palazzine, delle quali al momento soltanto 8 utilizzabili- e di n. 97 alloggi di proprietà dello IACP.

La gestione di detti immobili è assegnata al V Settore del comune. L'ultimo bando predisposto per la regolare assegnazione è stato emanato nell'anno 1996. Dalle dichiarazioni rese dal Comandante della Polizia municipale alla Commissione di accesso si ricava che negli ultimi anni si è assistito ad un susseguirsi quasi ininterrotto di occupazioni abusive, tanto che lo stesso Comandante , nella sua relazione, ha affermato che, tra una occupazione abusiva e l'altra, *non ci sono molte occasioni per poter scorrere le graduatorie comunali.* Ed è in tale contesto che il Sindaco ...*omissis* ..., immediatamente dopo la sua elezione, ha assegnato (con proprie ordinanze, nelle quali ha conferito a sé stessa funzioni gestionali che non le competono, nominandosi anche Responsabile Unico del Procedimento) i ventisei alloggi di cui si è detto.

Non va sottovalutato, inoltre, il generale disinteresse manifestato dall'Amministrazione sull'intera gestione degli alloggi popolari, atteso che soltanto una minima percentuale degli assegnatari paga regolarmente il canone di locazione. Si tratta di una situazione talmente grave e radicata da essere stata più volte stigmatizzata anche dal Collegio dei Revisori dei conti.

G. Erogazione contributi a società vicine alla locale consorteria mafiosa.

Nell'anno 2014, il Segretario generale pro tempore, ...*omissis* ...- nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'analizzare l'intera struttura amministrativa dell'ente seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha individuato i settori ed i servizi dove più alto è il rischio potenziale di corruzione.

La Commissione ha accertato la mancanza o la inidoneità di Regolamenti comunali che disciplinino in maniera oggettiva competenze anche ad alta discrezionalità, quali: l'erogazione di sovvenzioni, sussidi e contributi; la concessione di beni immobili facenti parte del patrimonio comunale; la concessione del suolo pubblico, oltre che gli appalti.

In particolare, in materia di contributi e sussidi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha rilevato come il Regolamento vigente presso il comune di Corleone preveda la competenza della Giunta municipale ......*omissis* ....

Accertata *l'irritualità ed inopportunità* di tale previsione, con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, il Consiglio comunale si era impegnato a modificare, entro il 30 settembre 2014, il suddetto Regolamento nel senso di sottrarre tale potestà alla Giunta, cui sarebbe dovuta permanere soltanto una preventiva programmazione di massima di carattere annuale, ed

assegnando al Dirigente la competenza all'erogazione dei contributi, limitandone comunque, l'importo fino ad un massimo di euro 500,00 per evento.

Dall'esame delle somme erogate dalla Giunta Savona fin dal suo insediamento, è emerso che, in forza del suddetto Regolamento e qualche volta anche in contrasto con lo stesso, in questi anni il predetto Organo ha erogato contributi e sovvenzioni in favore di associazioni culturali, sportive ed altro, per somme alquanto consistenti. E', ad esempio, il caso dell'Associazione sportiva "*...omissis ...*" cui - nei mesi immediatamente successivi alle elezioni del maggio 2012 – è stato erogato un contributo di euro 35.000,00.

Non trovando sufficiente capienza nel bilancio dell'anno 2012, detta somma è stata imputata, nella misura di quasi 22.000,00 euro, sul bilancio 2012 e, facendo ricorso ad un assurdo giuridico – contabile, nella misura di 15.000,00 euro, ad un bilancio 2013 all'epoca inesistente anche nella versione previsionale.

L'anno successivo, in sede di ripartizione delle somme da assegnare alle Associazioni sportive, il Responsabile del Servizio proponeva di attribuire l'intera somma ad altra associazione, atteso che l'"*...omissis ...*" non aveva prodotto la documentazione prevista dall'art. 10 del Regolamento comunale. La Giunta, invece, pur prendendo atto della mancanza della documentazione, deliberava di assegnare ugualmente un contributo all'Associazione inadempiente.

Altro contributo, sempre allo stesso organismo è stato, da ultimo, erogato anche nell'anno 2015, pur in presenza del parere non favorevole del Segretario Generale il quale, nella circostanza ed in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione, ne rilevava *...omissis ....*

Interessanti, al riguardo, appaiono i rapporti tra l' Associazione sportiva "*...omissis ...*" e l'Assessore con delega allo sport *...omissis ....*

L'Associazione Sportiva "*...omissis ...*", creata nell'anno 2012, si identifica nella squadra di calcio cittadina. All'epoca dei fatti sopra riportati, la carica di Presidente era ricoperta da *...omissis ....* Dalle informazioni in possesso del locale Commissariato risulta che *...omissis ...*, nella conduzione della predetta associazione sportiva, si avvaleva della stretta collaborazione di *...omissis ...*, Assessore allo sport del comune. Lo stesso assessore intrattiene rapporti con personaggi di interesse investigativo, quali ...omissis ..., al quale, secondo le rivelazioni di un collaboratore di giustizia, avrebbe fatto ricorso il genero di Totò Riina per contattare Matteo Messina Denaro e Bernardo Riina.

Altri esempi, di generose elargizioni in favore di soggetti vicini alle locali consorterie mafiose, sono stati individuati, negli anni 2015 e 2016, in favore dell'Associazione ...omissis ...cui, oltre a concedere un contributo in denaro, l'Amministrazione ha anche permesso di realizzare una manifestazione equestre per le vie cittadine, senza alcun pagamento di occupazione del suolo pubblico.

L'associazione in parola, fondata nell'anno 2009, è oggi amministrata dai fratelli *...omissis ...*, nipoti del già più volte citato Giovanni GRIZZAFFI, a sua volta nipote di Salvatore Riina. Vice

Presidente dell'Associazione è il Consigliere Comunale ...*omissis* ..., del quale si è già detto nel paragrafo dedicato agli amministratori.

Tutto quanto fin qui riportato avviene nonostante le raccomandazioni del Collegio dei Revisori che, in relazione alla difficile situazione finanziaria dell'ente, invita l'Amministrazione ad *attenersi alle spese obbligatorie, tralasciando quelle non essenziali.*

H. Favorita individuazione ai fini della partecipazione alla manifestazione INTERFOOD 2013 della ditta "Vini Gennaro" riconducibile a famiglia vicina ai fratelli GRIZZAFFI nipote di Salvatore RIINA.

Nel mese di aprile 2013, la Provincia Regionale di Palermo, in adesione ad un progetto cofinanziato dall'Unione europea, pubblicava un bando di selezione di operatori del settore agro-alimentare della provincia per la partecipazione alla fiera ...*omissis* ..., che si sarebbe svolta a San Pietroburgo nei giorni 10-12 aprile dello stesso anno. La finalità del bando era quella di selezionare, sino ad un massimo di venti operatori della Provincia impegnati nella produzione di prodotti agroalimentari.

Nell'Avviso pubblicato era detto chiaramente che le candidature potevano essere presentate, esclusivamente, dalle piccole e medie imprese artigiane ed industriali aventi sede legale nella provincia ed impegnate nella produzione di prodotti agro-alimentari, le quali avrebbero dovuto versare, per la partecipazione, una quota pari a 1.400 euro .

Sebbene in comune non sia stato possibile reperire alcun fascicolo che tratti la questione, dall'esame dei pochi atti rintracciati dal Segretario Generale è emerso che tutta la vicenda è stata gestita dall'Amministrazione comunale in modo da assicurare la partecipazione all'evento esclusivamente alla ditta "...*omissis* ..." di Corleone, per di più con oneri a carico dell'Amministrazione stessa.

Sulla vicenda è stato avviato un procedimento penale che ha evidenziato gravi anomalie nelle procedure amministrative, nonché dinamiche e atteggiamenti istituzionali dell'Amministrazione particolarmente significativi.

Si premette al riguardo che ...*omissis* ..., marito dell'attuale titolare della citata ditta, si era, infatti, candidato alle elezioni del maggio 2012 in una lista a sostegno del Sindaco Savona, pur risultando non eletto.

Nel corso delle indagini svolte dal locale Commissariato della Polizia di Stato, l'architetto ...omissis ..., responsabile all'epoca dei fatti del IV settore - attività produttive del Comune, ha dichiarato di aver predisposto gli atti, in breve tempo, per l'adesione alla manifestazione, dietro incarico dell'allora assessore alle attività produttive ...*omissis* .... La stessa ha riferito che il sindaco aveva caldeggiato l'adesione alla manifestazione e sollecitato con telefonate la redazione degli atti

necessari e che, inoltre, il Comune non aveva provveduto ad emanare alcun bando o selezione per fare aderire ditte o aziende del territorio alla manifestazione di che trattasi.

La ditta "...*omissis* ..." risulta fondata da ...*omissis* ...madre di ...*omissis* .... La stessa ditta più recentemente è stata intestata alla nuora ...*omissis* ..., moglie di ...*omissis* ....

Per meglio delineare i soggetti coinvolti nella vicenda è appena il caso di riportare quanto figura a carico dei fratelli ...*omissis* ....

In particolare, ...*omissis* ...risulta essere stato tratto in arresto dai Carabinieri di Corleone nel 1996 per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Nell'occasione, venivano tratti in arresto anche il fratello Giovanni ed il cugino degli stessi, ...*omissis* ..., figlio di Liborio Spatafora sorvegliato speciale della P.S.

...*omissis* ...risulta, inoltre, segnalato per porto abusivo e detenzione d'armi. Nel 1998, il Tribunale di Palermo gli ha applicato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. per anni tre. Nel decreto venivano citate, oltre ai reati commessi, le frequentazioni del ...*omissis* ...con persone indiziate o detenute per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., tra i quali i fratelli Mario e Francesco Grizzaffi, nipoti del noto boss mafioso Salvatore Riina in quanto figli della sorella ...*omissis* ..., e il sopra citato ...*omissis* .... Con ordinanza della Prefettura di Palermo del 1999, allo stesso veniva ritirata la patente di guida per *mancanza dei requisiti morali*.

Relativamente a ...*omissis* ..., è stata accertata la frequentazione di Giuseppe Salvatore Riina e Francesco Grizzaffi, rispettivamente figlio e nipote di Salvatore Riina, di Leoluca Lo Bue, figlio di Rosario lo Bue, nonché di Angelo Provenzano, figlio maggiore di Bernardo Provenzano.

...*omissis* ...ha, inoltre, sostenuto la candidatura dell'attuale Sindaco e i suoi rapporti con il primo cittadino sono provati, tra l'altro, dalla circostanza che, nel marzo 2015, la ...omissis ...è stata notata a bordo di un'autovettura condotta da ...omissis ..., mentre si recava ad una cena che si è tenuta presso il ristorante ...*omissis* ...sito in Corleone.

Quindi si può ipotizzare che la scelta del comune di non predisporre alcun bando per la selezione delle aziende da far partecipare alla fiera Internazionale ...omissis ..., sia stata orientata a favorire la ditta "...*omissis* ...", e gravandosi, peraltro, il comune anche delle spese che la ditta partecipante avrebbe dovuto sostenere direttamente. La ditta in questione è riconducibile a soggetti gravitanti negli ambienti criminali.

I fatti qui illustrati sono stati, nel maggio 2013, oggetto di apposita interrogazione proposta da ...*omissis* ..., Consigliere comunale di minoranza, cui il Sindaco ha risposto affermando che in Russia erano state allestite mostre per valorizzare la città di Corleone, evidenziando che ...omissis ..., aggiungendo che, con la suddetta iniziativa, l'amministrazione comunale aveva promosso il nome di Corleone in Russia *con pochi soldi*. Tesi, quest'ultima, assolutamente smentita dalle foto fornite agli Organi inquirenti dal Responsabile della Provincia Regionale, presente alla manifestazione.

Dalle fotografie esaminate, infatti, nello stand espositivo della ...*omissis* ...non si rilevava alcun simbolo, logo o effige del Comune di Corleone.

I. ***L' assunzione della figlia di Rosario Lo Bue***

L'assunzione presso una scuola media statale dell'assistente igienico personale ...*omissis* ..., figlia di Rosario Lo Bue capo del mandamento mafioso di Corleone, effettuata a seguito della sentenza TAR Sicilia che sanciva l'obbligo del comune di assegnare un'assistenza in favore di un minore, è risultata caratterizzata da diverse anomalie procedurali che sono apparse verosimilmente strumentali a favorire la ...*omissis* .... Sulla vicenda, peraltro, risulta essere stata presentata un'interrogazione in sede di Consiglio Comunale, calendarizzata per il 17 giugno 2016 ma la relativa discussione veniva rinviata per mancanza del numero legale stante l'assenza di numerosi consiglieri di maggioranza e dello stesso Sindaco.

Si precisa che, a seguito delle attività di indagine svolte dal locale Commissariato di P.S, il funzionario Responsabile del II settore Sicurezze Sociali, ...*omissis* ..., che aveva curato la pratica, è stato deferito all'A.G. per aver dichiarato il falso nella determina di affidamento dell'incarico nella parte in cui veniva riportato che alla stessa procedura era stata data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e pure per avere omesso di nominare apposita commissione di valutazione.

Il predetto dichiarava agli organi investigativi di avere predisposto un avviso per l'affidamento dell'incarico e di averlo inviato il venerdì 27.03.2015 all'Ufficio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, non provvedendo invece alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line del Comune, per *mera dimenticanza.*

Lo stesso ha, altresì, aggiunto di non aver proceduto alla nomina di una commissione di valutazione atteso che era pervenuta una sola istanza, precisando di aver informato il Sindaco e la Giunta prima di redigere la determina di affidamento dell'incarico alla ...*omissis* .... In seguito, sulla vicenda è stato sentito anche il Responsabile del servizio informatizzazione, il quale, nel confermare l'avvenuta pubblicazione sulla *home page* del comune (dalle ore 18.25 di venerdì alla mattina del lunedì successivo), ha precisato che tale pubblicazione ha *carattere meramente informativo*, senza alcuna valenza giuridica.

In conclusione, quindi, l'incarico è stato assegnato, non soltanto omettendo di dare allo stesso la necessaria pubblicità atta a garantire una più ampia partecipazione, ma per di più senza alcuna valutazione dei requisiti posseduti dall'unica candidata.

Sull'argomento, nel giugno del 2015, si è riunito il Consiglio Comunale avente all'ordine del giorno: interrogazione su affidamento di incarico n° 1 assistente-igienico personale presso la scuola media di Corleone.

La seduta è stata rinviata per mancanza di numero legale, atteso che, durante l'appello nominale, non sono entrati in aula numerosi consiglieri di maggioranza, tra i quali ...*omissis* ..., nonché lo stesso Sindaco.

L. *Il progetto commerciale della raccolta del latte e le risultanze di una disponibilità del Sindaco e del di lei fratello nei confronti di soggetti vicini a cosa nostra di ...omissis ...*

Nel corso di numerose conversazioni intercettate dalle Forze di polizia nell'anno 2014, è emerso l'interesse di alcuni imprenditori romani del settore lattiero/caseario alla raccolta del latte della zona dell'Alto Belice, da convogliare presso un impianto sito in contrada Noce, di proprietà del Comune di Corleone, per il successivo trasporto a Roma e l'immissione nella grande distribuzione. Per la realizzazione del progetto, gli imprenditori capitolini si erano affidati ad un imprenditore agricolo trapanese, ...*omissis* .... Questo si rivolgeva, probabilmente in virtù di pregressa conoscenza, a ...omissis ..., già condannato per associazione mafiosa e ritenuto esponente di vertice della famiglia mafiosa di Santa Margherita Belice, il quale decideva, a sua volta, di avvalersi, sul territorio di interesse, di ...*omissis* ..., reggente della famiglia mafiosa di Chiusa Sclafani.

Di particolare interesse appare in proposito il contenuto di una conversazione, intercettata il giorno 2 settembre 2014, nel corso della quale ...*omissis* ...riferiva a ...*omissis* ..., figlio dell'anziano boss di Chiusa Sclafani- Gaspare GERACI, di aver ricevuto dal ...omissis ... l'incarico di organizzare un incontro con l'Amministrazione comunale per il tramite di Giovanni Savona, fratello del Sindaco ...omissis ....

Il ...*omissis* ..., al riguardo, rilevava la disponibilità manifestata dall'Amministrazione comunale grazie al sostegno proprio di ...*omissis* ..., affermando, in particolare, nel corso della conversazione intercettata:... ...*omissis* ...

Nel prosieguo del dialogo, il boss ...*omissis* ...svelava quali fossero gli interessi di *cosa nostra* nell'affare, rivelando anche le modalità con le quali l'associazione criminale avrebbe gestito la raccolta del latte, garantendo la *competenza territoriale* delle famiglie mafiose.

La citata conversazione sottolinea anche con chiarezza l'interesse, manifestato dal fratello del Sindaco, ...*omissis* .... Quest'ultimo, avendo infatti intuito i cospicui guadagni che sarebbero potuti derivare dalla gestione del caseificio comunale, prospettava al capomafia ...*omissis* ...di gestire tale attività in maniera esclusiva.

A detta proposta il ...*omissis* ...opponeva tuttavia un netto rifiuto, in considerazione del proprio rapporto di "subordinazione gerarchica" a Pietro Campo.

Il ...*omissis* ...assicurava, tuttavia, al fratello del Sindaco il ruolo di punto di riferimento, per la zona di Corleone, nell'affare della raccolta del latte.

Occorre evidenziare in proposito che l'obiettivo che *cosa nostra* intendeva perseguire attraverso la gestione di quella "trattativa" era sì quello di trarre profitto e speculare sull'affare prospettato, ma soprattutto quello di riuscire a *monopolizzare* l'intera raccolta del latte nell'area corleonese.

Ed infatti, nel corso della conversazione captata, gli interlocutori commentavano che un accordo sul prezzo del latte avrebbe permesso loro di essere più competitivi sul mercato.

In altri termini, acquistando dagli allevatori locali il latte ad un prezzo maggiore rispetto a quello offerto da altri caseifici, avrebbero potuto *sbaragliare* tutta la concorrenza, monopolizzando così una delle principali attività economiche del territorio.

A tal fine il boss ...*omissis* ..., sfruttando il proprio legame con il fratello del Sindaco, pianificava ed organizzava un sopralluogo presso la struttura comunale di contrada Noce. All'incontro, tenutosi il giorno successivo alla conversazione, presero parte il ...*omissis* ..., quale esponente di *cosa nostra*, il Sindaco ...*omissis* ..., il fratello di quest'ultima ...*omissis* ..., intermediario del gruppo di imprenditori capitolini e ...*omissis* ..., responsabile dell'area palermitana del comitato esecutivo del Distretto lattiero-caseario regionale.

L'attività di controllo e le intercettazioni effettuate dai Carabinieri hanno evidenziato, inoltre, che, prima dell'incontro, il ...*omissis* ...si era recato presso l'ovile di proprietà di Rosario Lo Bue, capo mandamento di Corleone, con l'intento di informare il suo *superiore gerarchico* circa gli sviluppi della trattativa relativa al caseificio.

Lo stesso aveva, infatti, ben chiaro che ...*omissis* ...fosse inviso al Lo Bue perché schierato con la fazione dei Grizzaffi, nipoti di Salvatore Riina, cui veniva associato anche Antonino Di Marco. Pertanto, sottolineava la necessità di procedere, quanto prima, ad un incontro con il *boss* Rosario Lo Bue, volto a chiarire l'entità del proprio legame con ...*omissis* ....

Vale la pena sottolineare che i partecipanti all'incontro sulla commercializzazione del latte, organizzato dal ...*omissis* ..., furono accolti proprio dal Sindaco ...*omissis* ...che mostrò ai convenuti i locali ed i macchinari dello stabilimento lattiero-caseario, illustrando gli eventuali costi da sostenere per la gestione dell'impianto.

Dai contenuti della conversazione, svoltasi subito dopo l'incontro in Contrada Noce, parimenti intercettata dai Carabinieri, veniva anche in rilievo l'atteggiamento critico mosso dal ...*omissis* ...e dal fratello del Sindaco, in merito alla gestione del mandamento da parte di Rosario Lo Bue.

Il tenore e l'argomento della conversazione ha, inoltre, messo in luce il rapporto di estrema confidenza tra gli interlocutori che consente loro di parlare di fatti particolarmente riservati proprio in virtù della piena fiducia che ciascuno ripone nell'altro.

Il ...*omissis* ..., rientrato a Chiusa Sclafani, forniva poi al nipote ...omissis ...un resoconto dell'avvenuto sopralluogo presso i locali del caseificio di Contrada Noce, sottolineando, in particolare, la disponibilità di ...*omissis* ...ad intercedere presso l'Amministrazione comunale, guidata dalla sorella, al fine di ottenere un canone mensile d'affitto della struttura ad un prezzo vantaggioso.

In realtà, il progetto non si realizzerà ma la vicenda ha comunque confermato, nello sviluppo delle sue dinamiche, la disponibilità del Sindaco Savona nei riguardi di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

^^^^^^^^^

Tutto ciò premesso vengono conclusivamente in evidenza:

- una giudizialmente accertata, attuale pervasività dell'organizzazione criminale mafiosa nel territorio di Corleone e dei comuni appartenenti all'omonimo mandamento, avuto riguardo

allo storico comando dei corleonesi facenti capo a Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, responsabili del protervio attacco alle istituzioni democratiche dello Stato con l'uccisione di suoi fedeli servitori e la stagione stragista del '93 condotta in Italia con gli attentati di Roma, Firenze e Milano.

- i capi dell'organizzazione condannati all'ergastolo e detenuti in regime del 41 bis sono ancora capi carismatici di una famiglia dominante in Corleone, rappresentata da GRIZZAFFI Giovanni figlio della sorella di Salvatore RIINA, Caterina, e, dopo l'arresto del GRIZZAFFI poi condannato per il reato associativo mafioso ed in atto detenuto, da Rosario LO BUE, cognato di GRIZZAFI Francesco, fratello di Giovanni GRIZZAFFI, anch'egli nipote di Salvatore RIINA, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora in Corleone. Il LO BUE è persona di fiducia di Bernardo PROVENZANO, in quanto lo rappresentava nelle riunioni durante la sua latitanza. Rosario LO BUE è zio di ...*omissis* ..., coniugato con ...*omissis* ..., figlia di Carmelo GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO, attualmente libero vigilato.

- sodale di spicco è il dipendente comunale DI MARCO Antonino, arrestato e condannato a seguito dell'operazione *Grande Passo* per il delitto associativo mafioso, in quanto, tra l'altro, referente per la zona di Palazzo Adriano, comune questo oggetto, in atto, di accesso ispettivo da parte di una Commissione prefettizia. Il DI MARCO riceveva esponenti mafiosi e dava corso a riunioni di mafia all'interno del campo sportivo comunale di Corleone, di cui lo stesso era custode. Antonino DI MARCO è fratello di quel ...*omissis* ..., autista di fiducia di Salvatore RIINA durante la sua latitanza e della moglie di questi Ninetta BAGARELLA;

- l'attualità di un sistema associativo mafioso (operazioni *Grande Passo*, *Grande Passo 2* e *Grande Passo 3*) che, rispettoso delle regole degli insegnamenti di *cosa nostra* e dei suoi capi storici, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, esercita ancora un forte controllo - decidendo controversie, controllando lavori ed appalti, commettendo estorsioni sia per acquisire il pizzo che per affermare la forza mafiosa – sul territorio di Corleone che alla data attuale è l'unico mandamento mafioso nel palermitano all'interno del quale non si sono registrati collaboratori di giustizia;

- la vicinanza del sindaco ...omissis ...ad ambienti della criminalità mafiosa. Infatti, il Sindaco, gravata da pregiudizi penali, è figlioccia di ...*omissis* ..., cognata del capomafia Rosario LO BUE, per essere stata dalla predetta cresimata; il fratello minore della ...*omissis* ..., è figlioccio a sua volta dello stesso capo mafia Rosario LO BUE, per essere stato da questi battezzato unitamente alla moglie ...*omissis* ..., il che comprova la non casualità dell'istaurato rapporto pseudo parentale della famiglia del sindaco ...omissis ...con quella avente spessore criminale mafioso di Rosario LO BUE, quanto piuttosto l'intendimento, attraverso la cresima

della figlia ed il battesimo del figlio, di stringere e rinsaldare un rapporto fiduciario, secondo la tradizione propria di questo contesto ambientale.
Si tratta di rapporti amicali che proseguono nel tempo. Infatti il fratello del sindaco, ...*omissis* ... è stato recentemente destinatario di un divieto di porto d'armi e munizioni adottato da questa Prefettura, proprio nella considerazione di accertati, consolidati rapporti con ambienti assolutamente controindicati, con riferimento alle famiglie LO BUE, GRIZZAFFI e PROVENZANO.
Inoltre, nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2012, presso un ristorante di Corleone, si è svolta una cena in sostegno dell'allora candidato sindaco ...*omissis* ..., poi risultata eletta, alla quale erano presenti tra gli altri, Leoluca LO BUE, figlio del capo mafia Rosario LO BUE, nonché Gaetano SPADAFORA, suocero di Mario GRIZZAFFI, fratello di Giovanni, condannato per il delitto associativo mafioso, ed entrambi nipoti come detto di Salvatore RIINA (alla figlia dello SPADAFORA, ...*omissis* ..., avvocato, la giunta comunale conferirà numerosi incarichi legali);

Da intercettazioni telefoniche emerge pure nell'ambito di un realizzando *progetto commerciale della raccolta del latte* la estrema familiarità/disponibilità dei fratelli ...*omissis* ... nei riguardi di ...*omissis* ...reggente della famiglia di Chiusa Sclafani;

- la vicinanza di assessori e consiglieri comunali ad esponenti della stessa famiglia corleonese ovvero a persone ad essa contigue;

- dipendenti comunali congiunti o contigui alla famiglia corleonese;

- l'assunzione nel mese di aprile 2015 della figlia del capo mafia Rosario LO BUE, ...*omissis* ..., per operare in qualità di assistente igienico-personale presso la scuola media di Corleone; l'allora funzionario Responsabile del II settore Sicurezze Sociali, ...*omissis* ..., dichiarava alla Commissione di accesso di aver predisposto un avviso per l'affidamento dell'incarico e di averlo inviato il venerdì 27.03.2015 all'Ufficio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, non provvedendo invece alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line del Comune, per *mera dimenticanza.* Lo stesso ha, altresì, aggiunto di non aver proceduto alla nomina di una commissione di valutazione atteso che era pervenuta una sola istanza, precisando di aver informato il Sindaco e la Giunta prima di redigere la determina di affidamento dell'incarico alla Lo Bue. In seguito, sulla vicenda è stato sentito anche il Responsabile del servizio informatizzazione, il quale, nel confermare l'avvenuta pubblicazione sulla *home page* del comune (dalle ore 18.25 di venerdì alla mattina del lunedì successivo), ha precisato che tale pubblicazione ha *carattere meramente informativo*, senza alcuna valenza giuridica. nel giugno del 2015, si è riunito il Consiglio Comunale avente all'ordine del giorno: *Interrogazione su affidamento di incarico n°1 assistente igienico-personale presso la scuola media di Corleone.* La seduta è stata rinviata per mancanza di

numero legale, atteso che, durante l'appello nominale, non sono entrati in aula numerosi consiglieri di maggioranza, *tra i quali ...omissis ...*;

- la disposta assegnazione, immediatamente dopo la elezione a sindaco e con provvedimenti sindacali, di alloggi popolari a pregressi occupanti abusivi tra cui molti soggetti gravati da pregiudizi penali;

- su incarico del sindaco (lettera datata 27 aprile 2015) venivano predisposti gli atti amministrativi relativi alla modifica dell'allora vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con l'istituzione, in particolare, di due nuovi settori tecnici: Settore VII "Igiene ambientale" e Settore VIII "Cultura e sviluppo economico". Le modifiche richieste sono state approvate con delibera di Giunta municipale n.65 dell'8 maggio 2015. Con successivo provvedimento sindacale n.44 dell'11 maggio 2015, l'arch. *...omissis ...*, dipendente con contratto a tempo determinato e part time, è stato nominato, dal Sindaco, Responsabile del VII Settore "Igiene Ambientale". Quest'ultimo, con propria determina del 22 maggio, e quindi a pochi giorni dal suo incarico, ha nominato quale Responsabile del Servizio "Igiene ambientale", proprio *...omissis* ...cugino del mafioso Carmelo GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO.
  A seguito della predetta delibera di Giunta, quindi, i settori del comune passano da 6 a otto e viene istituito un servizio di igiene ambientale che, scorporato dal settore V diretto dall'ing. *...omissis ...*, dipendente di ruolo e indicato in intercettazioni "inavvicinabile", riceve una autonoma configurazione nel nuovo settore VII cui viene preposto l'arch. *...omissis ....* Alla data dell' avvicendamento dell'ing. *...omissis* ...nella gestione del servizio rifiuti già era stata da questo predisposta la proposta di delibera al Consiglio Comunale per la costituzione dell'ARO (ai sensi della legge regionale 9/2010 integrata dalla n.3 del 2013) e per l'approvazione del relativo Piano di intervento, ritirata dalla seduta consiliare del 30.4.2014 dal Sindaco e mai più discussa. Il sindaco ...omissis ..., che con proprie reiterate ordinanze aveva affidato gli interventi sussidiari dell'ATO PA 2 negli anni 2013 - 2014 sempre alla ditta *...omissis ...* gestita di fatto da *...omissis* ...indicato nell'Operazione GRANDE PASSO come persona che gode della protezione di LO BUE Rosario, capo mandamento di Corleone, dal 2015 in avanti dispone con proprie reiterate ordinanze l'affidamento del servizio rifiuti alla stessa ditta *...omissis ...*, considerata una costola della *...omissis ...*;

- l'adozione, da parte del Sindaco, di reiterati provvedimenti volti a garantire di fatto con carattere di esclusività e continuità l'affidamento del servizio correlato alla gestione rifiuti del comune prima alla ditta *...omissis ...*, di cui amministratore unico è *...omissis ...*, e dal 2015 alla *...omissis ...*, di cui è amministratore ...omissis .... Si ritiene da una serie di elementi e circostanze che la *...omissis* ...sia una costola della *...omissis ...*, il cui gestore di fatto *è*

...*omissis* ... (padre del suddetto ...*omissis* ...) che, dalla operazione *Grande Passo*, emerge quale soggetto che gode della protezione del capo mafia Rosario LO BUE.
Dopo l'operazione *Grande Passo* del novembre 2014 che disvela i rapporti intercorrenti tra il ...*omissis* ...e Rosario LO BUE e la protezione di cui il primo gode da parte del capo mafia, nel 2015 il servizio rifiuti viene affidato alla società ...*omissis* .... amministrata da ...*omissis* ..., di cui sono emersi pregressi rapporti di collaborazione e di cointeresse con il ...*omissis* ... (Padre di ...*omissis* ..., controllato, nel 2013 in provincia di Messina, unitamente a ...*omissis* ...' nipote acquisito di Antonino CHINNICI, ucciso in un agguato di mafia nel maggio del 2009, e nipote di ...*omissis* ..., vittima di tentato omicidio nel 1994). ...*omissis* ...ha già ricoperto la carica di consigliere in seno alla ...*omissis* ... alle cui dipendenze ha anche prestato attività lavorativa il padre ...*omissis* ..., sorella convivente di ...*omissis* ..., ha ricoperto, nel 2014, la carica di amministratore unico in seno alla società cooperativa ...*omissis* ...con sede a Palermo, all'interno della quale aveva ricoperto la medesima carica (negli anni 2002-2006) il predetto ...*omissis* ....*omissis* ...ha, invece, ricoperto la carica di socio amministratore e liquidatore della società ...*omissis* ..., in seno alla quale ricopriva la carica di socio amministratore anche ...*omissis* ..., già sottoposto al divieto di detenzione armi e munizioni, cognato di ...*omissis* ..., capomafia storico di Prizzi, già in società con ...*omissis* .... (da accertamenti investigativi risulta che lo ...*omissis* ...è stato socio occulto del ...*omissis* ...). Dagli accertamenti della commissione emerge quindi l'affidamento del servizio rifiuti senza gara, per più anni, a due ditte che godono del favore di *cosa nostra*..
Del resto l'interesse di *cosa nostra* nei riguardi della gestione del servizio rifiuti in Corleone è risalente nel tempo, allorchè nel 2002 entrò a far parte come socio della cooperativa ...*omissis* ..., affidataria del medesimo servizio, Carmelo GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO; per questo la cooperativa è stata destinataria, nel 2002 di provvedimento interdittivo da parte della Prefettura di Palermo e di cancellazione dall'albo prefettizio allora vigente.
Ai fini che qui interessa appare irrilevante che il ...*omissis* ...abbiano confermato agli organi investigativi estorsioni patite l'uno in Bolognetta (rientrante nel mandamento mafioso di Misilmeri) nel 2010, e l'altro in Bagheria, non compromettendo comunque le predette dichiarazioni interessi specifici del diverso mandamento mafioso di Corleone, tenuto pure conto che molteplici evidenze giudiziarie hanno ormai da tempo evidenziato che la denuncia di un estortore è, talune volte, utilizzata da un imprenditore per accreditarsi nei confronti delle stesse istituzioni;

- l'adozione di delibera di giunta per l'assegnazione dell'incarico di difesa stragiudiziale del Comune all'avv. ...*omissis* ..., cognata di Mario GRIZZAFFI, nipote di Salvatore RIINA, sposato con la di lei sorella ...*omissis* .... Il padre SPADAFORA Gaetano era presente alla cena elettorale a sostegno del candidato sindaco ...*omissis* ..., alla quale partecipava pure Leoluca LO BUE figlio del capomafia;

- l'adozione di delibere di giunta relative ad assegnazione di sempre parziali risorse finanziarie (talvolta per la copertura dei costi dei servizi per periodi brevi di quindici giorni) per l'espletamento di servizi essenziali a carattere continuativo, quali la mensa scolastica ovvero la pubblica illuminazione, prodromici all'adozione di provvedimenti dirigenziali di affidamenti, senza gara ad evidenza pubblica per importi che risultano sempre sotto soglia;

- l'adozione di delibere della Giunta Comunale per erogazione di contributi in favore di associazioni e/o società vicine alla locale consorteria mafiosa;

- la disponibilità dell'assessore ...*omissis* ...verso la famiglia corleonese. Infatti, dalle attività di intercettazione svolte dalla locale Compagnia dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione denominata *Grande Passo,* sfociata poi in cinque arresti, e dalle indagini delle successive operazioni di polizia *Grande Passo 2 e 3*, è emerso un forte interesse della famiglia mafiosa di Corleone ad imporre alla ditta aggiudicataria di un appalto pubblico l'assunzione di Carmelo GARIFFO nipote di Provenzano, nonché la possibilità di far lavorare all'interno del cantiere altra ditta vicina alla stessa *famiglia mafiosa.* Al fine di ottenerne l'assunzione da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, l'organizzazione mafiosa si avvaleva, oltre che dell'allora custode del campo sportivo comunale Antonino DI MARCO ..., anche della intercessione di due amministratori comunali: ...*omissis* ..., Assessore ai Lavori Pubblici all'epoca dei fatti e ...*omissis* ..., Consigliere comunale. ...*omissis* ... aveva informato, infatti, il dipendente comunale ...*omissis* ..., condannato poi per il delitto associativo mafioso, di aver già parlato con *omissis* figlia di GARIFFO, e di averla rassicurata sul fatto che avrebbe contattato direttamente i responsabili dell'impresa al fine di caldeggiare l'assunzione del padre, precisando inoltre che, dal punto di vista amministrativo, la pratica era già stata opportunamente trattata e consegnata al Sindaco, che gli aveva riferito di aver sottoposto la questione all'Assistente sociale, dalla quale attendeva una risposta. Nell'occasione, lo ...omissis ...riferiva al ...omissis ...che sarebbe stato molto difficile far assumere nello stesso cantiere troppe persone ma, considerando che dopo poco tempo sarebbero iniziati nuovi lavori pubblici, non vi sarebbe stato alcun problema successivamente per altri soggetti proposti dalla locale consorteria mafiosa: ....c'è via Bentivegna che deve partire e poi c'è il costone roccioso qua... come lavori imminenti...e la scuola...la scuola è un lavoro grosso un milione e mezzo di euro, qua la possibilità ci può' essere, onestamente....

- anomala procedura amministrativa nell' affidamento di un servizio essenziale quale quello della mensa scolastica a ...omissis .... Questi ha numerose parentele con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa. In particolare, è imparentato con Carmelo Gariffo *(...*omissis *...),* con Liborio Spatafora *(...*omissis *...)* ritenuto vicino alla famiglia RIINA –

BAGARELLA e con i fratelli Grizzaffi (in quanto la seconda moglie del nonno ...*omissis* ..., ...*omissis* ..., è cognata di ...*omissis* ..., zia paterna dei predetti fratelli);

- affidamento del servizio Accertamento e riscossione tributi alla società ...omissis ..., individuata dal Consorzio ...omissis ...secondo una procedura di gara dichiarata dall'ANAC priva del presupposto di legittimazione, cui è subentrata la ...omissis ..., nonché la presenza, quale referente nei rapporti delle predette ditte con il comune di Corleone, del cognato di SPERA Antonino, capo mandamento di Belmonte Mezzagno /Misilmeri;

- individuazione della ditta ...*omissis* ..., per la partecipazione alla manifestazione ...*omissis* ... con oneri a carico dell'Amministrazione. ...omissis ..., marito dell'attuale titolare della citata ditta, si era, infatti, candidato alle elezioni del maggio 2012 in una lista a sostegno del Sindaco ...omissis ..., pur risultando non eletto.
  La ditta "...*omissis* ..." risulta fondata da ...*omissis* ...madre di ...*omissis* ....
  In particolare, ...*omissis* ...risulta essere stato tratto in arresto dai Carabinieri di Corleone nel 1996 per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Nell'occasione, venivano tratti in arresto anche il fratello ...*omissis* ...ed il cugino degli stessi, ...*omissis* ..., figlio di ...*omissis* ...sorvegliato speciale della P.S. ...*omissis* ...risulta, inoltre, segnalato per porto abusivo e detenzione d'armi. Nel 1998, il Tribunale di Palermo gli ha applicato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. per anni tre. Nel decreto venivano citate, oltre ai reati commessi, le frequentazioni del ...*omissis* ...con persone indiziate o detenute per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., tra i quali i fratelli ...*omissis* ...Grizzaffi, nipoti del noto boss mafioso Salvatore Riina in quanto figli della sorella ...*omissis* ..., e il sopra citato ...*omissis* .... Con ordinanza della Prefettura di Palermo del 1999, allo stesso veniva ritirata la patente di guida per mancanza dei requisiti morali. Relativamente a ...*omissis* ..., è stata accertata la frequentazione di Giuseppe Salvatore Riina e Francesco Grizzaffi, rispettivamente figlio e nipote di Salvatore Riina, di ...*omissis* ..., figlio di Rosario lo Bue, nonché di ...*omissis* ..., figlio maggiore di Bernardo Provenzano;

- omessa costituzione di parte civile da parte del Comune nel procedimento penale per la sussistenza, come dichiarato dalla ...*omissis* ...agli organi di informazione, di impedimenti procedurali, e precisamente che " noi siamo stati considerati persona non offesa, pertanto non abbiamo ricevuto l'avviso" Non ci siamo potuti costituire. Tecnicamente è ineccepibile l'operato di questa amministrazione" (video intervista del 21.11.2015). tuttavia, non precisa il sindaco perché l'Ente non si sia comunque costituito parte civile, come viceversa fatto da associazioni antiracket della provincia ammesse nel giudizio. Con sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Palermo ha condannato, tra gli altri, il dipendente DI MARCO a risarcire

le Antimafia ed Antiracket Paolo Borsellino – ONLUS, Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre – ONLUS, Associazione di volontariato Comitato Addio Pizzo e F.A.I.

Tutto ciò premesso, si è preso atto dell'accertato ricorrere di relazioni e frequentazioni controindicate da parte degli amministratori e del contestuale inquinamento dell'azione amministrativa dell'Ente locale, nonché di elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sussistente un collegamento tra l'amministrazione comunale di Corleone e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile alla famiglia di cosa nostra, cosiddetta corleonese.

In data 20 c.m. la relazione ispettiva è stata illustrata nei suoi aspetti salienti in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, di cui si allega in copia il verbale della seduta. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Palermo, Prof. Leoluca ORLANDO, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, Dr. Francesco LO VOI ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Dr. Alfredo MORVILLO.

Nella circostanza, è stato unanimemente ritenuto sufficientemente comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di Corleone da parte di *cosa nostra. ...omissis ...*

Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Corleone con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

Il Prefetto
(De Miro)

16A06573

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2016.

Conferimento delle attribuzioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione di pubblica benemerenza di protezione civile;

Visto il successivo comma 4, del citato art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, con il quale è stato stabilito che entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 9 giugno 2015, è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, e il 9 giugno 2015;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 28 settembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 27 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 2015, n. 270, con il quale è stato modificato il citato comma 4, dell'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, prorogando il termine per la presentazione delle richieste delle attestazioni di pubblica benemerenza al 9 dicembre 2015;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visto il successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 17 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2016, con il quale è stata rideterminata la composizione della predetta Commissione permanente;

Considerato che alla data del 9 giugno 2015 risultano cessati, relativamente al periodo di prima applicazione della nuova normativa compreso tra il 29 agosto 2014 e il 9 giugno 2015, i seguenti venti stati d'emergenza, per i quali era possibile presentare le relative domande entro il 9 dicembre 2015:

- emergenza ambientale impianti di depurazione Regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012

- emergenza ambientale ciclo di depurazione delle acque Regione Puglia deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012

- crisi umanitaria Africa occidentale a causa del virus ebola delibera del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014

- avversità atmosferiche Regione Calabria 15-16 novembre, 18-19 novembre, 30 novembre - 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014

- eventi meteorologici Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo 31 gennaio - 4 febbraio 2014 (Lazio) delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014

- eventi meteorologici Regione Abruzzo 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014

- eventi alluvionali Regione Emilia Romagna 17-19 gennaio 2014 provincia di Modena delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014

- eventi alluvionali Regione Sardegna novembre 2013 delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013

- eventi meteorologici Regione Toscana ottobre 2013 delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013

- eventi meteorologici Regione Marche 10-13 novembre 2013 delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014

- eventi meteorologici Regione Marche 25-27 novembre e 2 dicembre 2013 delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014

- eventi meteorologici Regione Puglia ottobre 2013 Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Laterza (Taranto) delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013

- eventi atmosferici Regione Veneto 30 gennaio-18 febbraio 2014 delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014

- eventi meteorologici Regione Basilicata 7-8 ottobre 2013 comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Scanzano Jonico (Matera) delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014

- avversità atmosferiche Regione Basilicata 1-3 dicembre 2013 in alcuni comuni delle Province di Potenza

e Matera e movimento franoso 3 dicembre 2013 Montescaglioso (Matera) delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014

- eventi alluvionali Regione Toscana 1° gennaio - 11 febbraio 2014 delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014

- tromba d'aria Comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia (Modena) 30 aprile 2014 delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2014

- fenomeno franoso Regione Valle d'Aosta del 19 aprile 2013 nel Comune di Courmayeur, Mont de la Saxe delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014

- naufragio nave Concordia decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012

- disinnesco ordigno bellico inesploso nel territorio del Comune di Vicenza delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014

Considerato che entro la predetta scadenza del 9 dicembre 2015 risultano pervenute al Dipartimento della protezione civile n. 2170 richieste di conferimento delle attestazioni di pubbliche benemerenze, relative ai venti stati d'emergenza cessati nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014 e il 9 giugno 2015, che sono state sottoposte alla Commissione permanente;

Visti gli atti della Commissione permanente ed in particolare il verbale n. 7 del 7 giugno 2016 nel quale vengono riepilogate le 71 candidature, di cui 37 per i conferimenti a titolo individuale e 34 per i conferimenti a titolo collettivo, valutate positivamente dalla Commissione stessa;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che prevede che la Commissione permanente sottopone le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenza sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio e all'inoltro dei relativi diplomi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono concesse le pubbliche benemerenze a titolo individuale del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del presente decreto, ai soggetti sottoelencati per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Emergenza	Amministrazione	Seduta commissione
Demuru	Alessandro	Olbia (OT) 31/03/1970	Alluvione Sardegna novembre 2013	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Verbale n. 2 del 04/12/15
Migheli	Andrea	Sassari (SS) 02/04/1979	Alluvione Sardegna novembre 2013	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Verbale n. 2 del 04/12/15
Careddu	Massimo	La Maddalena (OT) 25/01/1971	Disinnesco Ordigno Bellico Vicenza	Stato Maggiore Esercito	Verbale n. 2 del 04/12/15
Loiodice	Francesco	Bari (BA) 20/04/1979	Disinnesco Ordigno Bellico Vicenza	Stato Maggiore Esercito	Verbale n. 2 del 04/12/15
Guida	Pierluigi	Roma (RM) 13/10/1967	Alluvione Sardegna novembre 2013	Stato Maggiore Esercito	Verbale n. 3 del 12/01/16
Dell'Anna	Ilarione	Porto San Giorgio (FM) 28/12/1951	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
D'Amato	Fabio	Polla (SA) 06/11/1975	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16

Marinelli	Fabio	Grottaglie (TA) 28/12/1978	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
D’Agostino	Gianluca	Roma (RM) 07/08/1968	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
Pagnanini	Roberto	Civitanova Marche (MC) 03/07/1968	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
Zanette	Francesco	Sezze (LT) 23/07/1981	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
De Conte	Donato	Potenza (PZ) 26/02/1968	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 3 del 12/01/16
Russo	Alessandro	Pietrasanta (LU) 31/07/1970	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 4 del 11/02/16
Faraone	Arturo	Messina (ME) 19/04/1958	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 5 del 15/03/16
Egitto	Antonino	Messina (ME) 02/09/1986	Naufragio Nave Concordia	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	Verbale n. 5 del 15/03/16
Pellegrini	Mario	Isola del Giglio (GR) 22/02/1963	Naufragio Nave Concordia	Comune Isola del Giglio	Verbale n. 5 del 15/03/16
Paoletti	Fabio	Roma (RM) 15/05/1968	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell’interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Verbale n. 5 del 15/03/16
Scaldaferro	Luca	Vicenza (VI) 20/11/1968	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell’interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Verbale n. 5 del 15/03/16
Dilda	Modesto	Vicenza (VI) 04/12/1958	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell’interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Verbale n. 5 del 15/03/16

Boaria	Francesco	Vicenza (VI) 04/05/1964	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Verbale n. 5 del 15/03/16
De Battistis	Stefano	Tricarico (MT) 24/07/1976	Naufragio Nave Concordia	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Verbale n. 5 del 15/03/16
Fabrizi	Francesca	Roma (RM) 29/03/1975	Naufragio Nave Concordia	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Verbale n. 5 del 15/03/16
Antonaci	Salvatore	Sogliano Cavour (LE) 29/04/1961	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 5 del 15/03/16
Tocci	Massimo	Roma (RM) 10/02/1974	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 5 del 15/03/16
Cicuto	Riccardo	Milano (MI) 21/07/1971	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 5 del 15/03/16
Sposito	Fabrizio	Genova (GE) 11/10/1971	Naufragio Nave Concordia	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 5 del 15/03/16
Magini	Antonello	Roma (RM) 29/12/1973	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 6 del 21/04/16
Fischetti	Francesco Nunzio	Roma (RM) 06/03/1984	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 6 del 21/04/16
Mariani	Alessio	Umbertide (PG) 09/01/1982	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 6 del 21/04/16
Forte	Salvatore	Policoro (MT) 19/10/1975	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 6 del 21/04/16
Montesano	Sergio	Roma (RM) 20/08/1977	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 6 del 21/04/16

Camardo	Angelo	Pisticci (MT) 05/11/1953	Eventi meteo Basilicata ottobre 2013	Nucleo Operativo Volontari del Metapontino	Verbale n. 6 del 21/04/16
Camardo	Mariano Francesco	Pisticci (MT) 14/10/1966	Eventi meteo Basilicata ottobre 2013	Nucleo Operativo Volontari del Metapontino	Verbale n. 6 del 21/04/16
De Marco	Rocco	Policoro (MT) 08/03/1989	Eventi meteo Basilicata ottobre 2013	Nucleo Operativo Volontari del Metapontino	Verbale n. 6 del 21/04/16
Iannuzziello	Vincenzo	Pisticci (MT) 03/01/1995	Eventi meteo Basilicata ottobre 2013	Nucleo Operativo Volontari del Metapontino	Verbale n. 6 del 21/04/16
Chiminelli	Andrea	Pieton (Belgio) 11/07/1959	Alluvione Regione Sardegna novembre 2013	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 7 del 07/06/16
Migliore	Andrea	Olbia (OT) 10/09/1978	Alluvione Regione Sardegna novembre 2013	Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Verbale n. 7 del 07/06/16

2. Sono concesse le pubbliche benemerenze a titolo collettivo del Dipartimento della protezione civile alle amministrazioni, agli enti pubblici e privati, alle istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sottoelencate per le emergenze indicate a fianco di ciascuno:

Istituzioni	Vertice segnalante	Emergenza	Seduta commissione
Comune dell'Isola del Giglio	Comune Isola del Giglio	Naufragio Nave Concordia	Verbale n. 5 del 15/03/16
Prefettura di Grosseto Ufficio Territoriale del Governo	Ministero dell'interno	Naufragio Nave Concordia	Verbale n. 5 del 15/03/16
FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee	FIAS Nazionale	Naufragio Nave Concordia	Verbale n. 5 del 15/03/16
SNEM di Monte Argentario - Squadre Nautiche per Ecosistemi Marini e Costieri	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Naufragio Nave Concordia	Verbale n. 5 del 15/03/16
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Eventi meteo Regione Abruzzo novembre e dicembre 2013	Verbale n. 6 del 21/04/16
Comando Stazione Corpo Forestale Chieti	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Eventi meteo Regione Abruzzo novembre e dicembre 2013	Verbale n. 6 del 21/04/16
Comando Stazione Corpo Forestale Ortona	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato	Eventi meteo Regione Abruzzo novembre e dicembre 2013	Verbale n. 6 del 21/04/16
Delegazione Divino Amore (ANVVF)	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e Protezione Civile	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16

Delegazione Roma 19 (ANVVF)	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e Protezione Civile	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Delegazione VII gruppo Roma (ANVVF)	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e Protezione Civile	Alluvione province Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone Gennaio/febbraio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Radio CB"S.O.S. 27" s.e.r. Laterza Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile	Comune di Laterza (Taranto)	Eventi Meteo Regione Puglia Ottobre 2013	Verbale n. 6 del 21/04/16
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena	Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Coer Budrio	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Gruppo P.C. AICS Nibbio	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
AVPC Medicina	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Volontari PC Riolo	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Volontari PC Volontari Minerva	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Volontari PC Granarolo	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Volontari PC Pegaso	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Gruppo Emergenza Radio Territoriale GERT	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Promedeo	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Associazione Volontari PC Molinella	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Aribo-RE	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Volontariato PC Sala Bolognese	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16

Volontari PC Persiceto	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
OVPC Castel Maggiore	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Volontari PC Calderara di Reno	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Idra Volontari PC San Pietro in Casale	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
CP GEV Bologna	Consulta Provinciale Volontariato di PC Provincia di Bologna	Alluvione Modena Gennaio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Gruppo Comunale Comune di Fermo	Comune di Fermo	Eventi Meteo Regione Marche Novembre - Dicembre 2013	Verbale n. 6 del 21/04/16
Amministrazione Provinciale di Belluno	Provincia di Belluno	Eventi Atmosferici Regione Veneto 30 gennaio – 18 febbraio 2014	Verbale n. 6 del 21/04/16
Città Metropolitana di Venezia	Comune di Venezia	Eventi Atmosferici Regione Veneto 30 gennaio – 18 febbraio 2014	Verbale n. 7 del 07/06/16
Comune di San Stino di Livenza (Venezia)	Comune di San Stino di Livenza (Venezia)	Eventi Atmosferici Regione Veneto 30 gennaio – 18 febbraio 2014	Verbale n. 7 del 07/06/16
Gruppo Comunale del Comune di San Stino di Livenza (Venezia)	Comune di San Stino di Livenza (Venezia)	Eventi Atmosferici Regione Veneto 30 gennaio – 18 febbraio 2014	Verbale n. 7 del 07/06/16

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio Relazioni Istituzionali.

Art. 3.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, saranno diramate le indicazioni per il rilascio degli attestati, nonché per l'acquisto e l'uso delle insegne.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it».

Roma, 18 luglio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2395

16A06604

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Provincie di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 25 AGOSTO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° aprile 2016, n. 330 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria;

Vista la nota del Presidente della Regione Calabria del 3 agosto 2016 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del dipartimento della protezione civile del 19 agosto 2016, prot. n. CG/41846;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso di definizione e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

16A06603

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° settembre 2016.

Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Visto l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo nella parte in cui dispone che, nell'applicazione delle misure di accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali in coerenza con la normativa regionale ed i servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 - Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo II;

Visto l'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista l'Intesa sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

Ritenuto di dover fissare le modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare nelle strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante «Determinazione - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociale»;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015;

c) sede del centro o della struttura governativa: luogo autorizzato o accreditato, destinato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui è articolato il centro o la struttura governativa;

d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».

Art. 3.

Requisiti strutturali dei centri

1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.

2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori.

4. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.

Art. 4.

Servizi

1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in cui è articolato, i servizi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo tra cui, in particolare:

a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato all'amministrazione dell'interno;

b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro;

c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto;

d) orientamento all'apprendimento della lingua italiana;

e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati;

f) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione e all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;

g) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori;

h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento;

i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di tutela dei minori, immigrazione ed asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari;

j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del decreto legislativo;

k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate.

2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di seconda accoglienza sono disposti dal Ministero dell'interno, anche sentito il Servizio centrale SPRAR.

3. In caso di temporanea indisponibilità dei centri governativi e nei progetti della rete SPRAR, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento previsto dall'art. 16 del decreto legislativo.

Art. 5.

Regolamento del centro

1. Il centro è dotato di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 4 in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.

2. In particolare, sono disciplinate:

a) le uscite giornaliere;

b) le modalità di compilazione della scheda individuale;

c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;

d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;

e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;

f) l'erogazione dei pasti.

Art. 6.

Direttore e personale addetto al centro

1. All'esito delle procedure pubbliche per l'attivazione del centro, la gestione dello stesso è affidata dall'aggiudicatario ad un direttore che predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.

2. Al direttore del centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati:

a) designazione dei responsabili delle singole sedi in cui il centro è articolato, supervisione e coordinamento delle relative attività;

b) elaborazione del regolamento di cui all'art. 5 e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti del centro;

c) comunicazione mensile al Ministero dell'interno in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, al medesimo Ministero, sulle criticità emergenti;

d) raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la sede del centro governativo;

e) raccordo con le autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3. Il direttore e gli operatori del centro sono dotati di competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori.

4. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, i gruppi multidisciplinari degli operatori tengono conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.

5. Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.

Art. 7.

Accesso ai centri governativi

1. L'accesso ai centri avviene nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del decreto legislativo.

2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, nonchè l'UNHCR, l'IOM, l'EASO e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Sindaco o un soggetto da questi delegato in ragione dell'incarico istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. Possono, altresì, essere autorizzati ad accedere ai centri dalla prefettura competente per territorio, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori:

a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o di consiglio regionale e soggetti che, in ragione dell'incarico isituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale nella cui circoscrizione è collocata l'sede, ne abbiano motivato interesse;

b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata;

c) rappresentanti degli organi d'informazione;

d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Disposizione transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando di gara individua modalità di attestazione dei requisiti strutturali di cui all'art. 3 comma 3 tali da consentire l'adeguamento delle strutture di accoglienza già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di minori.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A06605

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 luglio 2016.

Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali anestetici locali, in formulazione iniettabile, a base dei principi attivi Articaina con e senza adrenalina, Bupivacaina con e senza adrenalina, Clorprocaina, Levobupivacaina, Lidocaina con e senza adrenalina, Mepivacaina con e senza adrenalina, Prilocaina e Ropivacaina, di cui alle ATC N 01BA e N 01BB. (Determina n. 1067/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Ritenuto opportuno procedere all'armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali anestetici locali, in formulazione iniettabile, a base dei principi attivi Articaina con e senza adrenalina, Bupivacaina con e senza adrenalina, Clorprocaina, Levobupivacaina, Lidocaina con e senza adrenalina, Mepivacaina con e senza adrenalina, Prilocaina e Ropivacaina, di cui alle ATC N 01BA e N 01BB;

Visto il relativo parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 11, 12 e 13 luglio 2016;

Determina:

Art. 1.

Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali anestetici locali, in formulazione iniettabile, a base dei principi attivi Articaina con e senza adrenalina, Bupivacaina con e senza adrenalina, Clorprocaina, Levobupivacaina, Lidocaina con e senza adrenalina, Mepivacaina con e senza adrenalina, Prilocaina e Ropivacaina, di cui alle ATC N 01BA e N 01BB.

Il regime di fornitura dei medicinali anestetici locali, in formulazione iniettabile, a base dei principi attivi Articaina con e senza adrenalina, Bupivacaina con e senza adrenalina, Clorprocaina, Levobupivacaina, Lidocaina con e senza adrenalina, Mepivacaina con e senza adrenalina, Prilocaina e Ropivacaina, di cui alle ATC N 01BA e N 01BB, è armonizzato nei termini seguenti:

Medicinali confezionati in tubofiale, cartucce, iniettori monouso:

USPL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti: anestesisti rianimatori, specialisti in odontoiatria e stomatologia, odontoiatri, chirurghi maxillo-facciali;

Medicinali confezionati in siringhe preriempite, fiale e flaconcini: RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

Medicinali confezionati in soluzione iperbarica: OSP - medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

Medicinali a base dei principi attivi Ropivacaina, Prilocaina, Levobupivacaina, Cloprocaina: OSP - medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Art. 2.

Stampati

I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali a base dei principi attivi di cui all'art. 1 della presente determinazione devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali a base dei principi attivi di cui all'art. 1 della presente determinazione.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A06606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Gedeon Richter».

Con la determinazione n. aRM - 201/2016 - 3130 del 10 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della GEDEON RICHTER PLC, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: MEMANTINA GEDEON RICHTER.

Confezioni:

042242014 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242026 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242038 - «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242040 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242053 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242065 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC;

042242077 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06591

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Torrent».

Con la determinazione n. aRM - 200/2016 - 3008 del 10 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della TORRENT PHARMA GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: MONTELUKAST TORRENT.

Confezioni:

040752014 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister ALU/ALU;

040752026 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister ALU/ALU;

040752038 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/ALU;

040752040 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister ALU/ALU;

040752053 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/ALU;

040752065 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister ALU/ALU;

040752077 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister ALU/ALU;

040752089 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/ALU.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06592

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tranizolo»

Con la determinazione n. aRM - 199/2016 - 1561 del 10 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TRANIZOLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 037093010 - «100 mg capsule» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093022 - «100 mg capsule» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093034 - «100 mg capsule» 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093046 - «100 mg capsule» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093059 - «100 mg capsule» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093061 - «100 mg capsule» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093073 - «100 mg capsule» 16 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093085 - «100 mg capsule» 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093097 - «100 mg capsule» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093109 - «100 mg capsule» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093111 - «100 mg capsule» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093123 - «100 mg capsule» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093135 - «100 mg capsule» 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093147 - «100 mg capsule» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093150 - «100 mg capsule» 140 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093162 - «100 mg capsule» 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093174 - «100 mg capsule» 280 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093186 - «100 mg capsule» 300 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037093198 - «100 mg capsule» 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06593

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pneumorel»

Con la determinazione n. aRM - 198/2016 - 49 del 10 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Les Laboratoires Servier, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PNEUMOREL.

Confezione: A.I.C. n. 024429019 - «10 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06594

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trivastan»

Con la determinazione n. aRM - 197/2016 - 49 del 10 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Les Laboratoires Servier, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TRIVASTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023241019 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 023241021 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A06595

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Rivogas Medical S.r.l.», in Valenza.

Con il provvedimento n. aG - 25/2016 del 19 agosto 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Valenza (Alessandria) via dell'Industria, 4, rilasciata alla società Rivogas Medical S.r.l..

16A06596

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Crionair Italia S.r.l.», in Bari.

Con la determinazione n. aG - 26/2016 del 31 agosto 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bari via Nickmann, 14 Z.I., rilasciata alla società Crionair Italia S.r.l..

16A06597

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Rivogas Medical S.r.l.», in Casale Monferrato.

Con il provvedimento n. aG - 27/2016 del 31 agosto 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Casale Monferrato (AL) Via Achille Grandi, 25, rilasciata alla Società Rivogas Medical S.r.l.

16A06598

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1306
Yen	113,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,8624
Fiorino ungherese	310,15
Zloty polacco	4,3019
Nuovo leu romeno	4,4583
Corona svedese	9,4825
Franco svizzero	1,0886
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3281
Kuna croata	7,489
Rublo russo	72,8855
Lira turca	3,3266
Dollaro australiano	1,4856
Real brasiliano	3,6339
Dollaro canadese	1,4602
Yuan cinese	7,5195
Dollaro di Hong Kong	8,7656
Rupia indonesiana	14955,58
Shekel israeliano	4,2725
Rupia indiana	75,992
Won sudcoreano	1270,24
Peso messicano	20,6901
Ringgit malese	4,5598
Dollaro neozelandese	1,5605
Peso filippino	52,641
Dollaro di Singapore	1,5276
Baht tailandese	39,194
Rand sudafricano	15,3625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06613

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1339
Yen	113,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,85995
Fiorino ungherese	310,49
Zloty polacco	4,3126
Nuovo leu romeno	4,4568
Corona svedese	9,4673
Franco svizzero	1,0896
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2875
Kuna croata	7,4862
Rublo russo	73,1995
Lira turca	3,3247
Dollaro australiano	1,4823
Real brasiliano	3,6146
Dollaro canadese	1,4625
Yuan cinese	7,5301
Dollaro di Hong Kong	8,7914
Rupia indonesiana	14991,29
Shekel israeliano	4,2734
Rupia indiana	76,0496
Won sudcoreano	1265,68
Peso messicano	20,6848
Ringgit malese	4,5645
Dollaro neozelandese	1,5482
Peso filippino	52,635
Dollaro di Singapore	1,5297
Baht tailandese	39,232
Rand sudafricano	15,2793

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06614

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1268
Yen	112,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,8513
Fiorino ungherese	309,99
Zloty polacco	4,3039
Nuovo leu romeno	4,4597
Corona svedese	9,4545
Franco svizzero	1,0891
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,246
Kuna croata	7,492
Rublo russo	73,0561
Lira turca	3,329
Dollaro australiano	1,4782
Real brasiliano	3,6463
Dollaro canadese	1,4581
Yuan cinese	7,5013
Dollaro di Hong Kong	8,737
Rupia indonesiana	14969,54
Shekel israeliano	4,2506
Rupia indiana	75,6268
Won sudcoreano	1264,96
Peso messicano	20,8945
Ringgit malese	4,5537
Dollaro neozelandese	1,54
Peso filippino	52,396
Dollaro di Singapore	1,5257
Baht tailandese	39,013
Rand sudafricano	15,938

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06615

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,129
Yen	113,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4441
Lira Sterlina	0,8557
Fiorino ungherese	309,8
Zloty polacco	4,3123
Nuovo leu romeno	4,4526
Corona svedese	9,4956
Franco svizzero	1,0905
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2771
Kuna croata	7,4916
Rublo russo	73,22
Lira turca	3,3219
Dollaro australiano	1,484
Real brasiliano	3,6365
Dollaro canadese	1,4597
Yuan cinese	7,5146
Dollaro di Hong Kong	8,7553
Rupia indonesiana	14973,93
Shekel israeliano	4,2482
Rupia indiana	75,6974
Won sudcoreano	1260,33
Peso messicano	20,8385
Ringgit malese	4,5474
Dollaro neozelandese	1,5453
Peso filippino	52,347
Dollaro di Singapore	1,5277
Baht tailandese	39,032
Rand sudafricano	15,9528

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06616

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,129
Yen	113,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4462
Lira Sterlina	0,8545
Fiorino ungherese	308,5
Zloty polacco	4,3244
Nuovo leu romeno	4,4578
Corona svedese	9,4903
Franco svizzero	1,0933
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2501
Kuna croata	7,4893
Rublo russo	73,1392
Lira turca	3,316
Dollaro australiano	1,4771
Real brasiliano	3,6441
Dollaro canadese	1,4546
Yuan cinese	7,5318
Dollaro di Hong Kong	8,7555
Rupia indonesiana	14906
Shekel israeliano	4,2444
Rupia indiana	75,647
Won sudcoreano	1258,02
Peso messicano	20,7197
Ringgit malese	4,5349
Dollaro neozelandese	1,5418
Peso filippino	52,29
Dollaro di Singapore	1,5269
Baht tailandese	39,004
Rand sudafricano	15,8622

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A06617

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-210) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.